LUCCHINI

PROGETTO

DEL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IN CORSO DI STUDIO

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Estratto dal *FORO PENALE*

ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO

VIA UMBRIA

1895

PROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

IN CORSO DI STUDIO

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA *

TITOLO PRELIMINARE.

1. Nessuno può essere sottoposto a pena per un fatto considerato dalla legge come reato, se non ne sia dichiarato colpevole dal giudice nelle forme stabilite dalla legge.

2. Nondimeno può essere omesso il pubblico giudizio nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire trecento, sola od alternativamente con l'arresto, quando non vi sia costituzione di parte civile, ed il pretore crede sia da applicare la sola ammenda.

3. Il pretore ha facoltà di emettere un decreto con cui ordina al contravventore il pagamento dell'ammenda.

Il decreto deve contenere l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione e del verbale o rapporto che ne dà la prova, l'articolo di legge applicato, e l'avvertimento che il decreto diverrà esecutivo, se contro di esso non si produca opposizione nel termine di dieci giorni dopo quello della notificazione.

La notificazione è fatta nelle forme della citazione, secondo gli articoli 364, 365, 367 e 369, n. 1° e 2°, ed a cura del cancelliere.

4 e **5**. Se il contravventore intende produrre opposizione, dovrà farne la dichiarazione, nel termine stabilito, al cancelliere della pretura, o all'ufficio di con-

---

* Questo Progetto, che manifestamente è lavoro di giureconsulti provetti, è stato elaborato nello scorso anno 1893, in seguito all'altro da noi pubblicato nel volume II, parte III, pag. 17 e rimasto sepolto sotto il peso della riprovazione universale dinanzi a cui riuscì vano il tentativo di rinnegarlo, che si fece dal Ministero o, per meglio dire, da coloro stessi che avevano avuto la mano tanto infelice nel compilarlo.

Ci sembra meritevole di ogni studio, siccome quello che, oltre al contenere parecchie novità, delle quali alcune assai lodevoli, è un tutto organico maestrevolmente composto, che per via di necessari ed opportuni emendamenti può divenire un monumento verace della sapienza legislativa della nuova Italia in fatto di procedura penale.

Nel pubblicarlo e nell'offrirne la primizia ai nostri lettori, apriamo loro una palestra di nobili studi, avvertendoli che pubblicheremo volontieri gli scritti che credessero di comunicarci in proposito.

La Direzione.

ciliazione del luogo di sua residenza, il quale la trasmetterà al cancelliere della pretura a cura del quale fu fatta la notificazione del decreto.

Sull'atto di opposizione prodotta in tempo utile, il pretore ordinerà la citazione dell'imputato per il pubblico dibattimento.

Nel pronunziare la sentenza, il pretore non è vincolato dal precedente suo decreto, nè in quanto alla specie nè in quanto alla misura della pena.

6. Quando non vi sia stata opposizione o questa non sia fatta in tempo utile o l'imputato vi abbia rinunziato, o non siasi presentato o fatto rappresentare all'udienza, il pretore dispone l'esecuzione del decreto, nel modo indicato dagli articoli 803 e seguenti.

Del decreto non sarà fatta annotazione nel casellario; nè se ne terrà conto per gli effetti della recidiva.

7. Può anche essere omesso il pubblico giudizio nelle contravvenzioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 29 del Codice penale, se non vi è costituzione di parte civile, ed il pretore reputi che, ai sensi del detto capoverso, sia da applicarsi la riprensione giudiziale.

Il pretore farà notificare all'imputato l'ordine di presentarsi per applicargli la riprensione giudiziale; avvertendolo espressamente, che, ove non comparisca o non serbi all'udienza contegno conveniente, sarà disposto il pubblico giudizio.

8. Se il contravventore non si presenti all'udienza stabilita o non serbi in essa contegno conveniente, il pretore fisserà l'udienza pér il pubblico giudizio.

9. Quando si debba procedere per un reato di stampa, se, prima dell'invio a giudizio, abbiano luogo rettifiche o dichiarazioni di colui che ne è responsabile, nello stesso periodico in cui avvenne la pubblicazione, ed esse siano ritenute sufficienti dal procuratore del Re o procuratore generale a cui spetti promuovere il procedimento, non si fa più luogo all'azione penale.

10. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile anche ai delitti commessi dai ministri del culto, e preveduti nell'articolo 182 e nella prima parte dell'articolo 183 del Codice penale, salvo al pubblico ministero il determinare le norme o condizioni delle dichiarazioni.

11. Nei reati nei quali non si può procedere se non ad istanza della parte offesa, la transazione sui danni, validamente conclusa ed eseguita, ai sensi degli articoli seguenti, preclude irrevocabilmente l'adito all'azione penale.

12. Allo scopo indicato nell'articolo precedente, l'ufficiale di pubblica sicurezza, ed il giudice, o il funzionario del Pubblico Ministero, al quale perverranno gli atti relativi ad un reato perseguibile ad istanza privata, se ciò credano utile ed opportuno, e ne siano richiesti dalle parti, dovranno interporsi per un equo componimento e cooperarsi perchè venga riparato il danno cagionato dal reato.

13 e **14**. Il funzionario, innanzi al quale compariranno le parti, spontaneamente o per invito fatto ad istanza di una di esse, cercherà di conciliarle sulla liquidazione dei danni e, se la transazione riesca, ne redigerà verbale, che sarà sottoscritto dal funzionario e dalle parti.

Il verbale è esente da qualsiasi tassa.

LIBRO I.

TITOLO I.

Delle azioni nascenti dai reati.

15. Ogni reato dà luogo ad un'azione penale, e può dar luogo ad un'azione civile.

16. L'azione penale ha per obbietto l'accertamento del reato e la punizione dei colpevoli. Essa è esercitata dagli uffiziali del Pubblico Ministero presso i Tribunali e le Corti d'appello e, per i reati di sua competenza, dal Pretore, salvo che non sia dalla legge diversamente disposto.

L'azione penale è pubblica, ed è promossa ed esercitata di uffizio, eccetto che ciò sia vietato espressamente dalla legge, ovvero sia richiesta la querela della parte lesa o danneggiata, o siano prescritte speciali autorizzazioni.

17 e **18**. L'azione penale non può esercitarsi contro quei funzionari dello Stato, ai quali le leggi concedono speciali garenzie per fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, quando essi non siano legalmente prosciolti dalle garanzie medesime.

19 Nei reati di soppressione di stato non può promuoversi l'azione penale che dopo la sentenza definitiva del giudice civile sulla questione di Stato. Il giudizio civile, può a tale effetto, essere promosso anche dal Pubblico Ministero.

20. L'esercizio dell'azione penale contro i deputati, per delitti o per contravvenzioni, per cui è stabilità una pena restrittiva della libertà personale, è sospeso finchè il procedimento non sia autorizzato dalla Camera, ai termini dell'articolo 45 dello Statuto del Regno, ovvero finchè il deputato cessi dalle sue funzioni.

La precedente disposizione si applica anche nel caso in cui il deputato si trovi in detenzione preventiva prima della elezione, o sia arrestato in flagranza durante la sessione, quando la Camera non autorizzi il proseguimento del giudizio.

21. L'azione penale si estingue nei modi stabiliti dalla legge.

Nei casi nei quali non si può, per disposizione di legge, proseguire il procedimento penale o promuovere il pubblico giudizio, s'intenderà sospeso per tutto il tempo, nel quale è durato l'impedimento, il corso della prescrizione dell'azione penale.

22. L'azione civile è diretta ad ottenere la riparazione del danno morale o patrimoniale derivante dal reato, ed ogni restituzione o risarcimento che possa competere ai termini del Codice civile.

23. Essa appartiene al danneggiato, o a chi ne rappresenti la persona, ai suoi eredi ed aventi causa, e può esercitarsi contro chiunque abbia per mezzo d'un

reato cagionato danno di qualsiasi natura, o contro il detentore degli oggetti sottratti, o contro le persone civilmente responsabili, o contro i rispettivi eredi.

24. L'azione civile, qualunque sia il valore della domanda, può esercitarsi, nei casi e con mezzi stabiliti nel presente Codice, innanzi allo stesso giudice, e nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale, dalla parte direttamente offesa o danneggiata o da chi è chiamato a integrarne la persona; o in caso di sua morte, da coloro che la legge considera eredi legittimi fino al quarto grado e dal coniuge superstite.

25. Se l'imputato muore prima di essere stato definitivamente giudicato, l'azione civile si esercita contro gli eredi di lui innanzi al giudice civile.

26. L'azione civile non può esercitarsi innanzi al giudice penale, quando la parte lesa o danneggiata abbia per lo stesso fatto adito precedentemente il giudice civile, o quanto per reati perseguibili ad istanza privata, essa abbia fatta remissione con riserva dei danni.

Tale disposizione non si applica quando non era possibile al tempo in cui l'azione civile fu promossa, scoprire nel fatto per cui fu intentata l'azione civile, i caratteri del reato: ovvero quando all'istanza precedentemente presentata dalla parte lesa non fu dato corso dal magistrato penale.

27. L'azione civile può essere promossa innanzi al giudice civile quando non sia esercitata sussidiariamente all'azione penale, o quando la parte lesa abbia desistito dal procedimento penale facendo espressa riserva dei suoi diritti, e la remissione sia stata accettata dall'imputato.

Se unico titolo dell'azione civile sia un fatto per il quale fu iniziato procedimento penale, e questo abbia il suo corso, l'esercizio dell'azione civile sarà sospeso fino a tanto che non intervenga la sentenza definitiva penale.

28. L'azione civile non può promuoversi od esercitarsi innanzi al giudice civile:

1° contro l'imputato, se la parte lesa o danneggiata abbia revocata la dichiarazione di costituzione di parte civile, o in reati perseguibili ad istanza privata abbia fatto remissione, senza espressa riserva di danni; ovvero, se con sentenza divenuta irrevocabile, il giudice penale abbia dichiarato che la esistenza del fatto è esclusa o che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha preso parte, o se abbia respinto definitivamente la domanda di danni;

2° contro la persona citata come responsabile civile, quando questa sia stata prosciolta dalla responsabilità civile nel giudizio penale.

TITOLO II.

Della designazione dell'Autorità istruttoria o giudicante.

Capo I. — *Della competenza.*

29 e **30**. Nei procedimenti e nei giudizi penali la competenza si determina per materia, per territorio e per continenza o per connessione di reati.

31. Appartiene al giudice investito di una causa penale, il decidere, agli effetti

penali, le questioni civili che si presentino nel corso di quella, quando il risolverle sia necessario allo svolgimento dell'azione penale, ed inoltre, le questioni concernenti la costituzione di parte civile e la responsabilità civile che può derivare dal reato.

32. Ove nel corso del giudizio penale siano proposte dalle parti eccezioni di diritto civile concernenti la proprietà o altro diritto reale, le quali, se sussistessero, escluderebbero il reato, il giudice penale, se le trova fondate, potrà sospendere il giudizio e rimettere la cognizione del merito delle dette eccezioni al giudice civile, fissando un termine alle parti per ottenerne la risoluzione.

33. Per la risoluzione delle questioni civili incidentali, il giudice penale non deve seguire altre norme che quelle stabilite dalla legge per i giudizi penali. Ma se si tratta di reati che consistano nella diretta violazione di un contratto, ove di questo manchi la prova scritta e la prova testimoniale non sia ammissibile secondo il Codice civile, il giudice penale non può, relativamente alla esistenza del contratto, ammettere altra prova che quella consentita dal Codice civile.

§ 1. — Della competenza per materia.

34 e **35**. La competenza per materia, durante il periodo d'istruzione, è determinata dai fatti per i quali s'inizia il procedimento; in caso di contestazione sarà dichiarata allo stato degli atti.

Nel giudizio, essa è determinata dai fatti indicati nell'atto di citazione o di accusa, nel procedimento sommario, e nel procedimento formale, dalla ordinanza definitiva di rinvio, salvo quanto è disposto dall'articolo 594.

36. L'imputato ha diritto di chiedere il giudizio della Corte di assise, sempre che l'accusa contro di lui rifletta:

1° I delitti contro la sicurezza dello Stato e d'istigazione o provocazione a commetterli, anche avvenuti col mezzo della stampa, salvo che il Senato sia costituito in alta Corte di giustizia, ai termini dell'articolo 36 dello Statuto;

2° I delitti preveduti negli articoli 89 a 96 del testo unico della legge elettorale politica 22 gennaio 1882 e negli articoli 92 a 99 del testo unico delle legge comunale e provinciale 30 dicembre 1888;

3° I delitti preveduti negli articoli 14, 15, 16 e dal 18 al 24 della legge 26 marzo 1848, e negli articoli corrispondenti della legge sulla stampa pubblicata nelle provincie napoletane e siciliane;

4° I delitti contro le libertà politiche preveduti nell'articolo 139 del Codice penale;

5° I delitti contro la libertà dei culti preveduti negli articoli 140 e 142 del Codice penale;

6° I delitti contro la libertà individuale, preveduti negli articoli 145 e 147 del Codice penale;

7° Il delitto contro la inviolabilità del domicilio, preveduto nell'articolo 158 del Codice penale;

8° Il delitto contro la inviolabilità dei segreti, preveduto nell'articolo 162 del Codice penale;

9° I delitti contro la libertà del lavoro, preveduti negli articoli 165 e 147 del Codice penale;

10. Gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, preveduti negli articoli 182 e 183 del Codice penale;

11. L'omicidio volontario preveduto nell'articolo 366 del Codice penale;

12. L'omicidio volontario preveduto negli articoli 364 e 365, e negli articoli 367 a 370 del Codice penale, salvo che l'istruzione abbia rilevato l'esistenza di alcuna delle circostanze indicate negli articoli 47, 48, 50, 54, 56, 376 capoverso, 377, 378 e 379 del Codice medesimo;

13. L'aborto procurato, la calunnia, la falsità in giudizio, l'eccitamento alla guerra civile, i delitti contro l'incolumità pubblica e quelli contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, in tutti i casi nei quali sia stabilita dalla legge una pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ai cinque anni, e salvo che l'istruzione abbia rilevato l'esistenza di alcuna delle circostanze indicate al precedente numero 12.

37. Sono di competenza della Corte penale:

1° I delitti contro la libertà individuale, preveduti negli articoli 146 e 148 del Codice penale;

2° Il peculato, la concussione e la corruzione;

3° La violenza e la resistenza all'autorità, prevedute negli articoli 187 a 189 del Codice penale;

4° La violazione dei sigilli e le sottrazioni da luoghi di pubblico deposito, preveduti dagli articoli 201 e 202 del Codice penale;

5° Il millantato credito presso pubblici ufficiali;

6° L'inadempimento di obblighi e le frodi nelle pubbliche forniture;

7° La calunnia e la falsità in giudizio, salvo i casi di competenza della Corte di assise, e la prevaricazione;

8° La evasione preveduta negli articoli 226 e 232 del Codice penale;

9° Il duello;

10. La istigazione a delinquere;

11. L'associazione per delinquere;

12. L'eccitamento alla guerra civile, i corpi armati e la pubblica intimidazione;

13. Le falsità in monete e carte di pubblico credito, i sigilli, bolli pubblici e loro impronte, in atti, in passaporti, licenze e certificati commesse da pubblici ufficiali, prevedute negli articoli 256, 257, 258, parte prima, 260, 264 a 272, 275 a 284, e 287 del Codice penale, e la falsa attestazione preveduta nel 2°, 3° e 4° capoverso dell'articolo 289;

14. Le frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti, prevedute negli articoli 293, e 296 a 299 del Codice penale;

15. I delitti contro l'incolumità pubblica, preveduti negli articoli 300 a 310, nel capoverso dell'articolo 311, negli articoli 312, 314, 317, 318, 325 e 326 del Codice penale, salvo i casi di competenza della Corte d'assise;

16. I delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, tranne quelli indicati negli articoli 338 e 339 del Codice penale;

17 L'omicidio nei casi in cui esso non è di competenza della Corte d'assise;

18. La lesione personale nel caso del n. 2 dell'articolo 372 del Codice penale;

19. Il procurato aborto nei casi in cui esso non è di competenza della Corte d'assise;

20. L'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse, ovvero in pericolo, tranne il caso dell'articolo 389 Codice penale;

21. La rapina, la estorsione, il ricatto;

22. La truffa nei casi del capoverso dell'articolo 413 e degli articoli 414 e 415 del Codice penale e la ricettazione di cose derivanti dai detti reati;

23. La bancarotta fraudolenta;

24. I reati preveduti nell'articolo precedente, sempre che l'imputato non abbia chiesto il giudizio della Corte d'assise.

38. Sono di competenza del tribunale penale i delitti preveduti nel Codice penale non compresi negli articoli 36, 37 e 39.

I delitti seguenti possono essere mandati al giudizio del pretore nei casi meno gravi, salvo al tribunale il riesame delle sentenze secondo le norme del § 1, titolo 6°, libro 3°:

1° La deturpazione di cose destinate al culto o nei cimiteri, preveduta nell'articolo 143 del Codice penale;

2° Le minacce prevedute nella prima parte e nel capoverso dell'articolo 156 del Codice penale;

3° La usurpazione dei titoli ed onori, preveduta nell'articolo 186 del Codice penale;

4° Gli oltraggi e gli atti di violenza contro l'autorità, preveduti negli articoli 194 e 195 del Codice penale;

5° La sottrazione di cose pignorate o sequestrate, preveduta nell'articolo 203 del Codice penale;

6° Il rifiuto di uffici legalmente dovuti, preveduto nell'articolo 210 del Codice penale;

7° La inosservanza di pena, preveduta nell'articolo 234 del Codice penale;

8° La spendita di monete false ricevute in buona fede, preveduta nel capoverso dell'articolo 258, l'alterazione e l'uso di biglietti di strade ferrate e di altri mezzi di trasporto, preveduta nell'articolo 273, la falsa attribuzione di atti, attestati e certificati, preveduta nell'articolo 292 del Codice penale;

9° La frode al commercio, preveduta nell'articolo 295 del Codice penale;

10° La vendita di sostanze alimentari o altre cose nocive alla salute, preveduta nell'articolo 320 del Codice penale;

11° L'oltraggio al pudore, preveduto negli articoli 338 e 339 del Codice penale;

12° Le lesioni volontarie prevedute nella prima parte dell'articolo 372, le lesioni colpose prevedute nel numero 2° e nella corrispondente disposizione del-

l'ultimo capoverso dell'articolo 375, le lesioni commesse in rissa prevedute nello articolo 379, n. 2, e lo sparo d'arma da fuoco in rissa, preveduto nell'articolo 380 del Codice penale;

13° Le ingiurie, prevedute nel 2° capoverso dell'articolo 395 del Codice penale;

14° Il furto semplice, la truffa e l'appropriazione indebita non qualificate, preveduti negli articoli 402, 413 prima parte, 414, 417 e 420, la ricettazione di cose derivanti dai detti reati preveduta nell'articolo 421 e il danneggiamento preveduto nell'articolo 424 prima parte e nella corrispondente disposizione dell'articolo 426 del Codice penale;

39. Sono di competenza del pretore:

1° La soppressione dei segni di francobolli, marche e uso di oggetti così alterati, e le false attestazioni e registrazioni prevedute negli articoli 274 e 288 del Codice penale;

2° L'uso e la detenzione di misure e di pesi con impronta legale alterata o contraffatta, preveduti nell'articolo 294 del Codice penale;

3° La vendita di sostanze alimentari non genuine, preveduta nell'articolo 322 del Codice penale;

4° La omessa rivelazione all'autorità, preveduta nell'articolo 389 del Codice penale;

5° Le ingiurie, prevedute nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 156 del Codice penale;

6° Le lesioni personali, prevedute nell'ultimo capoverso dell'articolo 372 e nel numero 1° dell'articolo 375 del Codice penale;

7° I delitti contro la proprietà, preveduti nell'articolo 405, nel capoverso dell'articolo 426, e negli articoli 427 a 430 del Codice penale;

8° Le contravvenzioni, prevedute nel Codice penale.

40. I reati preveduti nelle leggi speciali sono:

di competenza della Corte penale, quando per essi è stabilita una pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo a tre anni, o una pena pecuniaria superiore nel massimo a diecimila lire;

di competenza del pretore quando il massimo indicato nella legge non superi tre mesi di pena restrittiva della libertà personale o mille lire di multa;

di competenza del tribunale in ogni altro caso.

Per i reati preveduti nelle leggi speciali che siano d'indole politica, o che importino una pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo a cinque anni, l'imputato ha il diritto di chiedere il giudizio della Corte d'assise.

§ 2. — Della competenza per territorio.

41. È competente per la istruzione e per il giudizio, il giudice del luogo in cui fu commesso il reato.

41 *bis*. Il giudice che abbia cominciato a procedere alle indagini e alla istruzione, qualora gli risulti la sua incompetenza per ragione di territorio, trasmetterà tosto gli atti raccolti al giudice competente.

Se tale circostanza non risulti dai primi atti e non si verifichi la ipotesi dello articolo seguente, saranno compiute le indagini o la istruzione, e si provvederà nella ordinanza di rinvio o nell'atto di accusa o di citazione, alla designazione dell'autorità competente a giudicare anche per ragione di territorio.

42. Il magistrato del luogo del commesso reato, finchè non sia pronuuziata la ordinanza di rinvio, o spedito l'atto di citazione o di accusa, può sempre richiamare gli atti del processo, pendente presso altro magistrato, salvo quanto è disposto negli articoli 51 e seguenti.

In tal caso, se la istruzione fu iniziata con procedimento formale, dovrà continuarsi tale forma di procedimento.

43. Qualora non risulti dalla compiuta istruzione il luogo in cui fu consumato il reato, o trattisi di reato continuato, sarà competente a giudicare l'autorità giudiziaria del luogo in cui avvennero i più gravi atti di esecuzione.

44. Qualora non si conosca il luogo dove fu commesso il reato, e l'imputato sia cittadino italiano, ovvero sia straniero che abbia avuto residenza fissa per oltre un anno nel Regno, sarà competente a giudicare l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'imputato ebbe domicilio o dimora in tempo prossimo al reato, e in caso contrario, l'autorità del luogo in cui fu compiuta la istruzione.

45. Se il reato fu commesso in estero territorio da un cittadino italiano, ovvero da uno straniero che ebbe residenza fissa oltre l'anno nel Regno, sarà applicabile la disposizione dell'articolo precedente.

Se però il reato fu commesso in estero territorio da uno straniero che non ebbe residenza fissa oltre l'anno nel Regno, sarà dalla Corte di cassazione designata l'autorità giudiziaria per il giudizio.

46. Quando il reato sia stato commesso sul confine di due giurisdizioni, sarà competente a giudicare l'autorità giudiziaria del luogo in cui furono iniziati i primi atti dal magistrato competente per materia ad istruire.

§ 3. — Della competenza per continenza e connessione di reati.

47. Vi è continenza, quando il nesso tra la responsabilità di più persone che hanno concorso ad un reato, ovvero tra più reati commessi da una o più persone, sia tale da non essere possibile scinderne la prova senza il pericolo di una contraddizione di giudicati.

Si reputa esservi continenza:

1° quando più persone siano imputate di uno stesso reato, come autori, complici o favoreggiatori;

2° quando tra più reati commessi dalla stessa persona o da persone diverse, alcuni servirono di mezzo per commetterne o facilitarne altri o per assicurarne la impunità.

48, 49 e **50.** Può dichiararsi la connessione tra i reati, quando, fuori delle ipotesi prevedute nell'articolo precedente:

1° una stessa persona sia imputata di diversi reati;

2° più persone siano imputate di reati diversi, commessi nelle medesime

circostanze di tempo e di luogo, e davanti agli stessi testimoni, in modo che sia opportuna la riunione dei giudizi.

51. In ogni caso in cui l'autorità giudiziaria che procede ritenga che vi sia continenza o connessione tra più cause, essa dovrà compiere la istruzione in modo che si possa disporre unico giudizio.

Tuttavia se si tratti di reati connessi, potrà disporsi la separazione dei giudizi, quando i reati siano di indagine o di gravità molto diversa, o quando per l'eccessivo numero degli imputati o per non prolungare troppo la detenzione preventiva di alcuno degli arrestati, o per altri gravi ragioni, sia opportuno procedere al pronto giudizio per alcuno dei reati medesimi.

52. Quando un'autorità giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari o della istruzione, scopra alcun reato per cui vi sia continenza o connessione con quello per il quale procede, che sia di sua competenza per materia, ovvero di competenza di un'autorità giudiziaria di ordine inferiore, per il quale non siasi proceduto da altra autorità giudiziaria, estenderà l'istruzione o le informazioni preliminari anche a questo reato, seguendo unica forma di procedimento.

53. In ogni altro caso, in cui l'autorità istruttoria abbia notizia di altri reati per i quali vi sia continenza o connessione con quelli per cui procede altro magistrato competente per territorio, o per i quali sia competente un'autorità giudiziaria di ordine superiore, quella dovrà compiere le indagini o l'istruzione, trasmettendo senza ritardo all'altra autorità che procede, notizia degli atti compiuti, della natura delle imputazioni, del nome degli imputati e di tutte le circostanze sulle quali essa crede fondate le ragioni di connessione o continenza.

L'autorità giudiziaria, cui spetti, secondo le norme del procedimento, formulare l'atto di citazione o di accusa, o pronunziare l'ordinanza di rinvio, può, anche immediatamente, richiedere la trasmissione degli atti dalle altre autorità giudiziarie; in ogni altro caso queste dovranno trasmetterli, dopo avere compiuta l'istruzione o la indagine preliminare.

54. Compiute le indagini o l'istruzione, se a giudicare di tutti i reati sia competente il pretore, gli atti saranno a lui trasmessi. Se i diversi reati siano tutti di competenza del tribunale, o delle corti, gli atti saranno trasmessi al procuratore del Re, presso il tribunale competente a giudicare, o che dipende dalla corte competente, secondo le norme degli articoli seguenti.

55. In tutt'i casi in cui abbia luogo la riunione dei giudizi, qualora i diversi reati commessi dalla stessa persona o da persone diverse siano per materia, od anche per materia e territorio, di competenza di diverse autorità giudiziarie, sarà competente a giudicare di tutti i reati l'autorità giudiziaria di grado superiore, o la Corte di assise, nel caso che per uno dei reati l'imputato abbia diritto di chiedere, ed abbia chiesto, il giudizio avanti di essa.

56. In tutt'i casi in cui debba aver luogo la riunione dei giudizi, qualora i diversi reati commessi dalla stessa persona o da persone diverse, siano della stessa competenza per materia, e di competenza per territorio di diverse autorità giudiziarie, sarà competente per tutti i reati l'autorità giudiziaria nel cui territorio fu-

rono commessi i reati più gravi; e nel caso che tutti i reati siano della stessa gravità, sarà competente l'autorità giudiziaria nel cui territorio fu commesso il maggior numero di reati.

Se però alcuni dei reati vennero commessi in estero territorio, saranno competenti le autorità giudiziarie del Regno competenti per gli altri reati, serbate per le varie autorità giudiziarie le norme predette.

57. Sono reati più gravi quelli, per i quali è stabilito un genere di pena più grave o una pena di più lunga durata; quando per i vari reati siano stabilite pene della stessa gravità, si reputano più gravi quelli per i quali venne spedito mandato di cattura, o venne eseguito l'arresto legittimo degl'imputati.

58. Sempre che abbia avuto luogo la riunione delle cause, qualora l'autorità giudiziaria pronunci sentenza di non farsi luogo a procedimento o di assoluzione per il reato più grave o per la più grave imputazione, per cui fu investita della cognizione degli altri reati e delle altre imputazioni, dovrà ritenere la causa e pronunziare sentenza anche su di questi.

59 e **60**. Quando si fosse proceduto da diverse autorità giudiziarie a distinti giudizi per reati commessi dallo stesso imputato, sarà determinata la condanna definitiva ai sensi degli articoli 67, 68 e seguenti del Codice penale, dopo che tutte le sentenze siano divenute irrevocabili.

Tale provvedimento sarà dato, in Camera di consiglio, dal magistrato che sarebbe stato competente, quando si fosse proceduto ad unico giudizio; e nel caso che questo magistrato fosse la Corte di assise, sarà competente la sezione della Corte di appello, di cui fa parte il presidente della Corte di assise.

§ 4. — Della competenza speciale per determinate persone.

60 *bis*. È competente la Corte penale per il giudizio sui delitti che non siano di competenza della Corte di assise, attribuiti alle seguenti persone:

1° grandi ufficiali dello Stato;

2° deputati al Parlamento nazionale;

3° vescovi ed alti dignitari della Chiesa;

4° membri del Consiglio di Stato o della Corte dei conti;

5° generali dell'esercito ed ufficiali della marina dello stesso grado, prefetti e direttori generali;

6° funzionari dell'ordine giudiziario.

60 *ter*. Qualora si tratti di giudicare un Magistrato giudicante o funzionario del Ministero Pubblico che eserciti le sue funzioni presso quella Corte d'appello a cui appartiene la Corte penale che sarebbe competente per il giudizio, la Corte di cassazione designa un'altra Corte penale.

60 *quater*. Se un magistrato debba rispondere di contravvenzione per la quale sarebbe competente il Tribunale presso cui egli esercita le sue funzioni od un Pretore della stessa circoscrizione, la Corte di cassazione designa un altro Tribunale o Pretore. Qualora il Magistrato imputato di contravvenzione sia un membro della Corte d'appello o della Procura generale presso la Corte di ap-

pello da cui dipende il Tribunale od il Pretore che sarebbe competente per il giudizio, la Corte di cassazione designa un Tribunale od un Pretore in un altro distretto di Corte di appello.

Se un Pretore o Vice-Pretore debba rispondere di contravvenzione nel territorio in cui esercita la sua giurisdizione, è competente per il giudizio il Tribunale penale da cui egli dipende.

Capo II. — *Della declinatoria di foro, del regolamento di competenza e di giurisdizione.*

61. Non può dedursi la incompetenza dell'autorità giudiziaria procedente ad istruzione, se non nei casi nei quali è prescsitto o può chiedersi il procedimento formale.

62. Nel procedimento formale, il Giudice istruttore non potrà di ufizio o su richiesta del Pubblico Ministero, dichiarare la propria incompetenza o desistere dal procedimento iniziato, dopo aver fatto notificare citazione all'imputato, o spedito contro di lui mandato di cattura.

63. L'imputato può dedurre la incompetenza del Giudice istruttore fino al giorno fissato per l'interrogatorio, ed anche dopo, quando non sia stato regolarmente citato.

In nessun caso potrà dedursi la incompetenza dell'istruttoria, dopo la pronunzia dell'ordinanza di rinvio.

64. Nel pubblico giudizio, la incompetenza per territorio non può essere dichiarata di ufficio.

L'imputato comparso deve dedurla al più tardi nel suo interrogatorio.

Il Magistrato innanzi al quale tale eccezione è dedotta dovrà esaminarla preliminarmente, sulla base dei fatti risultanti dall'ordinanza di rinvio, o dall'atto di citazione o di accusa.

65 e **66**. La incompetenza per materia dell'autorità giudicante deve essere dichiarata di ufficio o su domanda del Pubblico Ministero o delle parti, in qualunque stadio del giudizio, fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile, salvo ciò che è disposto negli articoli 34 e 594.

67. Ove tra più autorità giudiziarie, istruttorie o giudicanti sorga contestazione intorno alla competenza di istruire o giudicare i medesimi reati, e tale contestazione non cessi in virtù di dichiarazione emessa da una delle autorità, sulla richiesta ad essa fatta o di uffizio, avrà luogo il regolamento di competenza.

Non si reputa che vi sia contestazione tra le autorità istruenti, allorchè non si tratta che di assumere informazioni preliminari urgenti, o di procedere a semplici atti conservativi.

68. Ove più autorità giudiziarie, istruttorie o giudicanti, una delle quali necessariamente è quella competente, abbiano dichiarato la propria incompetenza mediante decisioni che non possono più essere impugnate, avrà luogo il regolamento di competenza.

69. Ha luogo altresì il regolamento di competenza:

1° quando tra le diverse autorità giudiziarie, innanzi alle quali furono istituiti distinti procedimenti preliminari o distinti giudizi per reati, che alcuna di esse creda continenti o connessi, sorga contestazione sulla riunione dei procedimenti preliminari o dei giudizi;

2° quando l'imputato si opponga all'atto di accusa o all'ordinanza di rinvio, che abbia disposta la riunione o la separazione dei giudizi per reati continenti o connessi.

70. Il regolamento di competenza tra diverse autorità giudiziarie, salvo quanto è disposto per il caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 595, sarà definitivamente dichiarato dall'autorità giudiziaria giudicante immediatamente ad esse superiore.

Questa deciderà a quale magistrato debba appartenere la istruzione o la decisione di una causa penale, e se debba esservi riunione dei procedimenti o dei giudizi contro più imputati, o per più reati, per ragione di continenza o connessione.

71. L'istanza per il regolamento di competenza può essere promossa dal Pubblico Ministero, dall'imputato o dalla parte civile, e dev'essere proposta innanzi all'autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo precedente, con ricorso motivato munito dei documenti.

L'imputato che non sia in istato di arresto, dovrà, ove ricorra, eleggere domicilio nel luogo in cui risiede una delle autorità in conflitto, indicandolo nel ricorso. Lo stesso obbligo è imposto alla parte civile.

72. L'autorità giudiziaria competente a pronunziare il regolamento di competenza, dichiarerà, udito il Pubblico Ministero, se il ricorso sia ammessibile; se ritiene che esso non riguardi casi che possano dar luogo a regolamento di competenza, rinvia la causa al magistrato competente ad istruire o a giudicare.

73. Qualora l'autorità giudiziaria ritenga ammessibile il ricorso, ne ordinerà la comunicazione alle autorità giudiziarie in conflitto, ingiungendo all'una e all'altra di dare il loro avviso motivato.

Queste comunicazioni si faranno per mezzo del Pubblico Ministero. Esse faranno sospendere il giudizio pubblico, non il procedimento preliminare, meno l'atto di accusa e l'ordinanza di rinvio.

74. Nell'ordinanza di comunicazione si farà menzione sommaria degli atti, dai quali è nata la contestazione, e si prefiggerà il termine entro cui le autorità giudiziarie in conflitto dovranno trasmettere nella cancelleria, con i pareri motivati, gli atti del processo, o se trattisi di autorità istruttoria, un rapporto sui medesimi atti.

Questa ordinanza sarà notificata, a diligenza del pubblico ministero, alle parti interessate che non abbiano ricorso. Esse potranno presentare le loro osservazioni alla cancelleria delle Corti o dei Tribunali nel termine di otto giorni.

75. L'autorità giudiziaria competente pronunzierà il regolamento di competenza in seguito alla relazione della causa che si farà dal giudice a ciò delegato, e sentito il Pubblico Ministero.

La sentenza sarà, a cura del Pubblico Ministero, comunicata alle autorità giudiziarie in conflitto.

76. Allorchè sorga contestazione fra l'autorità giudiziaria e le militari od altre autorità speciali nei casi degli articoli 67, 68, 69, si procederà al regolamento della giurisdizione nel modo stabilito dai precedenti articoli.

Sarà competente a pronunziarlo la Corte di cassazione.

Capo III. — *Ricusazione e astensione dei magistrati.*

77. Si può ricusare un magistrato per le cause seguenti:

1° se egli abbia nel processo un interesse personale;

2° se sia parente od affine dell'imputato o del querelante, fino al quarto grado inclusivamente;

3° se abbia dato precedentemente per iscritto il suo parere su fatti che sono oggetto della imputazione;

4° se nei cinque anni precedenti vi sia stato procedimento penale contro l'imputato o il querelante in seguito di denunzia o querela del magistrato che si ricusa;

5° se penda una lite civile fra il magistrato, sua moglie od i suoi parenti od affini in linea retta da una parte, e l'imputato o il querelante dall'altra parte;

6° se il magistrato sia tutore, protutore, curatore, erede presunto o donatario, padrone o commensale abituale dell'imputato o del querelante.

78. Si può altresì ricusare, nel giudizio pubblico, il giudice che abbia preso parte alla istruzione del processo, salvo che egli abbia proceduto solo a constatazioni di fatto, od all'esame di testimoni non citati dal Pubblico Ministero all'udienza.

79. Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, un magistrato può essere ricusato soltanto per fatti da cui nasca un grave e fondato sospetto di parzialità.

80. Possono essere ricusati i magistrati giudicanti, quelli di istruzione, ed il procuratore del Re. Quest'ultimo però potrà essere ricusato soltanto nei casi dell'articolo 77.

81. La ricusazione può essere proposta dal Pubblico Ministero, dall'imputato e dalla parte civile.

82 Sulla proposta ricusazione deciderà la Corte di cassazione quando sia ricusato uno dei suoi membri; in ogni altro caso il giudizio spetterà alla Corte di appello, escluso sempre l'intervento del magistrato ricusato.

83. Nei giudizi pubblici la ricusazione dovrà proporsi con atto da presentarsi alla cancelleria della Pretura, del Tribunale o della Corte cui appartenga il magistrato ricusato, al più tardi ventiquattr'ore prima dell'udienza, sotto pena di decadenza.

Nelle informazioni preliminari e nella istruzione, la ricusazione può essere proposta fino a ventiquattr'ore dopo l'interrogatorio.

84. Quando il motivo di ricusazione debba risultare da prova scritta, saranno i documenti relativi uniti all'atto di ricusazione, che sarà motivato e sottoscritto dal richiedente o da persona munita di regolare mandato. La sottoscrizione dell'imputato dovrà essere autenticata dal suo difensore o da un notaro.

Quando il motivo sia fondato sopra fatti da provarsi, debbono tali fatti essere indicati in tutte le loro particolarità, e se il motivo della ricusazione sia quello indicato nell'articolo 79, la istanza non sarà ricevuta senza il deposito di una cauzione di lire duecento da farsi nell'atto di presentazione del ricorso.

85. Il cancelliere presenterà o trasmetterà immediatamente l'atto di ricusazione al presidente della Corte di appello o di Cassazione.

Se l'istanza è inammessibile a norma degli articoli precedenti, sarà rigettata con ordinanza del presidente o di un consigliere da lui delegato, oltre a quanto trovasi disposto nell'articolo 88.

Se è ammessibile, sarà comunicata al magistrato ricusato, il quale in un termine stabilito farà per iscritto la sua dichiarazione sulla verità dei fatti.

86. Se il ricusato ammette i fatti addotti in appoggio della ricusazione, o se questi fatti sono provati e valgono a stabilire l'allegato motivo di ricusazione, la Corte, udito il Pubblico Ministero, ordinerà al magistrato di astenersi, e ordinerà se e in quale parte debbano ripetersi gli atti di istruzione già compiuti.

Se i fatti non sono ammessi dal ricusato, o non risultano dai documenti esibiti, la Corte potrà ammettere la parte che ricusa a fornire la prova in un termine perentorio, delegando un consigliere per la istruzione.

87. La ricusazione avrà effetto sospensivo per il giudizio, ma non per gli atti istruttorii, salvo per l'atto di accusa e l'ordinanza di rinvio.

88. L'imputato o la parte civile, la cui ricusazione sia stata dichiarata inammessibile, sarà nella stessa ordinanza indicata nell'articolo 85, condannato ad un'ammenda estensibile a lire trecento.

Nel caso dell'articolo 79 sarà inoltre confiscata la cauzione, prescritta dall'articolo 84, ed il Pubblico Ministero procederà se ne sia il caso, per calunnia o per oltraggio ad un pubblico funzionario.

89. Ogni magistrato, che sappia di trovarsi in uno dei casi dell'articolo 77, deve dichiarare di astenersi dall'istruzione o dal giudizio.

Il magistrato, da cui dipende quello che vuole astenersi, potrà farlo sostituire da altro funzionario.

90. Ove il motivo di astensione non sembri fondato, ovvero non sia possibile la sostituzione per difetto di funzionari, il magistrato che intende astenersi presenterà ricorso per iscritto.

Provvederà sull'astensione il magistrato competente a decidere sulla ricusazione.

La Corte, ove trovi fondato il motivo, dispenserà il magistrato e provvederà alla sua sostituzione.

91. Quando al seguito dell'ordinanza che ammette la ricusazione o l'astensione dei magistrati giudicanti, questi non siano più in numero legale, sarà delegato per il giudizio altro collegio vacante.

Ove il ricusato sia un pretore, un procuratore del Re o un giudice istruttore, sarà incaricato il presidente del Tribunale di sostituire ad essi un giudice del Tribunale o un aggiunto giudiziario.

92. I giurati potranno essere ricusati, o potranno astenersi, nei casi indicati negli articoli 77, 78 e 79; sulla ricusazione od astensione provvederà la Corte d'assise prima della costituzione definitiva del giurì.

93. Non basta la semplice designazione di un giudice o di un funzionario del Pubblico Ministero nella lista dei testimoni presentata dalle parti nel giudizio pubblico, per ottenerne la esclusione dalla causa.

L'Autorità giudiziaria a cui spetta di ridurre la lista dei testimoni, ai sensi dell'articolo 525, dovrà preventivamente accertare se la deposizione del funzionario citato abbia realmente una influenza sulla causa, e solo in questo caso consentirà la citazione del medesimo, e quindi la sua astensione dal giudizio.

Capo IV. — *Della rimessione delle cause da una ad altra Autorità istruttoria o giudiziaria.*

94. Quando gravi condizioni di sicurezza pubblica, ovvero legittimi sospetti di pressioni o coercizioni sui magistrati, sui giurati o sui testimoni nel luogo in cui dovrebbe seguire la istruzione o il dibattimento, diano fondati motivi a dubitare della serena imparzialità del giudizio, avrà luogo la rimessione ad altro magistrato istruente o giudicante.

95. La rimessione per motivo di sicurezza pubblica deve essere proposta dal prefetto o da chi ne fa le veci, con istanza diretta al Pubblico Ministero. Questi, ove la creda fondata, la promuoverà innanzi all'autorità giudiziaria.

La rimessione per legittimo sospetto può essere proposta, oltre che dal Pubblico Ministero, dall'imputato e dalla parte civile.

96. La rimessione delle cause penali, sia nel periodo della istruzione, sia in quello del giudizio davanti un tribunale od un pretore, sarà disposta dalla Corte di appello, dalla quale dipende il tribunale, il pretore o il giudice istruttore.

La rimessione delle cause vertenti innanzi a una Corte penale o di assise sarà disposta dalla Corte di cassazione.

97. Il procuratore generale presso la Corte, l'imputato o la parte civile, che intendono proporre la rimessione, dovranno presentare la loro domanda alla Corte per mezzo di ricorso motivato, al quale uniranno i documenti che la giustificano.

Il ricorso delle parti dev'essere sottoscritto da esse, o da persona munita di regolare mandato.

98. Qualora il ricorso per la rimessione sia stato proposto dall'imputato o dalla parte civile, la Corte, quando non lo dichiari inammessibile, ne ordinerà la comunicazione al Pubblico Ministero.

Questi potrà richiedere al magistrato o al presidente del Collegio, dal quale è stata chiesta la rimessione, il parere scritto, con ogni altro schiarimento sulla verità dei fatti addotti

La Corte potrà, ove lo creda opportuno e prudente, disporre la comunicazione del ricorso alle parti private non ricorrenti, assegnando ad esse un termine per produrre le loro osservazioni.

99. La Corte pronunzierà definitivamente in Camera di consiglio sul rapporto del consigliere delegato dal presidente, c sentito il Pubblico Ministero con sentenza non motivata.

100. Qualora la Corte ritenga fondato il ricorso, designerà l'autorità giudiziaria che dovrà occuparsi della causa.

Nel caso che il ricorso sia stato proposto dal Pubblico Ministero o dalla parte civile, la Corte designerà ancora due altri pretori, tribunali o Corti di assise.

L'imputato avrà il diritto della scelta, facendone dichiarazione, fra tre giorni dalla notificazione della sentenza, innanzi al Pubblico Ministero. In difetto di scelta in tale termine, la causa sarà rimessa all'autorità giudiziaria destinata dalla Corte.

101. La richiesta del parere scritto di cui all'articolo 98, farà sospendere il giudizio pubblico, non il procedimento preliminare, salvo l'atto di accusa e l'ordinanza di rinvio.

La sentenza che pronunzia la rimessione dovrà dichiarare se, ed in qual parte debbano ripetersi gli atti d'istruzione già compiuti.

102. La sentenza della Corte sarà notificato a diligenza del Pubblico Ministero e, secondo i casi, alla Corte, al tribunale o al pretore, davanti cui verte la causa, od al magistpato incaricato dell'istruzione; e qualora la rimessione sia stata pronunziata, verrà ad essi disposto di trasmettere gli atti al magistrato destinato dalla Corte.

La sentenza sarà nello stesso modo notificata alle parti.

103. La sentenza che rigetta la domanda di rimessione, non impedirà al Pubblico Ministero o alle parti di proporre una nuova domanda, se questa sia fondata su fatti sopravvenuti.

TITOLO III.

Dei difensori.

104. Possono essere scelti come difensori legali dall'imputato, o dalla parte civile, gli avvocati e i procuratori legalmente esercenti, e i professori di diritto insegnanti in una Università italiana.

Ove il procedimento o la causa presenti questioni che richiedano speciali cognizioni od abilità, l'imputato o la parte civile potrà scegliere altresì difensori tecnici nel novero delle persone abili alla funzione di periti.

In nessun caso le parti si potranno fare rappresentare da persone che notoriamente esercitano la professione di mandatario presso gli uffici giudiziari, e il magistrato dovrà ordinarne l'esclusione.

105. Qualora l'imputato non abbia difensore nei casi nei quali l'assistenza ne è necessaria, ovvero quando è dato obbligo o facoltà all'autorità giudiziaria di

nominarne uno di ufficio, questa lo sceglierà tra le persone indicate nell'articolo precedente od anche fra gli uditori giudiziari.

106. Anche nei casi in cui l'assistenza del difensore non è necessaria, o non è dato obbligo o facoltà all'autorità giudiziaria di nominare di ufficio il difensore, l'imputato non potrà farsi assistere da persone non aventi la qualità legale di difensore ai sensi dell'articolo 104.

107. La legge stabilisce i casi nei quali, durante la istruzione o nel pubblico giudizio, l'assistenza del difensore è prescritta sotto pena di nullità, od è consentita, ed i modi nei quali essa deve essere esercitata.

108. Quando non vi sia incompatibilità di difesa di più imputati od accusati o di due o più querelanti costituiti parte civile, questi possono essere assistiti da uno stesso difensore. Se sorge dubbio sulla incompatibilità, e questa sia dedotta e sufficientemente dimostrata dagli atti, l'autorità giudiziaria dovrà provvedere ai sensi del primo capoverso dell'articolo 538.

109. I difensori scelti o nominati di ufficio dovranno prestare il loro ministero agli imputati od accusati con diligenza ed assiduità.

Essi sono obbligati a tenere il più rigoroso silenzio su quanto ad essi è stato segretamente confidato dai loro difesi.

110. È vietato ai difensori di ricevere in casa i testimoni o periti e di avere colloqui con essi, dalla loro citazione fino a che rendano le loro deposizioni.

In caso di contravvenzione, potranno essere puniti con ammenda da lire 50 a 500, da infliggersi dall'autorità giudiziaria innanzi a cui pende la causa, salvo le maggiori pene in caso di subornazione di testimoni.

111. Si potrà far luogo all'applicazione delle pene disciplinari, salvo le maggiori pene nel caso che il fatto possa costituire reato, contro il difensore che, nell'esercizio delle sue funzioni:

1° si allontani dal rispetto dovuto alla dignità dei giudici o a quella del proprio ufficio;

2° faccia allusioni od osservazioni oltraggiose per i magistrati che istruirono il processo;

3° ostenti, malgrado i richiami del magistrato, una esagerata deferenza verso l'imputato, al di là di quei sentimenti di conforto che merita un cittadino sottoposto a procedimento penale;

4° faccia contro periti o testimoni ingiuriose insinuazioni, varcando i limiti di una onesta difesa;

5° converta la sua difesa nell'apologia di fatti che la legge reputa criminosi.

112. In tutt' i casi nei quali per colpa del difensore diventi necessario il rinvio dell'udienza, sarà il difensore condannato, oltre alle pene disciplinari, alle spese che ne siano derivate, le quali saranno liquidate dalla stessa autorità procedente.

Ove da tale rinvio sia derivato un prolungamento della custodia dell'imputato, l'autorità giudiziaria potrà, secondo i casi, condannare il difensore anche ad una indennità verso l'imputato.

113 e **114**. Nel caso che la mancanza del difensore sia stata commessa durante l'istruzione, l'autorità procedente lo denunzierà al tribunale per l'applicazione delle pene disciplinari.

Ove la mancanza sia avvenuta in pubblica udienza davanti il pretore, il tribunale o una corte, oltre quanto è stabilito nell'articolo 552, si potrà dallo stesso magistrato procedere immediatamente, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, all'applicazione delle pene disciplinari.

La discussione avrà luogo a porte chiuse.

Se l'avvocato o procuratore è presente, sarà invitato ad esporre le sue discolpe.

Nel solo caso dell'articolo 112, ove egli non sia stato presente all'udienza, potrà fare opposizione fra tre giorni dalla notificazione innanzi allo stesso magistrato che ha pronunziato la sentenza.

115. Le pene disciplinari consistono nell'ammonizione e nell'ammenda da lire 50 a 500. Nel caso di recidiva potrà essere anche pronunziata la sospensione dalle funzioni di avvocato o procuratore per un tempo non minore di tre nè maggiore di sei mesi.

Contro le sole sentenze del pretore è ammesso il reclamo al tribunale nelle forme stabilite per il riesame.

TITOLO IV.

Dei termini.

116. I termini trascorsi i quali la legge stabilisce una decadenza o una nullità, sono perentori, e non possono essere prorogati dall'autorità giudiziaria se non nel caso dell'articolo 124.

Tali sono i termini stabiliti per impugnare i provvedimenti e le sentenze dell'autorità piudiziaria.

117. Nel computo del termine a giorni non si calcola il giorno dal quale è fissata la decorrenza del termine.

L'ultimo giorno del termine deve essere computato in questo.

Quando la legge prefigge il termine per presentare documenti o compiere atti giudiziari nella cancelleria o in qualsiasi altro pubblico uffizio, l'ultimo giorno decorre fino alle ore nelle quali, secondo i regolamenti, deve essere aperto il pubblico uffizio; ma se il giorno ultimo è festivo, il termine si compirà nel giorno feriale successivo.

118. L'abbreviazione dei termini non può essere pronunziata dall'autorità giudiziaria che nei casi espressamente indicati dalla legge, e con provvedimento motivato Può la parte, a cui favore è stabilito un termine, rinunziarvi.

Ogni nullità relativa all'osservanza dei termini è sanata dal silenzio della parte nell'interesse della quale ii termine è stabilito.

119. Sempre che la legge stabilisce un termine per la comparizione dell'imputato nell'istruzione o nel giudizio, ed egli dimori fuori del circondario nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, tale termine s'intende prorogato, di ses-

santa giorni, se egli dimori fuori d'Europa, di venti giorni, se dimori in Europa ma non in uno Stato limitrofo, ed in questo ultimo caso, di dieci giorni.

Se l'imputato dimora fuori del circondario, ma nel Regno, il termine si intenderà prorogato d'un giorno dopo la citazione per le distanze inferiori a duecento chilometri, e di due giorni per le distanze superiori, quando il luogo di dimora dell'imputato sia congiunto alla sede dell'autorità giudiziaria con ferrovia; ed in caso contrario, la proroga sarà di un giorno intiero per ogni trenta chilometri di via ordinaria, per il tratto non percorso da ferrovia. Il termine sarà prolungato di altri due giorni quando si debba traversare il mare.

120. I termini stabiliti nell'articolo precedente non possono essere, senza il consenso dell'imputato, diminuiti dal giudice: ma questi terrà conto in ogni caso delle difficoltà maggiori del viaggio, delle condizioni finanziarie dell'imputato, e di ogni altra circostanza, per concedere anche un termine più lungo perchè l'imputato possa senza grave danno comparire a tempo e difendersi.

121. Nel caso indicato nell'articolo 119, se vi è urgenza, il giudice può far citare con telegramma l'imputato fuori la sede della propria giurisdizione.

Il telegramma sarà diretto alla autorità giudiziaria del luogo od al regio console, che ne curerà la notificazione all'imputato nelle forme ordinarie. Dal giorno della consegna del telegramma decorrerà il termine indicato nell'articolo 119.

122. L'imputato non ha diritto al termine, durante l'istruzione, se non la prima volta che è chiamato a comparire dinanzi al magistrato, e non può ottenere la proroga del termine, se egli volontariamente si allontanò dal luogo della istruzione, dopo che seppe già iniziato il processo contro di lui.

Tuttavia se l'imputato, dopo il suo interrogatorio, ottenne dall'autorità procedente il consenso per il suo allontanamento dal luogo dell'istruzione, o se ciò gli fu imposto dall'autorità medesima, egli avrà diritto a nuovo termine, e alla proroga di esso, se il luogo della dimora dichiarato o stabilito sia fuori del circondario della sede dell'autorità procedente.

123. Nelle citazionl e notificazioni per affissione, l'autorità procedente potrà stabilire il termine secondo le circostanze, il quale non sarà mai più breve del termine ordinario.

124. Anche dopo la decorrenza del termine può esserne domandata la riapertura, quando l'istante, per un caso di forza maggiore, non abbia potuto osservare il termine, o quando, senza sua colpa, non abbia avuto avviso della notificazione, o quando non sia stato avvertito della decorrenza del termine nei casi nei quali l'avvenimento da parte dell'autorità giudiziaria è prescritto.

125. L'istanza per la riapertura del termine deve essere presentata fra tre giorni, dal momento in cui è cessato l'impedimento, con la indicazione e la dimostrazione delle cause che produssero la decadenza. Insieme alla istanza dovrà essere presentato l'atto tardivo.

126. Sulla istanza decide quella autorità giudiziaria, la quale nel caso che l'atto fosse stato compiuto in tempo utile, vi avrebbe provveduto, od avrebbe deciso sul merito della causa.

La decisione sulla riapertura del termine non è soggetta a gravame.

127. L'istanza per la riapertura del termine non sospende di pieno diritto la esecuzione dei provvedimenti o delle sentenze dell'autorità giudiziaria.

Questa però, se lo creda giusto, può ordinare la sospensione della esecuzione.

128. I funzionari dell'ordine giudiziario e i difensori sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutti i termini stabiliti dalla legge.

Quando la inosservanza dei termini debba ascriversi a loro grave negligenza, potranno, oltre alle misure disciplinari, essere soggetti a una ammenda nella misura indicata nell'articolo 115.

TITOLO V.

Delle nullità.

129. Oltre che nei casi espressamente indicati nella legge, possono essere annullati gli atti dell'autorità giudiziaria che manchino degli elementi che costituiscono l'essenza, e quelli che direttamente dipendono dagli atti dichiarati nulli, le decisioni sulle quali gli atti nulli hanno esercitato influenza, e quelle che siano state pronunziate da una autorità mancante di giurisdizione o illegalmente costituita.

130. L'annullamento degli atti e delle decisioni deve essere dichiarato dalla autorità giudiziaria competente, su reclamo delle parti proposto nei termini e nei modi stabiliti nella legge. L'annullamento non può essere pronunziato d'ufficio se non quando ciò sia stabilito espressamente dalla legge, o quando si tratti di violazione delle norme di giurisdizione o di competenza per ragione di materia.

131. Nei casi nei quali la nullità non può essere pronunziata d'ufficio, essa non sarà dichiarata quando sia manifesto che l'atto non abbia potuto esercitare influenza su qualche parte della decisione.

132. Salvo i casi nei quali la nullità deve essere pronunziata di uffizio, la inosservanza delle formalità specialmente prescritte nell'interesse dell'accusa o della difesa, negli atti da eseguirsi in contraddittorio delle parti, non trae la nullità degli atti medesimi quando la parte interessata non ne abbia in tempo utile reclamato l'osservanza.

133. Quando la legge non imponga l'obbligo di fare menzione nei verbali di determinate formalità o circostanze, si presume che gli atti eseguiti in contraddittorio delle parti, od alla presenza del Pubblico Ministero, siano compiuti regolarmente, a meno che non si abbia una prova esplicita dell'inadempimento o della omissione delle forme stabilite dalla legge.

Spetta alle parti, che intervengono ad un atto compiuto dall'autorità giudiziaria, di fare inserire nel verbale le dichiarazioni dirette a dimostrare la irregolarità degli atti, salvo all'autorità procedente di farvi seguire le opportune osservazioni.

134. Non può essere allegata a ragione di nullità di un atto, nel procedimento o nel giudizio, la mancanza di qualità legale nelle persone dei giudici, funzionari del Pubblico Ministero, cancellieri, difensori, se non quando essa venne rilevata e

sufficientemente dimostrata nel tempo in cui era possibile ripetere l'atto del quale si chiede l'annullamento.

La medesima disposizione è applicabile alla inosservanza di formalità, o di esclusioni dalla legge stabilite a riguardo dei testimoni o dei periti.

Nel dubbio si deve ritenere la loro capacità piena.

135. Gli atti di istruzione compiuti da una autorità incompetente non sono per ciò solo nulli.

Spetta in tale caso all'autorità competente, e, se sia stato elevato conflitto, all'autorità che pronunzia l'incompetenza, di decidere se e in quali parti tali atti debbano essere rinnovati o completati.

136. L'autorità giudiziaria che dichiari la nullità di un atto, ordinerà la ripetizione di esso e di quelli sui quali l'atto nullo ha esercitato influenza.

Quando si deduce come causa di annullamento l'innosservanza di un termine stabilito dalla legge per l'esercizio della difesa o dell'accusa, l'autorità giudiziaria, senza dichiarare la nullità degli atti, dovrà concedere un termine conveniente, nel quale le parti possano provvedere alla difesa delle proprie ragioni.

137. I funzionari dell'ordine giudiziario e i difensori sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le formalità stabilite dalla legge, ed è loro applicabile, in caso d'inosservanza delle medesime, la disposizione dell'articolo 128.

138. Quando le autorità giudiziarie credano chə sia opportuno, e sempre che ciò non torni di danno alla celerità ed alla economia dei giudizi, dovranno provvedere alla ripetizione anche degli atti irregolari o nulli, benchè la nullità sia sanata dal silenzio delle parti.

LIBRO II.

TITOLO I.

Dei funzionari che concorrono al procedimento istruttorio.

139. I funzionari che concorrono al procedimento istruttorio sono:

1° gli uffiziali di polizia giudiziaria;

2° il pretore;

3° il procuratore del Re presso il tribunale, e il procuratore generale presso la Corte d'appello;

4° il giudice istruttore e i magistrati ai quali la legge conferisce le stesse facoltà del giudice istruttore.

Capo I. — *Degli uffiziali di polizia giudiziaria.*

140. La polizia giudiziaria ha la missione di scoprire i reati, di raccoglienre le prove, di fornire all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possono menare allo accertamento degli autori, e di quelli che hanno partecipato ad un reato, e di assicurare gl'imputati alla giustizia.

141. La polizia giudiziaria è esercitata, nei limiti delle rispettive attribuzioni:

1ª dalle guardie campestri e dagli agenti di pubblica sicurezza;

2º dagli uffiziali e bassi uffiziali dei reali carabinieri, dagli applicati, delegati ed altri funzionari di pubblica sicurezza, dai sindaci o da chi ne fa le veci.

142. Qualora si tratti di reati relativi all'esercizio di un pubblico uffizio nell'amministrazione dello Stato, delle provincie o dei comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune, ovvero di reati riguardanti l'uffizio di notaio, le funzioni di polizia giudiziaria potranno essere rispettivamente esercitate da coloro, che la legge considera pubblici uffiziali, serbato l'ordine gerarchico.

143. I funzionari di polizia giudiziaria dipendono, quanto all'esercizio di queste loro funzioni, dall'autorità giudiziaria procedente, e quanto alla disciplina, oltre a ciò che è stabilito nei regolamenti speciali, dal procuratore del Re e dal procuratore generale.

144. È primo dovere dei funzionari di polizia giudiziaria, tosto che abbiano notizia della perpetrazione di un reato, di impedirne per quanto è possibile il compimento e di limitarne le conseguenze.

§ 1. – Delle guardie campestri e degli agenti di pubblica sicurezza.

145. Le guardie campestri sono incaricate principalmente, ciascuna nel distretto assegnato ad esse, o nei limiti dell'approvazione legalmente ricevuta, di ricercare ed accertare i reati, che avranno recato danno alle proprietà rurali.

Qualora si tratti di altri reati, esse avranno le stesse attribuzioni di polizia giudiziaria degli agenti di pubblica sicurezza.

146 e **147.** Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno:

1º accertare i reati di qualsiasi natura seguiti alla loro presenza;

2º ricercare ed accertare i reati perseguibili di uffizio, e quelli perseguibili a querela di parte denunziati dalla parte offesa o danneggiata, o commessi in danno di persone incapaci;

3º eseguire quanto ad essi viene ordinato per l'accertamento dei reati, dei loro autori, e per la carcerazione di costoro, dai magistrati incaricati del procedimento preliminare, o dai funzionari indicati nel n. 2 dell'articolo 141.

4º procedere all'arresto degli autori di reati nei casi dell'articolo 379.

148. Di tutte le operazioni da essi compiute o di tutte le indagini ad essi affidate, gli agenti di pubblica sicurezza e le guardie campestri dovranno redigere verbale e sottoscriverlo.

Nei verbali dovranno essere esposti con la maggiore esattezza i fatti svoltisi agli occhi degli agenti, ed essere indicati quelli, dei quali essi hanno avuto notizia. Saranno con tutta precisione, e previ diligenti accertamenti, notate le generalità degl'imputati e quelle dei testimoni, con tutte quelle indicazioni che rendano al giudice agevole la citazione dei medesimi.

Se si tratti di rivelazioni di persone, che essi non credano nominare, gli agenti dovranno esprimere se la persona sia degna di fede, quali ragioni ne

rendano attendibile la dichiarazione, e per quali plausibili motivi non possano rivelarne il nome, salvo al giudice di valutare tali circostanze e decidere sulla necessità e convenienza della designazione precisa del testimone.

Se più agenti concorsero a diverse operazioni notate nel medesimo verbale, dovrà indicarsi a quale delle operazioni concorse ciascun agente.

149. Salvo quanto è più specialmente stabilito nei casi di arresto, gli agenti e le guardie campestri dovranno trasmettere i verbali per contravvenzione ai pretori. Se si tratti di delitti, e nel luogo non risieda il tribunale, essi dovranno del pari trasmettere i verbali al pretore del luogo; ma se nel luogo risieda il Procuratore del Re, dovranno a costui rimettere i verbali riflettenti delitti, sempre che questi non siano di competenza del pretore.

§ 2. — Degli uffiziali e bassi uffiziali dei Reali Carabinieri, degli applicati, delegati ed altri funzionari superiori di pubblica sicurezza e dei Sindaci.

150. Gli uffiziali e bassi uffiziali dei Reali Carabinieri, gli applicati, delegati e funzionari superiori di pubblica sicurezza:

1° compiranno o faranno compiere sotto la loro direzione le funzioni affidate agli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 146;

2° riceveranno querele e denunzie di reati;

3° potranno ordinare l'arresto degli imputati nei casi dell'articolo 379.

151. In assenza dei funzionari predetti e del pretore, o quando si tratti di reato grave e flagrante, i sindaci o coloro che ne fanno le veci potranno esercitare le funzioni enunciate nell'articolo precedente.

Se la celerità delle operazioni lo consente, essi si faranno assistere dal segretario comunale.

152. In tutte le loro operazioni, i funzionari indicati negli articoli 150 e 151 faranno, quando ciò sia possibile, intervenire due testimoni, uniformandosi a ciò che è prescritto dai regolamenti particolari che li riguardano.

Di tutte le operazioni compiute sarà redatto verbale sottoscritto da tutti i funzionari che vi presero parte, e da quelli che intervennero all'atto.

153. I funzionari suindicati dovranno, massime nei reati più gravi, porre ogni diligenza nel ricercare i precedenti dell'imputato, la sua condizione economica e sociale, la opinione di cui gode, le sue relazioni personali e di famiglia, e tutte quelle notizie che per la specialità dei casi può essere opportuno di fornire all'Autorità giudiziaria. Essi dovranno a tale scopo fare ricerche presso l'Autorità di polizia del luogo di origine dell'imputato o di qualunque altro luogo ove ad essi risulti che l'imputato abbia avuto lunga dimora.

Comunicheranno all'Autorità giudiziaria procedente, anche dopo la trasmissione degli atti, il risultato delle loro indagini, alligando per estratto copia del registro tenuto dall'Autorità di pubblica sicurezza, se in questo si trovi annotato il prevenuto.

154. I funzionari suindicati dovranno, in tutti i casi, preparare gli elementi delle informazioni e della istruzione, in modo che l'Autorità giudiziaria possa ra-

pidamente indagare e istruire. Essi devono accertare quelle prove, che potrebbaro andare disperse fino all'intervento dell'Autorità giudiziaria competente.

155. Se i predetti funzionari interroghino testimoni, dovranno sommariamente riferire il contenuto delle risposte nel verbale, nel quale enuncieranno con ogni precisione quelle indicazioni che rendano agevoli all'Autorità giudiziaria di citarli.

Allorchè un reato ha lasciate tracce apparenti, e vi sia pericolo che queste si disperdano, i funzionari predetti dovanno senza ritardo accertarle. Essi provvederanno alla conservazione delle medesime, e dei corpi del reato sino all'arrivo dell'Autorità competente ad indagare o ad istruire.

156. I funzionari medesimi, dovranno, senza ritardo, trasmettere i verbali ricevuti dagli agenti inferiori e gli atti da essi compiuti; al pretore, se nel Comune non risiede il procuratore del Re, e qualora questi vi risieda, al pretore o al procuratore del Re, secondo che dai primi atti il reato apparisca di competenza del pretore, o di altra Autorità giudiziaria di ordine superiore.

Essi uniranno agli atti un rapporto sulle circostanze tutte del reato, da essi conosciute ed accertate.

Qualora trattisi di un reato di molta gravità, senza soprassedere dalle investigazioni più urgenti e dagli atti conservativi delle tracce del reato, ne daranno nel modo più sollecito avviso al pretore ed al procuratore del Re, ancora che questi non risiedano nel Comune, ove avvenne il reato.

157. Dopo la trasmissione degli atti o la presentazione dell'imputato, i funzionari indicati nel presente paragrafo dovranno astenersi da ulteriori atti di istruzione, eccetto per quelli indicati nell'articolo 153, quando non ne abbiano avuto incarico, anche orale, dall'Autorità procedente.

Qualora dopo la trasmissione degli atti e la presentazione dell'imputato, essi abbiano altre notizie di prova od indizi riguardanti le circostanze del reato o i suoi autori o i suoi complici, dovranno darne immediato avviso all'Autorità giudiziaria che procede, senza soprassedere dagli atti i necessari alla conservazione delle prove.

§ 3. — Delle funzioni di polizia giudiziaria per reati attinenti ad un pubblico uffizio.

158. I funzionari indicati nell'articolo 142 hanno, nelle indagini per reati attinenti alle loro funzioni, le stesse facoltà degli uffiziali di polizia giudiziaria indicati nel precedente paragrafo.

Le inchieste amministrative potranno essere trasmesse originalmente o in copia all'autorità giudiziaria, e confermate in giudizio nelle forme di ogni altro verbale.

Capo II. — *Del Pretore.*

159. Il pretore procederà, nelle indagini preliminari per i reati di competenza del Tribunale la cui istruzione è a lui affidata dal procuratore del Re, con le forme stabilite per il giudice istruttore.

Con le stesse forme procederà per i reati di competenza di un'autorità di ordine superiore, per i quali non ebbe delegazione, limitatamente agli atti urgenti e conservativi.

160. Qualora trattisi di processi di facile indagine, e non sia stata disposta la istruzione formale, potrà il pretore riassumere sommariamente le dichiarazioni dei testimoni, senza riprodurle integralmente.

Nello stesso modo procederà nelle indagini che riguardano reati di sua competenza.

161. In tutti gli atti del procedimento che compie, il pretore sarà assistito dal cancelliere, o da chi normalmente lo sostituisce, e in solo caso di urgenza, o di assenza di questi ultimi, da qualsiasi persona notoriamente proba, e alla quale farà prestare giuramento d'adempiere al suo uffizio con lealtà e di osservare il segreto sugli atti ai quali assiste.

Nei casi degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente, non è necessario l'intervento del cancelliere, nè di altra persona che ne faccia le veci.

162. Il pretore, quanto all'esercizio delle funzioni istruttorie delegate, dipenderà dall'autorità delegante.

Capo III. — *Del Procuratore del Re e del Procuratore generale presso la Corte d'appello.*

163. Le funzioni del Procuratore del Re, durante l'istruzione preparatoria, sono:

1° di promuovere l'azione penale per tutti i reati di azione pubblica, e per quelli perseguibili ad istanza privata nel caso dell'articolo 185, sempre che in qualsiasi modo ne abbia avuto notizia;

2° di procedere alle indagini preliminari, quando non abbia luogo l'istruzione formale;

3° d'intervenire nella istruzione formale secondo le norme stabilite dalla legge;

4° di provvedere alla pronta esecuzione delle ordinanze del giudice;

5° di vegliare alla regolarità e celerità dei procedimenti;

6° di sorvegliare, nel proprio circondario, tutti i funzionari che concorrono al procedimento.

164. Il Procuratore generale esercita nel proprio distretto, nei modi stabiliti dalla legge, le stesse funzioni del procuratore del Re ed ha l'alta sorveglianza sui magistrati e funzionarii che concorrono al procedimento.

165. Il Procuratore del Re ed il Procuratore generale presso la Corte di appello dipendono gerarchicamente dal ministro di grazia e giustizia, ma nel promuovere od arrestare l'azione penale e nel richiedere provvedimenti dal giudice, debbono ispirarsi unicamente alle proprie convinzioni per la tutela delle norme del procedimento e per la retta applicazione della legge.

Essi possono essere sostituiti senza bisogno di delegazione speciale, dagli altri funzionari assegnati per legge ai rispettivi uffizi.

Questi, qualora dissentano dalla opinione dei loro capi, e sia possibile la loro sostituzione con altri funzionari dello stesso ufficio, potranno astenersi da determinati processi, salvo quanto è stabilito dall'articolo 89.

166. I funzionari del Pubblico Ministero possono compiere personalmente le indagini preliminari nel procedimento sommario, ovvero possono darne incarico al pretore.

Essi possono altresì richiedere che il giudice istruttore proceda a determinati atti istruttorii, senza che ciò implichi la necessità di seguire il procedimento formale.

Qualora essi compiano personalmente le indagini, debbono uniformarsi alle norme stabilite per il pretore, ed in luogo del cancelliere, si faranno assistere dal segretario o da chi normalmente ne fa le veci.

167. Oltre quanto è più specialmente stabilito dalla legge, il Pubblico Ministero, nel procedimento formale, ha il diritto di assistere agli atti che si compiono dal giudice istruttore e di esaminare il processo. Esso potrà sempre fare richiesta per iscritto perchè siano chiariti o determinati speciali punti della istruzione, ovvero siano emessi opportuni provvedimenti.

Le richieste del Pubblico Ministero sono prescritte a pena di nullità quando debba emettersi alcun provvedimento riguardante la custodia preventiva dell imputato, o debba pronunziarsi la ordinanza che chiude il procedimento formale.

168. Qualora il procuratore del Re od il procuratore generale riconoscano qualche mancanza o negligenza nei magistrati giudicanti o nei pretori, provvederanno nel modo stabilito nell'ordinamento giudiziario.

169. Ove essi riconoscano qualche mancanza o negligenza nei funzionari di polizia giudiziaria, se essa sia lieve, potranno avvertirli, e dell'avvertimento sarà preso nota in un registro.

Quando trattisi di mancanza o negligenza grave, essi hanno facoltà di interdire ai predetti funzionari di ingerirsi ulteriormente nel processo, sotto le pene stabilite nell'articolo 175 del Codice penale, salvo a promuovere contro di essi le misure disciplinari nelle forme stabilite dagli speciali regolamenti.

Capo IV. — *Del giudice istruttore.*

170, 171, 172. Il giudice istruttore, anche per i reati nei i quali non sia stata fatta istanza per il procedimento formale, o prima che questa sia stata proposta, e nei reati di competenza del pretore, potrà procedere agli atti conservativi od urgenti, rimettendo, se ne sia il caso, gli atti al pretore o al procuratore del Re competente, senza che il compimento di tali atti, non escluso l'interrogatorio del l'imputato, implichi l'obbligo della istruzione formale.

Nel procedimento formale si atterrà alle forme prescritte nel presente Codice.

173. Nei casi nei quali la legge affida la istruzione a un giudice del tribunale o ad un consigliere della Corte di appello, questi procederà nelle stesse forme stabilite per il giudice istruttore.

TITOLO II.

Degli atti che iniziano il procedimento.

§ 1. — Della diretta scienza e dei rapporti.

174. Ogni magistrato investito di funzioni istruttorie, che abbia in qualsiasi modo diretta notizia di un delitto, dovrà procedere alle prime informazioni e agli atti più urgenti, ancorchè egli non sia competente; salvo a trasmettere le notizie e gli atti raccolti al pretore o al procuratore del Re, cui spetta di promuovere il relativo giudizio.

175. Qualora nel corso di un giudizio civile risultino indizi di un reato di azione pubblica, o commesso in danno di persona incapace, e non consti che l'azione penale sia estinta, l'autorità giudiziaria ordinerà la trasmissione degli atti al procuratore del Re, salvo a sospendere la decisione della causa, ai sensi dell'articolo 27.

176. Qualunque pubblico ufficiale abbia notizia di un delitto perseguibile di ufficio o commesso in danno di persona incapace, dovrà farne immediato rapporto al pretore, se nel luogo non risiede il procuratore del Re, ed in ogni altro caso al pretore o al procuratore del Re, secondo che il reato apparisca di competenza del pretore o di una autorità di ordine superiore, oltre quanto è più particolarmente stabilito nell'articolo 158.

§ 2. — Delle dichiarazioni.

177. I medici, i chirurgi, le levatrici ed ogni altro ufficiale di sanità, che hanno prestata l'assistenza della loro professione in casi che possano presentare i caratteri di reato contro la vita o la integrità personale, devono, fra ventiquattro ore, e nei casi di grave pericolo, immediatamente, dare comunicazione di tali fatti al magistrato indicato nell'articolo 149.

178. Nelle dichiarazioni s'indicherà il luogo ove trovasi l'offeso, e per quanto sarà possibile, il suo nome e cognome, e si aggiungeranno tutte le indicazioni che valgano a rilevare la gravità della lesione.

Tale dichiarazione sarà confermata, nell'atto stesso della presentazione, o al più presto possibile, con giuramento innanzi al magistrato competente ad indagare o ad istruire.

§ 3. — Delle denunzie.

179. Qualunque privato cittadino, che si trovi presente ad un reato di azione pubblica, o che ne abbia in qualunque modo avuto notizia, ancorchè non si creda leso da esso, potrà farne denunzia a qualsiasi magistrato competente ad indagare o ad istruire e ai funzionari superiori di polizia giudiziaria del luogo del suo domicilio, ovvero del luogo in cui avvenne il reato.

Qualora si tratti di omicidio, di rapina, di estorsione o ricatto, di un delitto contro la libertà individuale preveduto dagli articoli 145, 146 e 148 del Codice penale, di un delitto in danno di persone incapaci di provvedere da sè alla pro-

pria difesa, ovvero di un disastro, colui che è stato unico testimone del fatto, ovvero che sappia non essere questo venuto a notizia dell'autorità, se non si trova nelle condizioni dell'articolo 299, deve darne avviso al pretore, ai funzionari di pubblica sicurezza, od al sindaco del luogo, sotto pena di un'ammenda estensibile a lire trecento. Il condannato per tale contravvenzione sarà privato inoltre dell'ufficio od impiego, stipendiato o gratuito, che eserciti in servigio dello Stato, di una Provincia, di un Comune, ovvero di un Istituto da essi tutelato per legge, ed incorrerà, inoltre, nella incapacità ad ottenere gli uffici medesimi, o di esercitare quello di giurato.

180. La denunzia deve essere sottoscritta dal denunziante, e deve esporre con chiarezza il fatto con le sue circostanze, e le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura ed a farne conoscere gli autori od i complici.

Le denuncie anonime possono solo servire di privata informazione ai funzionari di polizia giudiziaria o ai magistrati: esse non possono essere inserite negli atti.

La denunzia può essere altresì fatta verbalmente; ma il verbale deve essere sempre sottoscritto dal denunciante.

§ 4. — Delle querele, delle contro querele e della desistenza dalle querele.

181. Ogni persona che si creda offesa o danneggiata da un reato, potrà portarne querela alle Autorità alle quali può farsene denunzia.

Non possono portare querela i minori degli anni 12, i mentecatti e gl'interdetti a causa d'infermità di mente.

182. Possono portare querela gli elettori nei casi indicati dall'articolo 98 della legge elettorale politica, e dall'articolo 100 della legge comunale e provinciale, ed i contribuenti, per i reati di peculato, concussione e corruzioni commessi da pubblici uffiziali o da amministratori o cassieri di opere pie.

183. Per i corpi costituiti e per le private amministrazioni, possono portare querela coloro che legalmente ne sono i rappresentanti.

Per i reati contro la proprietà, possono portare querela anche coloro che dai proprietari ne sono destinati all'abituale custodia.

184. Per i reati commessi a danno di minorenni o di persone incapaci, possono portare querela gli ascendenti, il tutore o il curatore, salvo alla persona lesa o danneggiata, che non si trovi nel caso indicato nel capoverso dell'articolo 181, di proporla direttamente.

185. Se si tratti di reati perseguibili ad istanza privata commessi in danno di minorenni abbandonati o di persone incapaci, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè medesime, il pretore o il Pubblico Ministero dovrà iniziare e proseguire il procedimento, dando opera intanto a che prima dell'apertura del dibattimento sia costituita la legale rappresentanza degli offesi, o nei casi urgenti, che il magistrato giudicante nomini loro un curatore speciale.

186. Nei procedimenti per reati indicati nell'articolo precedente o per quelli

commessi in danno di corpi morali, l'autorità giudiziaria, sulla istanza del Pubblico Ministero o di ufficio, sempre che riconosca che i legali rappresentanti trascurino gl'interessi degli offesi, potrà a questi nominare un curatore speciale.

187. In ogni caso l'autorità giudiziaria che procede per un reato in danno di un minorenne o di altra persona incapace, commesso da colui che ne ha custodia o cura, dovrà provvedere all'allontanamento della persona offesa dall'imputato durante la istruzione e il giudizio.

Se lo creda necessario, essa ne potrà disporre il ricovero presso un istituto di beneficenza, il quale ha l'obbligo di riceverlo e ritenerlo, fin tanto sia necessario, salvo quanto è prescritto negli articoli 374 e 422.

188. Il marito può portare querela per la moglie, dalla quale non sia legalmente separato.

Se si tratta di reati che riflettono l'onore o il buon ordine delle famiglie, la moglie non può portare querela senza la espressa autorizzazione del marito, a meno che questi non sia assente o lontano, o che essa ne sia legalmente separata per qualsiasi cagione, o si tratti di reati commessi dal marito in pregiudizio di lei.

189. Qualora il Pubblico Ministero o il pretore non creda dare corso ad una querela, dovrà, se richiesto, fare noti i motivi della sua deliberazione al querelante, il quale potrà opporsi nei modi e nei casi indicati nel presente Codice, qualora non creda iniziare direttamente il giudizio per il solo risarcimento dei danni innanzi al magistrato civile competente.

190. La querela può farsi oralmente o per iscritto; la querela data oralmente deve essere trascritta a cura del funzionario che la riceve.

191. La querela deve indicare con la maggior precisione il fatto, con le principali circostanze di tempo e di luogo che potrebbero deporre su di esso.

Non è però necessario che sia espressa la domanda di punizione contro il colpevole, nè che sia indicato il nome di costui, nè che sia enunciato il titolo del reato

192. L'imputato può proporre querela contro il querelante; ma non può costituirsi parte civile, se colpito da mandato di cattura non siasi costituito in carcere o non sia stato escarcerato dal magistrato, o se chiamato con mandato di comparizione, non si sia presentato all'autorità giudiziaria per l'interrogatorio.

193. In qualunque stadio della causa, ove il giudice riconosca che il reato per cui si procede è nel novero di quelli perseguibili ad istanza privata, e la parte offesa o danneggiata non abbia prodotto querela, ne ordinerà la citazione, e quando essa non si presenti o dichiari di non volere proporre querela, pronunzierà non farsi luogo a procedimento penale.

194. Per i delitti perseguibili ad istanza privata, la remissione deve farsi con dichiarazione innanzi all'Autorità giudiziaria presso la quale pende il processo, nelle forme, e dalle persone indicate per la querela.

Essa non avrà alcun effetto se non siano state contemporaneamente pagate le spese del giudizto da colui che fa la remissione, o, se questi ne abbia fatta espressa riserva, dall'imputato.

A tale scopo dovrà il cancelliere della pretura, del tribunale o della Corte, a richiesta delle parti, redigere immediatamente la nota delle spese medesime, che sarà vistato dal giudice.

195. La dichiarazione di remissione potrà contenere le ragioni per le quali si crede di desistere: e la parte che fa la remissione, se intenda riservarsi l'azione per i danni innanzi al giudice civile, o se non voglia sottostare alle spese del giudizio, dovrà farne espressa menzione.

Se la dichiarazione non è fatta in pubblico giudizio e alla presenza dell'imputato, dovrà essere a costui notificata: e se siano più gl'imputati, dovrà essere notificata a ciascuno di essi.

196. Se l'imputato non accetta la remissione fatta in pubblico giudizio, ovvero, fra tre giorni dalla sua notificazione, intima il suo rifiuto al querelante e al pubblico ministero, il giudizio sarà proseguito contro quello degl'imputati che non abbia accettata la remissione.

S'intenderà rifiutata la remissione se l'imputato non paghi le spese del giudizio nella pubblica udienza o nel termine di tre giorni dalla notificazione della remissione, quando in questa il querelante abbia fatto espressa riserva per le spese.

Il rifiuto della remissione non potrà più revocarsi.

197. La remissione non può farsi da coloro che non hanno la piena capacità, se non con l'intervento delle persone che sono dalla legge chiamate ad integrarla.

198. Se la parte offesa o danneggiata abbia adito il giudice civile per la riparazione del danno derivante da un fatto che costituisce un reato perseguibile ad istanza privata, s'intende che essa abbia rinunziato al diritto di querelarsi.

Tale disposizione si applica anche al caso in cui sia stata promossa istanza per separazione personale a causa di adulterio o di concubinato, eccetto che l'adulterio o il concubinato non siano cessati dopo la istanza civile.

199. Qualora in un procedimento per reato pesseguibile ad istanza privata, il querelante, debitamente citato nel periodo istruttorio o nel pubblico giudizio, non si presenti, e l'imputato provi essere avvenuta la completa riconciliazione, tale prova equivale alla remissione, ma in questo caso le spese del procedimento debbono essere pagate dall'imputato; altrimenti non potrà, per presunta remissione, essere dichiarata estinta l'azione penale.

§ 5. — Della parte civile.

200. Il magistrato che procede all'istruzione dovrà accertare di ufficio il danno derivante dal reato e tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione di esso. Qualora sorga dubbio che il danneggiato non abbia avuto notizia del procedimenio penale in corso, dovrà essergliene dato avviso, onde possa intervenirvi.

Il pubblico ministero è autorizzato a fare le analoghe richieste, anche se non vi sia domanda del danneggiato.

La costituzione di parte civile non è necessaria per gli imputati che intendono esercitare l'azione civile contro coimputati presenti; in tal caso essi possono proporre personalmente nel giudizio qualsiasi dimanda per riparazione di danno o per restituzione.

La costituzione di parte civile si fa innanzi all'autorità presso la quale pende la istruzione o il giudizio, ancorchè non sia stata prodotta querela.

Essa conterrà la scelta di un difensore; e la elezione di domicilio nel luogo, ove si compie la istruzione o dove pende il giudizio.

Se la elezione di domicilio non sia fatta, la parte civile non potrà opporre il difetto di notificazione degli atti.

La dichiarazione di costituzione di parte civile, se è fatta in giudizio, sarà inserita nel verbale di dibattimento, senza essere trascritta in altro atto separato, e sarà esente dalla tassa di bollo.

201. Se il danneggiato intende prendere parte all'istruzione od al giudizio per sostenere direttamente le sue ragioni, dovrà dichiarare di costituirsi parte civile.

202. Salvo quanto è più specialmente stabilito per il procedimento mossmario iniziato ad istanza della parte civile, se sorga dubbio, o controversia, sul diritto o sulla forma di costituzione di parte civile, l'autorità giudiziaria deciderà allo stato degli atti e dei documenti esibiti.

Può anche l'autorità giudiziaria ordinare alla parte civile la prestazione di una cauzione per il caso che l'imputato sia assolto.

203. La parte civile può revocare la sua dichiarazione fino all'apertura del pubblico dibattimento; ed essa farà notificare tale revoca all'imputato e al pubblico ministero.

La revoca non è ammessa se trattasi di reato perseguibile ad istanza privata e l'imputato non abbia accettata la remissione.

204. Dopo la notificazione della revoca, la parte civile non sarà tenuta ad ulteriori spese.

Quando non fece espressa riserva per i danni, essa perde il diritto di proporre l'azione innanzi al giudice civile.

Se fece tale riserva, potrà aderire il giudice civile; ma in questo caso, se l'imputato non abbia drto il suo consenso, questi ha il diritto di citare la parte civile nel giudizio penale, per ottenere l'assoluzione della domanda.

§ 6. — Del modo di procedere nei casi nei quali sono prescritte speciali autorizzazioni o richieste.

205. Allorchè, per la natura del reato o per la qualità della persona imputata, sia vietato di procedere senza speciali autorizzazioni o richieste, il giudice dovrà compiere i primi atti, assumendo le necessarie informazioni. Se da queste risulta la completa innocenza dell'imputato, il procuratore del Re potrà dichiarare di desistere dal procedimento o promuovere analoga ordinanza dal giudice istruttore.

Contro tale deliberazione del Pubblico Ministero o contro la ordinanza del giudice istruttore si possono far valere gli ordinari rimedi di legge.

206. Se la deliberazione o la ordinanza indicata nell'articolo precedente sia revocata, ovvero se il giudice istruttore non aderisca alla richiesta del Pubblico Ministero, o se risultino indizi sufficienti per disporre l'interrogatorio dell'imputato, o per operare una perquisizione domiciliare in suo danno, il procuratore del Re provocherà le autorizzazioni per procedere.

207. Allo scopo indicato nel precedente articolo, il procuratore del Re trasmetterà per via gerarchica al Ministro della Giustizia un rapporto al quale allegherà solo quegli atti che giudichi indispensabili alla dilucidazione del fatto, o che gli siano richiesti.

208. Se l'imputato fu arrestato in flagranza, l'autorizzazione a procedere verrà chiesta immediatamente. Finchè non sia comunicato il relativo provvedimento, l'imputato rimarrà provvisoriamente in carcere, a meno che non concorrano circostanze per le quali, anche nei casi ordinari, sia consentita o prescritta la escarcerazione.

209. Quando sia concessa l'autorizzazione per il procedimento, questo avrà il suo ordinario corso, anche per la esecuzione della sentenza.

210. Se la richiesta di procedimento non sia fatta o sia negata l'autorizzazione a procedere, ad istanza del procuratore del Re il giudice istruttore pronunzierà, secondo ciò che è prescritto dalla legge, ordinanza di non farsi luogo a procedimento, ovvero di sospensione di esso, indicandone i motivi.

Quando sia disposta la sospensione del procedimento, questo sarà ripreso dopo che cessi nell'imputato la qualità, per cui era necessaria l'autorizzazione.

In ogni caso, in cui non si dia luogo a pronto giudizio, sarà di ciò dato avviso alla parte lesa, la quale ha il diritto di promuovere senz'altro innanzi al giudice competente l'azione civile per il risarcimento dei danni.

TITOLO III.

Della istruzione delle prove.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

§ 1. — Dell'ufficio del giudice.

211. Il giudice deve dirigere le indagini o la istruzione a stabilire preliminarmente se l'imputato debba essere inviato al pubblico giudizio, per quale reato, con quali circostanze aggravanti o scusanti, e innanzi a quale magistrato; a fermare le prove che può temere vadano alterate o perdute, fino al dibattimento orale; ovvero ad evitare a cittadini innocenti il pubblico giudizio.

212. Il giudice può, nelle sue ricerche, fare tutto quello che creda, nella sua coscienza, utile alla scoperta della verità, in tutto ciò che non è vietato dalla legge.

Egli potrà direttamente rivolgersi a qualsiasi autorità del Regno per quanto possa occorrergli durante la istruzione.

213. La legge determina i casi nei quali non è necessaria la istruzione for-

male. Ma anche in questi casi, se la gravità del fatto o la difficoltà della indagine lo esiga, ovvero se il giudice istruttore creda che possa evitarsi il pubblico giudizio, egli dovrà procedere ad istruzione formale.

214. La istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore, il quale potrà delegare, per gli atti da compiersi fuori della sede del Tribunale, il pretore del luogo, o recarsi egli stesso a raccoglierli, massime nei casi nei quali la istruzione formale sia espressamente prescritta dalla legge.

Potrà richiedere, per gli atti da farsi fuori del distretto, il giudice istruttore presso il Tribunale nella cui giurisdizione deve procedersi.

Nei casi sovraccennati l'istruttore trasmetterà al giudice delegato, o richiesto, le note ed istruzioni necessarie riguardanti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre, o che dovranno essere altrimenti accertati.

Il giudice richiesto o delegato trasmetterà, chiusi e sigilati, gli atti ai quali avrà proceduto.

215. In tutti gli atti d'istruzione, il giudice istruttore sarà assistito dal cancelliere; il procuratore del Re potrà intervenirvi ove lo creda opportuno.

Nel caso di mancanza o d'impedimento del cancelliere o dei suoi sostituti, il giudice istruttore potrà farsi assistere da un notaio, o da un candidato notaio, o da un commesso o scrivano della cancelleria, previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con lealtà le operazioni a cui debba prender parte, e di osservare il segreto su di esse e su tutti gli atti istruttorî nei quali debba intervenire.

216. Nei casi urgenti o gravi, o quando altre particolari circostanze lo esigano, il giudice istruttore dovrà, dandone avviso al procuratore del Re, trasferirsi sui luoghi per procedere agli atti che crederà opportuni.

§ 2. — Intervento delle parti negli atti d'istruzione.

217. Durante la istruzione l'imputato e la parte civile hanno il diritto di scegliere un difensore tra le persone indicate nell'articolo 104.

L'imputato ha tale diritto dal giorno in cui è stato sottoposto all'interrogatorio, e se è detenuto sarà invitato dal giudice istruttore a scegliersi un difensore; quando ne faccia richiesta, gli sarà nominato un difensore d'ufficio.

218. L'imputato o la parte civile e i loro difensori hanno diritto di assistere, in presenza del giudice istruttore, a tutti gli atti diretti a raccogliere la prova generica o di fatto permanente, compresi gli esperimenti di fatto, e alle ricognizioni personali.

I difensori delle parti possono essere ammessi dal giudice istruttore, su loro domanda, ad assistere all'esame di un testimone, quando si preveda che esso non potrà essere esaminato in pubblico dibattimento perchè affetto da pericolosa malattia o per altra grave ragione.

219. Il giudice non è tenuto a dare avviso preventivo delle operazioni quando egli creda ciò dannoso alla istruzione, o nei casi d'urgenza.

220. Qualora il giudice riconosca pericolosa la presenza dell'imputato o della parte civile in qualsiasi operazione, avrà diritto di escluderli, ammettendo però

l'intervento dei loro difensori, ed avrà anche diritto di escludere i difensori, ammettendo invece l'intervento delle parti.

L'imputato che si trovi in istato di detenzione potrà farsi rappresentare dal suo difensore, ed assisterà a quelle sole operazioni per le quali il giudice creda indispensabile la sua presenza.

221. Le parti avranno il diritto di esporre al giudice istruttore le loro osservazioni, e questi procederà alle constatazioni che creda opportune, senza essere obbligato ad aderire alle loro richieste.

Le parti intervenute apporranno le loro firme al verbale delle operazioni, nel quale sarà fatta menzione, se ne facciano espressa istanza, delle osservazioni proposte.

222. Qualora durante una operazione giudiziaria alcuno turbi col suo contegno il corso della giustizia o sia irriverente verso il giudice istruttore, questi lo ammonirà, e se egli non obbedisca, potrà farlo espellere proibendogli di assistere al corso ulteriore delle operazioni, ed infliggergli anche un'ammenda fino a lire cento.

Nei casi più gravi il giudice istrutttore con ordinanza irrevocabile potrà infliggere gli arresti fino a quarantott'ore, salvo l'applicazione delle pene stabilite dal Codice penale, se il fatto costituisca reato, e salva l'applicazione delle misure disciplinari contro gl'imputati detenuti.

223. È proibito ai giudici e ai funzionari, che intervengono negli atti di istruzione, di rivelarne il contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, la quale potrà estendersi ad un anno, od anche della destituzione, secondo i casi.

Chiunque, senza consenso del giudice procedente, asporta anche temporaneamente un atto di processo dagli uffici giudiziari, incorrerà nelle pene stabilite nell'articolo 202 del Codice penale.

§ 3. — Interpreti.

224. Se il giudice o le parti che intervengono a un atto istruttorio non comprendono la lingua o il dialetto della persona da esaminarsi, o se questa non conosce la lingua nella quale si stende l'atto, il giudice nominerà un interprete.

Nello stesso modo si regolerà il giudice quando debba esaminarsi un documento o un atto redatto in lingua straniera, sempre che non possa egli stesso farne la traduzione in lingua italiana.

225. L'interprete da nominarsi dal giudice deve avere compiuto il diciottesimo anno, nè potrà essere scelto fra gli ufficiali intervenuti nell'atto, nè fra i giudici ed i testimoni della causa.

All'interprete si farà prestare giuramento di spiegare fedelmente all'esaminando le domande, di riferirne parimenti le risposte, e di non rivelare il segreto.

Ove occorra di prendere un interprete all'interprete, gli si farà prestare il medesimo giuramento.

Si farà di tutto menzione nel verbale.

226 e **227**. * Se colui che deve essere sentito è sordo-muto e non sa scrivere, l'istruttore nominerà per interprete, nel modo sopra prescritto, una persona fra le più abituate a trattare con esso.

Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, il cancelliere metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall'istruttore.

Queste saranno presentate al sordo-muto, che risponderà egualmente per iscritto.

Le domande e le risposte saranno unite al verbale.

La stessa regola sarà osservata nel caso in cui si tratti di sentire un individuo che fosse assolutamente sordo o nella impossibilità di parlare.

Capo II. — *Forme degli atti d'istruzione.*

§ 1. — Verbali.

228. Di tutte le operazioni, alle quali ha proceduto il giudice istruttore, deve essere redatto verbale, il quale, previa lettura, è sottoscritto dal giudice procedente, dal cancelliere e dalle persone che vi sono intervenute. Se alcuna di esse non sappia o non voglia sottoscrivere, ne sarà fatta menzione nel verbale.

229. Se prima della sottoscrizione di un atto, occorra qualche variazione o aggiunta, questa si farà con postille in fine dell'atto stesso, e sarà data di esse lettura prima della sottoscrizione.

Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni, se ne fa menzione con altre postille che saranno pure sottoscritte, dopo essersene data lettura.

230. Non potranno farsi interlinee, nè abrasioni. Se occorrerà di fare cancellature, queste saranno eseguite in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vuoto che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille: le une e le altre saranno approvate.

231. Ogni atto che non siasi potuto compiere o redigere in un solo contesto, o nella stessa seduta, si chiuderà con le dovute sottoscrizioni, per essere continuato in altra seduta, senza enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi.

232. Gli atti, nell'ordine di tempo in cui sono compiuti, dovranno essere segnati con un numero progressivo e raccolti in fascicolo in modo che sia impossibile non avvedersi della sottrazione di qualche atto.

Il cancelliere che contravvenga a tale disposizione, o che in qualsiasi modo sia negligente nella redazione degli atti, incorrerà nall'ammenda di lire venticinque, da infliggersi dal Tribunale in Camera di consiglio, su richiesta del Pubblico Ministero.

---

* È bene avvertire che la numerazione degli articoli di questo Progetto è provvisoria. Se quindi manchi un numero o se un articolo ne porti più d'uno è segno che o l'articolo, cui corrisponde il numero mancante, è stato soppresso ovvero che più articoli dei Progetti precedenti a questo sono ora fusi in un solo.

§ 2. — Documenti.

233. In qualunque modo siano presentati al giudice documenti o carte riflettenti un reato, per il quale si procede, egli dovrà innanzi tutto indicarne la provenienza e, se essi siano stati sequestrati e posti sotto suggello, accertare la integrità di questo.

Indi se ne esaminerà il contenuto, e li restituirà immediatamente alla parte se li creda inutili alla istruzione, ovvero li allighera al processo.

La parte che esibì carte o documenti avrà diritto di esigerne la ricevuta.

234. Le carte, e i documenti esibiti o sequestrati, che il giudice creda utili alla istruzione, saranno numerati e sottoscritti, in margine di ciascun foglio, dalla persona che li esibì, dal giudice, dal funzionario del Pubblico Ministero, se intervenne, dal cancelliere, e dalla persona a cui appartengono; e saranno riuniti in fascicolo.

Se sulle carte non è possibile apporre le dette annotazioni o firme, il giudice vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo della unione il suo suggello e descrivendone la impronta.

Tale carta sarà sottoscritta come è detto di sopra.

Se si tratti di documenti o di carte di molta importanza, e che possano essere soggette ad alterazione, il giudice ne ordinerà copia da lui autenticata, da alligarsi al processo per le opportune visioni, previe le formalità suindicate.

L'originale sarà conservato, sotto suggello, e non sarà mostrato se non quando ciò fosse necessario alla istruzione.

235. Le carte e i documenti sequestrati in una perquisizione non possono essere esaminati che dal giudice istruttore. Se alla perquisizione abbia proceduto altro pubblico uffiziale, questi dovrà suggellarli e rimetterli al giudice istruttore; nè potrà esaminarli se la persona a cui essi appartengono non dia il suo consenso.

236. In tutti i casi nei quali possa nascere dubbio che una carta o un documento provenga da una determinata persona, il giudice interrogherà questa e procederà agli opportuni accertamenti, anche per mezzo di perizia; se dal contenuto della lettera o del documento risulti prova o indizio a carico dell'imputato, sarà questi sentito per gli opportuni schiarimenti, e saranno interrogati i testimoni, che possano deporre su tali fatti.

237. Nel caso di processo per falsità, la scrittura impugnata di falso, nell'atto che viene presentata al giudice, deve essere controsegnata nelle forme indicate nell'articolo 234.

Il giudice stenderà immediatamente verbale dello stato materiale della scrittura, descriverà le cancellature, abrasioni, interlinee ed aggiunte, enumererà tutte le altre circostanze che possono indicarne la falsita od alterazione, e ne ordinerà il deposito provvisorio nella cancelleria.

Il verbale sarà sottoscritto nel modo disopra indicato

238. Se la scrittura non è stata presentata o trasmessa dal denunciante o querelante ma da altri, il querelante o denunciante sarà citato a comparire avanti

il giudice, all'oggetto di riconoscere la scrittura che gli sarà presentata; dovrà essere sottoscritta tanto la scrittura quanto il verbale, nel modo prescritto dagli articoli precedenti.

Il giudice sentirà parimente tutte le altre persone che possano avere interesse nella scrittura, perchè diano quelle notizie ed indichino quei testimoni che credano opportuni per la verificazione del fatto, e perchè, ove vogliano, prendano parte nella causa per i loro interessi civili.

239. Qualunque depositario pubblico o privato di scritture impugnate per falso ha il dovere di presentarle al giudice istruttore per l'effetto indicato nell'articolo 234, in seguito all'ordine del medesimo, sotto pena, in caso di rifiuto, dello arresto fino a sei mesi.

Quest'ordine, ed il certificato di deposito che gli verrà rilasciato, gli serviranno di giustificazione verso tutti coloro che avessero interesse nella scrittura.

240. Spetta al giudice che procede di procurarsi le scritture di confronto; se queste scritture sono ritenute da notai o da altri pubblici depositari, si osserverà quanto è prescritto nell'articolo precedente.

Le scritture di confronto saranno sottoscritte come è disposto negli articoli 234 e 237.

241. Quando sia necessario di togliere dal suo posto una scrittura autentica, se ne lascerà al depositario una copia, la quale sarà verificata sulla minuta o sull'originale, dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il depositario, e ne sarà disteso verbale.

Questa copia sarà riposta dal depositario in luogo dell'atto originale, e, se il depositario è un ufficiale pubblico, egli potrà rilasciarne altre copie facendo in esse menzione del verbale suddetto.

Tuttavia, se la scrittura faccia parte di un registro in guisa da non poterne essere, nemmeno per breve tempo, separata, il giudice potrà ordinare il trasporto del registro.

Ove sia ordinato il trasporto del registro, non avranno luogo le formalità prescritte dal presente articolo.

242. Le scritture private possono anche essere presentate per scritture di comparazione, se le parti interessate le riconoscono

Non potranno però le scritture suddette essere ammesse per servire di comparazione se non nel caso in cui il giudice non possa facilmente procurarsi scritture pubbliche o tratte da pubblici archivi.

Si farà uso preferibilmente di quelle scritture che portino una data prossima a quella delle scritture impugnate per falso.

Le persone private, che ritengono presso di sè le dette scritture, non possono essere immediatamente costrette a presentarle; ma se, dopo essere state citate avanti il Tribunale ove ha luogo l'istruzione, per fare questa consegna o dedurre i motivi del loro rifiuto, soccombono nella lite, potrà il Tribunale ordinare che vi siano astrette con l'arresto personale.

243. La scrittura impugnata per falso sarà presentata all'imputato nell'atto del suo interrogatorio affinchè dichiari se la riconosce; ed egli sarà richiesto di sottoscriverla in tutte le pagine: ove non possa, o non voglia sottoscriverla, ne sarà fatta menzione.

L'imputato potrà parimente essere richiesto di produrre uno scritto di sua mano, ed anche di formare un corpo di scrittura sotto la dettatura del giudice istruttore; in caso di rifiuto o di silenzio, se ne farà menzione.

244. Le disposizioni degli articoli 237 e seguenti saranno osservate, in quanto sono applicabili, anche nel caso in cui si tratti di falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, od altri effetti pubblici del Tesoro dello Stato, o di sigilli o di atti sovrani.

245. Quando si tratti di cedole o di obbligazioni dello Stato sospette di falsità, il giudice istruttore trasmetterà senza ritardo, con le cautele opportune, il verbale che avrà formato, insieme con le carte munite delle prescritte sottoscrizioni, al procuratore generale presso la Corte d'appello della città dove risiede l'amministrazione del debito pubblico. Il procuratore generale richiederà che si proceda immediatamente, con la sua assistenza, da quel consigliere della Corte che sarà dal primo presidente designato alla verificazione delle dette carte: questa verificazione si farà dai funzionari dell'Amministrazione del debito pubblico; e ne sarà disteso apposito verbale.

Se il giudice istruttore dipende dalla suindicata Corte d'appello, il procuratore generale gli trasmetterà con le carte una copia del verbale, e gli darà ad un tempo tutte le direzioni che occorressero: se invece dipende da un'altra Corte, il procuratore generale presso la Corte suindicata trasmetterà le carte al procuratore generale del distretto a cui appartiene il giudice istruttore, perchè le faccia pervenire a quest'ultimo con le direzioni di sopra menzionate.

§ 3. — Oggetti sequestrati.

246. Gli oggetti, che il giudice dichiara sottoposti a sequestro, devono essere custoditi in modo, che non ne sia possibile l'alterazione o la sottrazione; se essi siano di loro natura capaci di alterazione o corruzione, ovvero non si possano trasportare, se ne formerà una esatta descrizione, e saranno sottoposti a perizia, conservandosi quella parte di oggetti che può rimanere nel luogo.

247. Gli oggetti sequestrati saranno esibiti all'imputato, ove questi sia presente, perchè li riconosca e vi apponga la sua sottoscrizione od il suo segno; quando ciò non possa farsi, sarà ad essi unita una striscia di carta che verrà sigillata nel modo espresso nell'articolo 234, invitandosi l'imputato a sottoscriverla o segnarla; se l'imputato non sa o non vuole apporre la sottoscrizione od il segno, ne sarà fatta menzione nel verbale.

248. Il giudice potrà far mettere gli oggetti sequestrati in un involto o recipiente, o farli chiudere in una camera, alla presenza delle persone intervenute nell'atto.

La tela o la carta inserviente d'involto, la bocca del sacco o del vaso, il coper-

chio della cassa o la porta della camera, come anche la serratura ordinaria, saranno assicurati con striscia di carta o tela e quindi sigillati.

Gl'intervenuti all'atto apporranno le loro sottoscrizioni sulle striscie di carta.

249. Tutti gli oggetti suddetti, dopo essere stati descritti dal cancelliere in un elenco che si unirà alle informazioni, saranno trasportati negli uffici della cancelleria; se non possono essere rimossi o trasportati, si daranno le opportune disposizioni per assicurarne la conservazione.

Il cancelliere, se gli oggetti sono depositati nella cancelleria, e negli altri casi il depositario o custode, saranno responsabili della loro conservazione.

250. Qualora un agente della forza pubblica, un depositario, o qualunque altra persona, presenti ad un ufficiale di polizia giudiziaria istrumenti od altri oggetti che abbiano relazione col reato, se ne formerà verbale, nel quale si descriveranno con esattezza il numero, la qualità e la forma degli oggetti; e quindi saranno questi depositati nella cancelleria del tribunale presso cui si fa l'istruzione, e si prenderanno all'uopo le cautele conservatorie accennate negli articoli precedenti.

251. Sono applicabili anche a questo paragrafo le disposizioni degli articoli 233 e 236.

§ 4. — Del modo di procedere nel caso di distruzione o sottrazione di un processo o di una ordinanza o sentenza.

252. Quando per effetto d'incendio, d'inondazione, o per qualsivoglia altra causa, fossero stati distrutti, sottratti o perduti gli originali di ordinanze o di sentenze profferite in materia penale e non ancora eseguite, o atti di processi tuttora in corso d'istruzione, e non sia stato possibile di ricuperarli, si procederà nel modo prescritto dagli articoli seguenti.

253. Se esiste una copia autentica della ordinanza o sentenza o delle altre carte del processo, essa sarà considerata come originale, ed in conseguenza posta nel luogo destinato pel deposito o per la conservazione di esso.

A tale effetto ogni uffiziale pubblico ed ogni depositario della copia è tenuto, sull'ordine del presidente o pretore, di rimetterla alla cancelleria della Corte, del tribunale, o del pretore che ha pronunziata la sentenza od ordinanza o presso la quale trovasi in corso il processo: il detto ordine servirà loro di giustificazione verso chiunque vi avesse interesse.

Il depositario della copia, nel rimetterla, avrà la facoltà di farsene spedire una copia gratuitamente.

La Corte, il tribunale od il pretore potrà anche costringere con l'arresto personale il depositario della detta copia ad ottemperare alla disposizione del presente articolo.

254. Quando non esista più alcuna copia autentica della sentenza della Corte d'assise, se la dichiarazione dei giurati esiste ancora in originale o in copia autentica, si provocherà in base a questa dichiarazione una nuova sentenza della Corte di assise.

Se la dichiarazione dei giurati non può più essere presentata, o se trattasi di causa definita senza giurati, ove gli atti del procedimento relativo siano stati conservati, si procederà allo stato di questi atti nella forma ordinaria al fine di proferire una nuova sentenza od ordinanza.

Se i detti atti più non esistono, o sono mancanti in parte, l'istruzione sarà rifatta dal primo atto mancante sì in originale che in copia autentica.

255. Allorquando, nei casi accennati nell'articolo precedente, si proceda a nuovo giudizio, o a nuove informazioni, il Pubblico Ministero, l'imputato o la parte civile, potranno presentare testimoni e produrre documenti per provare la preesistenza o determinare il tenore delle carte distrutte, sottratte o smarrite.

Capo III. — *Della prova di fatto permanente.*

§ 1. — Ispezione oculare e sperimenti di fatto.

256. In tutti i casi nei quali sia necessario per la istruzione di assodare le condizioni di una località, o lo stato di un oggetto o di un documento, ovvero le condizioni fisiche di una persona, il giudice procederà ad ispezione oculare.

Questa ispezione avrà luogo sempre che si tratti di cose che possano subire modificazioni fino al pubblico dibattimento, ovvero non possano essere presentate in questo, quando dalle condizioni di esse possa risultare qualche importante indizio.

La ispezione delle località sarà più specialmente disposta, quando da essa possa nascere alcuna luce sul fatto o sulla veridicità dell'interrogatorio dell'imputato o delle dichiarazioni dei testimoni.

257. Il verbale d'ispezione deve contenere una descrizione esatta e completa degli oggetti esaminati, e quando sia opportuno, vi si aggiungeranno, per completarla, disegni, piani o fotografie.

Le dimensioni e forme devono essere descritte nei modi generalmente adoperati.

258. Nella ispezione dei luoghi, il giudice può esaminare tutte le persone che possano dare schiarimenti sul reato, e se lo crede necessario, può farvi assistere l'imputato.

Il giudice potrà anche proibire a chicchessia di uscire dalla casa o di allontanarsi dal luogo prima che sia chiuso il verbale.

Qualunque contravventore a quest'ordine potrà essere arrestato, ed in mancanza di legittima scusa, sarà condannato dal giudice che procede, sentito il Pubblico Ministero, alla pena dell'arresto fino a cinque giorni o ad una ammenda da lire dieci a cento.

Ove il contravventore non sia stato arrestato, potrà tuttavia essere condannato alla pena sovra indicata, tanto in contraddittorio, quanto in contumacia, se non comparisce dopo essere stato citato.

Nell'uno e nell'altro caso non potrà farsi luogo ad alcun mezzo di ricorso.

259. Se l'oggetto materiale attinente al reato sia distrutto o alterato, il giudice ne descriverà lo stato attuale, investigando il modo in cui esso doveva essere prima del reato, e le ragioni della sua distruzione o alterazione.

260. Quando possa essere utile alla scoperta della verità l'accertare che un dato oggetto abbia appartenuto a una determinata persona o all'imputato, il giudice rivolgerà preventivamente ai testimoni tutte le domande opportune, che possano identificare l'oggetto stesso.

Se l'imputato, la parte lesa o i testimoni dichiarano di potere senza difficoltà riconoscere l'oggetto, questo sarà loro presentato fra altri oggetti possibilmente simili.

I testimoni e la parte lesa presteranno giuramento di *dire la verità e di indicare secondo coscienza tutto ciò che sarà loro richiesto.*

261. Quando possa essere decisivo per la istruzione l'accertare la verità di un fatto, che si dice essere stato veduto o udito in certe circostanze, il giudice può, di ufficio o sulla richiesta del Pubblico Ministero o delle parti, ordinare un esperimento di fatto.

Il giudice procedente procurerà che la riproduzione avvenga nelle condizioni possibilmente identiche a quelle nelle quali si dice essere stato appreso il fatto.

La parte lesa e i testimoni presenti presteranno giuramento in conformità del precedente articolo.

§ 2. — Perizie.

262. In tutti i casi nei quali, per lo esame di una persona o di un oggetto, si richiedono speciali cognizioni od abilità, vi si procederà con l'intervento di periti.

Basta l'intervento di un solo perito quando si tratti di un caso di poca importanza, o quando non si possa aspettare un secondo perito senza compromettere l'istruzione.

263. La scelta dei periti spetta al giudice istruttore. Se presso il tribunale vi sia un albo di periti adatti alle speciali investigazioni, egli non potrà sceglierli fuori di questo, salvo nei casi di urgenza, o quando sia opportuno, per gravi ragioni, di nominare periti che non risiedono nel luogo della istruzione, ovvero se la ricerca sia di tal natura da richiedere il giudizio di persona di speciale competenza.

In quest'ultimo caso, il giudice può fissare le indennità ai periti tenendo calcolo e della loro speciale abilità, e della gravità della ricerca, senza attenersi alle norme ordinarie della tariffa penale.

Se si debba procedere a visita sanitaria su di una donna, potrà affidarsi la perizia ad un ostetrico, e nei casi meno gravi, ad una levatrice patentata.

I periti, che ricusino senza giusti motivi di aderire all'invito del giudice, sono soggetti alle sanzioni dell'articolo 210 del Codice penale.

264. Non possono essere adibiti come periti coloro che possono rifiutare la testimonianza, o che non possono essere sentiti con giuramento in pubblico dibattimento, e coloro che sono condannati alla interdizione dai pubblici uffici.

Le perizie eseguite dalle dette persone dovranno essere rinnovate, se ciò è possibile. Fuori di tale caso, le parti possono rifiutare quei periti della cui competenza o imparzialità abbiano gravi ragioni per dubitare. Il giudice, se trovi fondato il motivo di ricusazione, e non vi sia urgenza, potrà nominare altri periti.

265. Se il perito prestò giuramento quando fu iscritto nell'albo, ovvero se egli è un impiegato dello Stato vincolato a giuramento per le funzioni che esercita, il giudice gli ricorderà gli obblighi del giuramento già prestato.

In ogni altro caso i periti, prima di procedere alle loro operazioni, debbono prestare giuramento " *di compiere la ricerca con ogni diligenza, di riferire fedelmente tutte le loro osservazioni e di dare il loro parere con coscienza e secondo le regole della loro arte.* "

266. Le persone e gli oggetti sui quali cade l'ispezione saranno esaminati dai periti in presenza del giudice, tranne i casi in cui, per riguardi di moralità e di decenza, questi stimi opportuno di ritirarsi, ovvero quando si tratti di osservazioni che richiedano un lungo esame, o difficili ricerche, come le osservazioni chimiche nei processi per venefizio. In tali casi si provvederà con opportune cautele in modo che sia garentita la credibilità delle operazioni da farsi dai periti, e si accorderà loro un termine a presentare la relazione.

Se i periti devono per le loro operazioni distruggere o modificare alcuno degli oggetti sui quali compiono la perizia, una parte di tali oggetti, per quanto sia possibile, sarà conservata.

In ogni caso in cui l'oggetto sottoposto a perizia sia conservato, i periti apporránno la loro firma accanto a quella prescritta negli articoli 234, 247 e 248.

267. Il giudice istruttore dirige le operazioni di perizia. Egli descrive, tenendo conto delle osservazioni delle parti, l'oggetto sottoposto a perizia, e presenta ai periti le questioni che creda opportune.

I periti possono chiedere al giudice quelle notizie dei fatti risultanti dagli atti, che reputino necessarie a formare la loro completa convinzione.

Se i periti per plausibili ragioni reputino indispensabile conoscere gli atti del processo, essi potranno ottenerne comunicazione a meno che non vi oppongano particolari motivi.

268. I pareri dei periti, e le ragioni sulle quali essi si fondano, possono essere trascritti immediatamente nel verbale, ovvero presentati nel tempo che il giudice creda conveniente, in rapporti scritti.

In questo ultimo caso sarà della presentazione fatto verbale sottoscritto dai periti, dal giudice e dal cancelliere.

269. Se i rapporti dei periti sulle constatazioni da essi fatte differiscano notevolmente tra loro, ovvero siano oscuri e senza precisione, o in contraddizione con i fatti accertati alla presenza del giudice, e la difficoltà non sia rimossa da ulteriori dilucidazioni chieste ai periti, dovrà ripetersi la ispezione con l'intervento degli stessi o di altri periti.

270. Se le contraddizioni o le incertezze si manifestano soltanto nelle conclusioni delle relazioni dei periti, e questi richiamati non le abbiano chiarito abbastanza, il giudice, senza far procedere a nuove ispezioni, potrà sentire altri periti perchè esprimano il loro parere sui fatti accertati con la precedente perizia.

Se si tratta di perizia medica, chirurgica o chimica, il giudice potrà, nei casi più gravi, richiedere il parere della Facoltà medica di una Università del Regno.

§ 3. — **Modi di procedere per fermare la prova generica in speciali reati.**

271. Quando vi siano fondati sospetti per ritenere che una morte possa ascriversi ad opera delittuosa, si dovrà procedere all'esame del cadavere con intervento di periti, ed ove sia d'uopo, all'autopsia.

Prima di procedere alla sezione del cadavere, questo sarà descritto esattamente, e se ne accerterà l'identità con l'esame di persone che abbiano conosciuto il defunto, le quali dovranno prestare giuramento. A tali persone potrà domandarsi, prima di presentare loro il cadavere da riconoscere, la descrizione della persona.

272. Se il cadavere non sia conosciuto da alcuno, se ne descriveranno con esattezza le forme e tutti i segni particolari; si descriveranno pure e si assicureranno le vestimenta ed ogni altro oggetto trovato sopra di esso, e, se lo stato del cadavere lo permette, sarà questo trasportato in un luogo pubblico e frequentato perchè rimanga esposto per essere riconosciuto.

Nel caso che il cadavere non sia stato trovato, il giudice accerterà fino a qual tempo non siasi più avuto notizia della persona ed in qual modo il cadavere abbia potuto essere trafugato o distrutto. Egli raccoglierà inoltre tutti i mezzi di prova atti a supplire alla verificazione del corpo del reato.

273. Il giudice, nel procedere alla ispezione del cadavere, descriverà esattamente la situazione nella quale esso è trovato ed il modo in cui è vestito.

Le ferite o le altre traccie di violenza saranno minutamente descritte. Le armi trovate che abbiano potuto servire a cagionare quelle lesioni devono essere confrontate con le lesioni medesime.

Qualora non sia stato possibile di procedere alla ricognizione del cadavere e delle ferite, come avviene allorquando il corpo è in istato di corruzione, vi si supplirà con le dichiarazioni di testimoni, i quali, avendolo precedentemente veduto, abbiano osservato le ferite che avesse riportato.

Questi testimoni, da sentirsi con giuramento, esprimeranno in qual parte del corpo le ferite esistevano, indicheranno le armi con le quali giudicano che sieno state fatte, e diranno se siano d'avviso che tali ferite abbiano cagionata la morte.

274. Alla ispezione del cadavere e alla autopsia devono assistere per lo meno due periti. Potrà essere chiamato ad assistervi il medico che ha curato il defunto nella sua ultima malattia, se ciò non porti ritardo alla istruzione.

275. I periti daranno il loro giudizio sulla causa della morte, spiegando con quali mezzi e in quale tempo più o meno prossimo possa questa essere avvenuta, e se in conseguenza delle lesioni rilevate, o prima di esse, o pel concorso di cause alle medesime preesistenti, o sopravvenute, od anche estranee al fatto delittuoso.

Ove la perizia non si estenda a tutte le circostanze importanti per la decisione, il giudice porrà su di esse speciali domande ai periti.

276. Quando vi sia sospetto d'infanticidio, i periti dichiareranno altresì se il bambino sia nato vivo, o se fosse in istato di vivere fuori dell'alvo materno.

277. Quando vi sia sospetto di veneficio, si faranno pure intervenire alla verificazione del fatto uno o due chimici. L'analisi dei veleni potrà essere fatta anche dai chimici soli, in luogo a ciò specialmente adatto.

278. Se si tratta di persona ferita o percossa, il giudice, assistito da periti, descriverà le ferite, lacerazioni e contusioni, e ne indicherà la località, la lunghezza, la larghezza, la profondità. Egli inviterà i periti a spiegare se le ferite siano mortali o pericolose, se siano state fatte con armi da fuoco, o con armi da punta o taglio, o contundenti, od in altro modo. I periti specificheranno inoltre il tempo in cui presumono che le ferite sieno state fatte, e quello in cui possano essere sanabili.

Se si tratta di malattia per causa ignota o sospetta, il giudice ne farà spiegare la natura o la causa presunta, e fra qual termine possa essere guaribile la persona che ne è affetta.

279. Se i periti non possono dare immediatamente il loro parere, dovranno darlo nel termine che la qualità delle percosse, delle ferite o della malattia sarà per richiedere.

Se il pericolo enunciato nel primo giudizio cessa o cresce, il perito ne darà avviso al giudice, e si procederà ad una nuova relazione.

Lo stesso avrà luogo, quando ne sia il caso, per le lesioni accompagnate o seguìte da alcuna delle circostanze indicate nei nn. 1° e 2° dell'articolo 372 del Codice penale.

A tale scopo, quando le lesioni appariscano fin dal principio di una certa gravità, e sembri necessaria una lunga cura, il giudice chiamerà per perito il medico curante, oltre ad altro perito.

280. Se la persona percossa o ferita, o che abbia sofferto altre violenze, cessi di vivere, i chirurgi o medici chiamati alla cura dovranno darne immediatamente avviso al giudice. Questi procederà, coll'assistenza di essi o di altri periti, nei modi stabiliti negli articoli 271 e seguenti, ed avrà cura di fare da essi indicare distintamente le ferite, percosse o violenze, alle quali credono che si possa attribuire la morte, come pure ogni altra circostanza che nei detti articoli è menzionata.

281. Oltre quanto è disposto negli articoli 244 e 245, nell'istruzione per i reati di falsa moneta, di falsi punzoni o bolli del Governo, la verificazione si farà per mezzo degli impiegati delle regie zecche a ciò destinati, a meno che si tratti di verificazione che possa farsi per mezzo di altri periti.

La verificazione avrà luogo davanti il giudice, con l'intervento del Pubblico Ministero e del cancelliere; e ne sarà redatto verbale nella forma ordinaria.

Se la verificazione dovrà farsi nelle regie zecche, e non ne esista alcuna nel luogo in cui si fa l'istruzione, il giudice, previa una esatta descrizione delle monete o degli altri oggetti sospetti di falso, li trasmetterà in un involto chiuso e sigillato al giudice istruttore presso il tribunale del luogo in cui è stabilita la regia zecca, con la richiesta della opportuna verificazione.

L'involto che contiene le monete o gli altri oggetti non sarà aperto che nell'atto della verificazione, previa ricognizione della integrità dei suggelli.

Il verbale di verificazione sarà trasmesso per originale, chiuso e sigillato, insieme al corpo del reato, al giudice che ha fatto la richiesta.

282. I giudici istruttori ed i pretori possono fare anche fuori del loro distretto le perquisizioni e visite necessarie nelle case delle persone sospette d'avere fabbricato, introdotto o distribuito falsa moneta, false cedole ed obbligazioni dello Stato, od altri effetti pubblici emessi dal Tesoro dello Stato, o di avere falsificato atti sovrani, sigilli, punzoni o bolli del Governo del Re inservienti ad improntare atti, carte, mercanzie ed altri oggetti.

La presente disposizione si applica anche ai reati relativi alla falsificazione di effetti pubblici emessi da un Governo estero.

I magistrati disopra indicati procederanno in tali casi a tutti gli atti urgenti di conservazione ed istruzione.

283. Se nella istruzione di una causa penale, l'imputato vuole impugnare per falso un documento, egli dovrà fare la sua dichiarazione innanzi al giudice che procede.

Se il documento è impugnato per falso dopo la ordinanza d'invio a giudizio, la dichiarazione si farà nella cancelleria della Corte che deve giudicare.

Nel caso che il documento sia impugnato per falso nel dibattimento, il presidente farà stendere verbale della dichiarazione dell'imputato od accusato.

Se l'imputato è citato direttamente alla udienza, la dichiarazione si farà davanti il cancelliere, o prima che scada il termine per la citazione od alla stessa udienza.

284. L'imputato od accusato potrà anche fare la sua dichiarazione per mezzo di procuratore speciale: il mandato sarà unito alla dichiarazione, la quale sarà sottoscritta, secondo i casi, dall'imputato od accusato, o dal procuratore speciale.

Si dovrà in essa esprimere se s'intenda di impugnare per falso il documento intieramente, od in qualche parte soltanto, che si indicherà; e si addurranno i motivi della pretesa falsità, con la indicazione dei mezzi di prova con i quali si intende dimostrarla.

Si faranno conoscere all'imputato od accusato le conseguenze a cui egli si esporrebbe se non riuscisse nella proposta prova: e si farà di ciò menzione nell'atto, nonchè della risposta.

285. Nei casi preveduti dall'articolo 283, la Corte o il Tribunale innanzi cui trovasi pendente la causa, sentito il Pubblico Ministero, deciderà preliminarmente se vi sia luogo a sospendere l'istruzione.

Se pronunzia la sospensione, si procederà sul falso incidente nelle forme prescritte per il falso principale; nel caso contrario si passerà oltre alla istruzione ed alla sentenza, senza avere riguardo al documento impugnato per falso, salvo il diritto alla parte che ha impugnato il documento, ed al Pubblico Ministero, di promuovere l'azione penale avanti i giudici competenti.

286. Le disposizioni degli articoli precedenti relativi all'iscrizione in falso per l'imputato od accusato, sono comuni all'iscrizione in falso chiesta dalla parte civile.

287. Se l'incidente di falso sorga avanti un pretore, questi dovrà in primo luogo assicurare l'identità del documento impugnato per falsità, e quindi lo trasmetterà colle carte relative al Procuratore del Re presso il Tribunale, per le istanze che crederà opportune.

In questo caso la causa principale sarà sospesa, a meno che il pretore creda potersi questa decidere indipendentemente dal documento impugnato per falso, fermo nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 285.

288. Se la Corte o il Tribunale, a cui spetta di pronunciare sull'incidente di falso, dichiarerà non constare della falsità del documento, l'imputato o la parte civile che si siano inscritti in falso, potranno essere condannati ad una ammenda estensibile a lire cinquecento ed al risarcimento dei danni verso chi di ragione, salvo, se ne sia il caso, l'applicazione delle pene stabilite per la calunnia.

289. Ogni qualvolta il Pubblico Ministero voglia impugnare per falso un documento prodotto nell'istruzione o nel dibattimento, egli dovrà farne la dichiarazione negli atti del processo od all'udienza della Corte, del Tribunale o del pretore.

In questi casi si procederà come è detto nell'articolo 284.

290. Se nel ricorso per cassazione contro una sentenza definitiva in materia penale, è fatta la dichiarazione di inscrizione in falso, o contro la sentenza, o contre il verbale di udienza, o contro l'atto di notificazione della sentenza, la Corte di cassazione deciderà preliminarmente se vi sia luogo a sospendere il giudizio, e nel caso che pronunzi la sospensione, rinvierà la causa al giudice competente.

291. Nei casi d'incendio, i periti esprimeranno la loro opinione sul modo, sul luogo e sul tempo in cui il fuoco potè essere appiccato, sulla qualità della materia incendiaria adoperata, e sulle circostanze per le quali si possa prevedere che vi sia stato un pericolo maggiore o minore per la vita delle persone o per la proprietà; quando vi sia stato danno, essi ne rileveranno l'ammontare.

292. Se si tratta di furto o di altro delitto commesso con rottura, sforzamento o scalata, il giudice dovrà descriverne le vestigia ed i segni, e fare spiegare dai periti in qual modo, con quali strumenti o mezzi, e da qual tempo giudichino che il reato sia stato verosimilmente commesso.

Nelle estorsioni, rapine, furti, o simili reati, si dovrà inoltre verificare la preesistenza e la successiva mancanza delle cose rubate o sottratte: in difetto, si dovrà verificare se il querelante sia persona degna di fede, se avuto riguardo al suo stato, abbia verosimilmente potuto ritenere presso di sè le cose rubate o sottratte, e se abbia fatto qualche doglianza o ricerca subito dopo il reato, o dopo averne avuta notizia.

293. In tutti i delitti, dai quali fu cagionato un danno o pericolo ai beni in modo diverso da quelli menzionati di sopra, il giudice dovrà accertare i mezzi o

strumenti adoperati, la gravità del danno recato o che si volle recare, e quella del pericolo per la proprietà, per la vita, la salute o la sicurezza delle persone.

294. Chiunque avrà notizia che una persona sia detenuta in un luogo non destinato a servire di casa di pena o di deposito, ha il dovere di darne immediatamente avviso al pretore o ad altra Autorità giudiziaria, od anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

295. Le Autorità e gli ufficiali suddetti, sull'avviso ricevuto, o sulla notizia in altro modo acquistata di un atto arbitrario contro la libertà individuale, devono trasferirsi immediatamente sul luogo e fare rimettere in libertà la persona detenuta o sequestrata, e, se venga allegato qualche motivo legale di detenzione, farla tradurre sull'istante avanti il giudice competente. Essi potranno farsi assistere dalla forza necessaria, e chiunque ne sia richiesto, è tenuto di prestare loro mano forte.

Di ogni cosa sarà redatto verbale.

Capo IV. — *Della udizione dei testimoni.*

§ 1. — Dell'obbligo di deporre.

296. Nessun cittadino citato come testimone può ricusarsi di presentarsi al giudice e di dichiarare quanto egli sa relativamente ai fatti che sono oggetto della istruzione, salvo nei casi espressamente indicati dalla legge.

297. Non possono essere sentiti come testimoni gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, e gli affini negli stessi gradi dell'imputato od accusato, il marito o la moglie della persona imputata, quantunque legalmente separati, i genitori e figli adottivi, il padre e la madre che hanno riconosciuto l'imputato per loro figlio naturale, ed i figli naturali parimente riconosciuti, purchè tali loro rispettive qualità siano note o dedotte prima della deposizione. Tali persone potranno essere sentite nel solo caso che si tratti di delitto commesso a danno di qualcheduno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo avere la prova, ma anche in questo caso esse hanno il diritto di astenersi dal deporre, e di tale loro diritto il giudice farà loro avvertenza. Se il testimonio non ha rinunziato espressamente alla facoltà di rifiutarsi a deporre, sarà applicata la disposizione dell'articolo 298.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo siano imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi nei gradi sovra indicati non potranno essere sentiti, sotto pena di nullità, relativamente a quel reato.

Il divieto di sentire le persone in questo articolo indicate si estende anche agli ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto essi riferissero risposte ad interrogazioni da loro fatte direttamente intorno alla colpabilità dell'imputato.

298. Qualora risultino le condizioni indicate nel precedente articolo, e le dichiarazioni delle persone su nominate siano state raccolte, il giudice dovrà ordinarne la eliminazione dal processo, e se ciò non avvenga, e si dia di esse lettura in pubblico dibattimento, questo sarà annullato, a meno che si provi che esse non abbiano potuto esercitare alcuna influenza sulle decisioni.

299. Sono dispensati dal fare testimonianza, quando ne facciano richiesta:

1° gli ecclesiastici, sui fatti che sono stati ad essi rivelati sotto il suggello della confessione;

2° i funzionarii dello Stato, sulle circostanze che i doveri del loro ufficio loro vietino di rivelare;

3° gli avvocati e i procuratori, i notari, i medici, chirurgi ed altri ufficiali di sanità, su di ogni notizia intorno al reato, ottenuta per confidenze ad essi fatte dall'imputato, nella loro qualità riconosciuta di difensori, consultori o depositarii di segreti professionali.

300. Possono essere dispensati dal deporre, quando si possa prevedere che la circostanza sulla quale è richiesta la loro testimonianza non abbia decisiva importanza sulla causa:

1° coloro che potrebbero, per effetto della loro deposizione, risentire un pregiudizio morale o materiale nella persona, nel patrimonio o nella famiglia;

2° i parenti fino al quarto grado, che convivano con l'imputato.

Il testimone potrà, prima di deporre, domandare per tali circostanze di essere dispensato. Il giudice delibererà preliminarmente con ordinanza non impugnabile.

§ 2. — **Della citazione dei testimoni.**

301. I testimoni saranno di regola citati nel modo seguente a comparire innanzi al giudice che procede alla istruzione o al pubblico dibattimento.

La citazione si farà con cedola, la quale indicherà:

il giudice avanti il quale il testimonio deve presentarsi;

il nome, cognome, la residenza o il domicilio, o la dimora del testimone;

il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione;

la pena in cui s'incorre per difetto di comparizione.

La cedola sarà sottoscritta dal giudice che l'ha rilasciata e dal cancelliere.

Tuttavia i testimoni che si trovano nel luogo ove si fa la istruzione potranno essere chiamati a deporre anche senza le formalità della citazione.

302. La cedola sarà intimata, a richiesta del Pubblico Ministero, da un usciere il quale dovrà farne tante copie quanti sono i testimoni da citarsi.

In ciascuna di dette copie sarà indicato un solo testimonio.

Alla notificazione della copia della citazione sono applicabili le disposizioni degli articoli 365 e 367.

303. Eseguita la citazione, l'usciere ne redigerà l'atto appiè della cedola originale od in foglio a parte nel modo che segue:

1° designerà i testimoni, ed indicherà in qual modo siano stati citati;

2° quanto ai testimoni che non sono stati citati personalmente, indicherà se trovansi nel comune, od altrove; in quest'ultimo caso si farà rilasciare dal sindaco, o da chi ne fa le veci, un'attestazione che indichi la dimora dei testimoni, o dichiari che il luogo ne è ignoto;

3° in caso di morte di alcuno dei testimoni, dovrà farsene rilasciare attestazione dal sindaco;

4° sottoscriverà la relazione ed unirà alla medesima le attestazioni suddette.

Egli formerà un solo atto di tutte le citazioni eseguite nello stesso giorno.

La cedola originale di citazione, con la relazione e i documenti giustificativi della mancata notificazione, sarà unita al processo.

303 *bis*. Quando sia nota la dimora precisa del testimone, il giudice potrà farlo citare anche per mezzo della posta, nelle forme stabilite dal regolamento.

L'ufficiale postale dovrà, nella *ricevuta di ritorno*, far conoscere al giudice se la copia della citazione fu consegnata, ed in qual modo, al testimone, o, se non fu possibile consegnarla, indicarne la ragione.

304. Se la persona citata come testimone sia pubblico funzionario, militare o appartenente ad un corpo militarmente organizzato, sarà seguìta la norma dell'articolo 370.

Tale prescrizione si applica egualmente al caso in cui la persona citata sia impiegata nelle ferrovie, o nelle compagnie di navigazione incaricate del servizio postale, o addetta alla pubblica istruzione, od ai servizi sanitari dello Stato o dei comuni.

305. Le persone che sono impedite, per malattia o per impossibilità fisica, di presentarsi al giudice come testimoni, saranno intese a domicilio nelle stesse forme degli altri testimoni

306. Nel caso preveduto nell'articolo precedente se il giudice che procede riconosca inesistente l'impedimento addotto, o non tale da porre il testimone nella impossibilità di presentarsi innanzi a lui, potrà fare tradurre il testimone per mezzo della forza pubblica, e condannarlo alle spese a cui ha dato causa.

307. Se il testimone risieda fuori del circondario del tribunale, cui appartiene il giudice istruttore, questi dovrà delegare il giudice del luogo ove il testimone risiede: tuttavia, se il giudice procedente reputa necessario di sentire personalmente il testimone, potrà farlo citare innanzi a lui.

Se in questo caso il testimone non può recarvisi senza grandi difficoltà o gravi spese, il giudice potrà trasferirsi nel luogo della residenza di lui, e se questa sia fuori del distretto della Corte di appello da cui dipende, dovrà avvertirne il presidente della Corte competente.

308. Quando si debba esaminare un testimone sottoposto a processo, o condannato per un delitto, gli sarà offerto, ove ne sia il caso, un salvacondotto nella cedola stessa di citazione.

In ogni salvacondotto si prefiggerà il tempo necessario al testimone per il viaggio ed il soggiorno, durante il quale tempo egli non potrà essere arrestato; e, ove ciò si ravvisi conveniente, s'indicherà pure la strada che il testimone avrà da percorrere.

Il salvacondotto sarà accordato dalla Corte o dal tribunale che ha conosciuto od a cui spetta di conoscere del detto reato. Tuttavia nei giudizi pendenti avanti le Corti o i tribunali, il salvacondotto sarà concesso dal presidente della Corte o del tribunale, dove i testimoni o periti si dovranno esaminare, con l'obbligo di darne immediatamente avviso al giudice che ha conosciuto o deve conoscere del

delitto imputato al testimonio o perito, o che ha emesso contro di lui un ordine di arresto o mandato di cattura.

309, **310** e **311**. Se occorra esaminare come testimoni, principi reali o grandi ufficiali dello Stato, essi non potranno essere citati, ma le loro deposizioni saranno ricevute dall'istruttore o dal pretore del luogo in cui essi risiedono o dove si trovano accidentalmente; ed a questo effetto il giudice che istruisce il processo indirizzerà al pretore delegato la relazione dei fatti, con la indicazione delle interrogazioni da farsi al testimone.

L'istruttore od il pretore delegato darà avviso alle persone di cui si tratta, che egli si recherà col cancelliere alla loro abitazione, per riceverne le deposizioni. Il giorno e l'ora saranno stabiliti di accordo.

312. I regi ambasciatori od incaricati di una missione all'estero, durante la loro residenza fuori del Regno, non possono essere citati come testimoni.

Quando occorra di esaminare nell'istruzione alcuna delle dette persone, il giudice che procede trasmetterà al Pubblico Ministero presso la Corte da cui dipende una relazione dei fatti con le interrogazioni principali da farsi al testimonio. La Corte, udite le osservazioni del Pubblico Ministero, richiederà l'autorità giudiziaria estera del luogo ove risiedono gli ambasciatori od incaricati regi, secondo le forme stabilite nell'articolo 315.

313. Nei casi preveduti negli articoli 311 e 312, le deposizioni saranno immediatamente consegnate alla cancelleria o rimandate chiuse e sigillate alla cancelleria del magistrato richiedente, e quindi comunicate, senza ritardo, all'uffiziale incaricato delle funzioni di Pubblico Ministero.

314. Se l'istruttore, per gravi motivi, giudichi indispensabile, nei procedimenti per delitti, che alcuna delle persone indicate nell'articolo 311 sia da lui personalmente esaminata, ne informerà, per mezzo del procuratore generale, il ministro di grazia e giustizia, il quale promuoverà gli opportuni provvedimenti.

315. Quando occorra di esaminare testimoni per mezzo di autorità giudiziarie estere, l'istruttore ne informerà la Sezione delle opposizioni da cui egli dipende, la quale, ove sia d'uopo, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo del Pubblico Ministero, con tutti i necessari documenti, al ministro di grazia e giustizia, perchè questi ne promuova l'esecuzione.

316. Sempre che occorra procedere ad esami di testimoni in materia penale sopra richiesta di autorità giudiziarie estere, gli atti si faranno dalla Corte d'appello (sezione delle opposizioni) o dal giudice che verrà dalla medesima delegato.

In questo caso i testimoni potranno, secondo le richieste, essere sentiti con giuramento.

§ 3. — Del giuramento dei testimoni.

317. Non sarà deferito giuramento ai testimoni durante la istruzione se non nei casi degli articoli 260 e 271, ovvero quando vi sia luogo a credere, che a causa di malattia, di assenza o di mancanza di residenza fissa, o per altro motivo essi non possano presentarsi al pubblico dibattimento, o quando il Pub-

blico Ministero o l'imputato richieda per grave motivo che il giuramento sia deferito dal giudice, o quando questi si convinca di non potere ottenere la verità completa dal testimone se non per mezzo del giuramento.

318. Non possono prestare giuramento:

1° coloro che furono condannati o sottoposti a procedimento per il reato, nel cui processo essi sono esaminati;

2° coloro che si trovano in espiazione della pena della reclusione, per furto, falsità, truffa o bancarotta fraudolenta;

3° coloro che furono condannati per falsa testimonianza;

4° coloro, che al momento della loro udizione non hanno compiuto il dodicesimo anno;

5° coloro, le cui facoltà mentali sono notevolmente indebolite;

6° i denunzianti, qualora abbiano un interesse personale nel fatto, ed i querelanti, ancorchè abbiano desistito dalla querela, a meno che non si riconosca non avere essi alcun interesse personale nel fatto, ovvero che il giuramento sia ad essi deferito dall'imputato;

7° le persone indicate nell'articolo 297;

8° coloro che, quantunque non abbiano fatto querela, hanno risentito per effetto del reato un danno personale.

319. Le parti dovranno opporsi alla prestazione del giuramento delle persone indicate nel precedente articolo, prima che esse siano sentite. Se le parti non siano presenti o se non abbiano fatto esplicita opposizione, non potrà essere dedotta come causa di nullità il prestato giuramento.

320. Il giuramento sarà deferito al testimone, dopo che egli avrà indicato le sue generalità, dal giudice che procede alla istruzione.

Questi gli farà seria ammonizione sulla importanza e santità del giuramento e potrà anche rammentargli le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o di reticenza negli articoli 214 e 217 del Codice penale.

Il testimone dovrà giurare di *dire la verità su tutto ciò che egli sa del fatto.*

Se il testimone non abbia pronunziata la formola del giuramento completa, potranno le parti richiedere che egli la ripeta: in mancanza è applicabile anche a tal caso la disposizione dell'articolo 319.

321. Se un testimone già sentito con giuramento sia richiamato, il giudice gli rammenterà gli obblighi del giuramento già prestato.

322. Sempre che il giudice esamini un testimone senza giuramento, dovrà opportunamente ricordargli l'obbligo morale e religioso di ogni cittadino di dire la verità, e potrà rammentargli le pene alle quali esso può andare soggetto mentendo alla giustizia, o tacendo alcuni dei fatti o delle circostanze su cui sarà interrogato.

§ 4. — Del modo di esaminare i testimoni.

323. I testimoni devono essere sentiti separatamente gli uni dagli altri: e il giudice che procede all'istruzione procurerà che essi non comunichino tra loro prima delle loro rispettive deposizioni.

324. Innanzi tutto, deve essere domandato al testimone il suo nome, cognome, soprannome, il nome del padre, la sua età, patria, residenza e professione; se conosceva l'imputato prima del reato; se sia congiunto od affine dell'imputato ovvero dell'offeso ed in qual grado, o se sia dipendente dell'uno o dell'altro.

325 a **329**. Indi il testimone, prestato il giuramento se gli sarà deferito, risponderà sui fatti che conosce riflettenti la causa.

La deposizione deve essere fatta oralmente a pena di nullità; ma sarà permesso al testimone di ricorrere a note o memorie, quando ciò sia giustificato dalla natura della causa.

§ 5. — **Della contumacia, reticenza e falsità dei testimoni.**

330. Se un testimone legalmente citato, senza dare avviso di un legittimo impedimento non si presenti nel giorno stabilito, il giudice procedente ad istruzione, con ordinanza immediatamente esecutiva, lo condannerà ad una ammenda non minore di lire 10 ed estensibile a lire 100.

Egli potrà inoltre disporre che gli agenti della forza pubblica traducano innanzi a lui il testimone renitente al più presto o per un altro giorno che fisserà.

331. Nel caso indicato nell'articolo precedente, il giudice potrà condannare inoltre, con l'ordinanza medesima, il testimone renitente alle spese alle quali la sua contumacia ha dato luogo.

La disposizione del presente e del precedente articolo sarà applicata anche quando successivamente si riconosca che non sia più utile la udizione del testimone contumace.

332. La ordinanza, con la quale si condanna il testimone all'ammenda e alle spese di rinvio, sarà a lui notificata.

Egli potrà fra cinque giorui dalla notificazione, fare opposizione innanzi al magistrato che pronunziò l'ordinanza, giustificando la sua contumacia e, in caso di legittimo impedimento, la ragione per la quale non potette darne avviso al giudice in tempo opportuno.

Dopo il termine suindicato non sarà ammessa l'opposizione del testimone, se non quando risulti che non abbia potuto pervenirgli notizia della citazione o della notificazione dell'ordinanza.

333. Se il testimone comparendo innanzi al giudice, senza alcun legittimo motivo, si rifiuti di rispondere alle domande del magistrato, ovvero dichiari di non volere dire ciò che egli sa della causa, sarà soggetto alle pene stabilite nell'articolo 210 del Codice penale.

Se ciò avvenga durante l'istruzione, il giudice procedente redigerà verbale, e farà tradurre il testimone in istato d'arresto innanzi al procuratore del Re, perchè si proceda nelle forme stabilite dall'articolo 519.

334 e **335**. Se si proceda ad istruzione formale, e dai risultati di essa il giudice istruttore si convinca, che un testimonio dica scientemente il falso, ovvero taccia la verità su quanto egli sa, e la reticenza o la falsità riguardi un punto es-

senziale della causa, procederà contro di lui, ordinandone l'arresto, e potrà disporre che la causa sia riunita a quella cui la falsa testimonianza si riferisce, per essere decisa con unico giudizio.

336, **337**, **338** e **339**. Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, sempre che durante la istruzione risulti che un testimone sia falso o reticente, il giudice procedente lo avvertirà nuovamente delle pene stabilite nell'articolo 214 del Codice penale, e se l'avvertimento rimanga inefficace, compiuto il processo cui la testimonianza si riferisce, procederà contro di esso nei modi di legge, sempre che il testimone non sia stato citato nel pubblico giudizio, o questo non abbia luogo.

TITOLO IV.

Sequestro e perquisizione.

340 e **341**. Gli oggetti che possono essere confiscati e che abbiano importanza per la istruzione, presso chiunque si trovino, devono essere sottoposti a custodia o in altro modo assicurati.

Se la persona che li detiene ricusi di esibirli all'autorità procedente, questa ne ordinerà il sequestro; salvo l'applicazione delle pene stabilite nel Codice penale, se il fatto costituisca favoreggiamento, o altro più grave reato.

342. Quando si tratti di oggetti, carte, documenti riflettenti segreti, la cui divulgazione potrebbe recare danno allo Stato, se coloro che hanno la responsabilità della loro custodia si rifiutino di esibirli, la Sezione delle opposizioni, sulla istanza del giudice istruttore, e raccolte le dichiarazioni che saranno del caso, deciderà con ordinanza non motivata.

Se la Sezione delle opposizioni dichiarerà che i documenti debbono esibirsi, il funzionario che insista nel rifiuto sarà soggetto alle pene stabilite nel Codice penale.

343. Fuori il caso indicato nel precedente articolo, nessun pubblico funzionario potrà negarsi di esibire o di porre a disposizione dell'autorità giudiziaria gli oggetti, le carte, i documenti, che questa richiede per l'istruzione di un processo.

Se ciò sembri opportuno, il giudice potrà allegare al processo copie dei documenti, restituendo gli originali; in tutti i casi dovrà rilasciare ricevuta, e se il pubblico ufficiale la richieda, copia dell'atto.

344. La facoltà di ordinare il sequestro spetta al giudice istruttore. Solo nel caso che vi sia pericolo nel ritardo, il sequestro può essere disposto dal procuratore del Re, dal pretore o dai funzionari di pubblica sicurezza.

Nel caso di flagranza hanno la facoltà di eseguire il sequestro, anche senza ordine del giudice, le persone cui spetta di procedere all'arresto.

345. Se il sequestro ebbe luogo senza ordine del giudice, la persona in cui danno venne eseguito potrà fra tre giorni chiederne l'annullamento al giudice istruttore, il quale sarà tenuto a pronunziare sulla validità o sull'annullamento del sequestro.

La ordinanza del giudice istruttore non è soggetta ad opposizione.

346. Il giudice istruttore può, sulla richiesta del procuratore del Re o di uffizio, disporre il sequestro di lettere, telegrammi, o di oggetti inviati per posta, per ferrovia, o in qualunque modo, quando egli abbia sufficienti motivi per ritenere che ne possa risultare alcuna prova importante per la istruzione.

L'ordine del giudice deve essere dato per iscritto, e potrà indicare anche solo la supposta provenienza degli oggetti, lettere o telegrammi, senza nome di persone.

Gli ufficiali o impiegati incaricati dovranno esibire gli oggetti e documenti sequestrati, al giudice istruttore, il quale potrà, dopo averli esaminati, ordinare che vengano consegnati immediatamente alla persona interessata, se essi non abbiano alcuna attinenza col processo. In tutti i casi il giudice potrà comunicare alla persona interessata copia di quella parte della lettera, che non abbia attinenza con l'istruzione.

347. Il sequestro negli edifizi militari o appartenenti a qualsiasi Amministrazione dello Stato, dovrà essere preceduto da una comunicazione fatta al capo dell'Amministrazione che ha sede nel locale, il quale ha diritto di assistervi, o di fare intervenire persone che lo rappresentino.

348. Meno nei casi di flagranza, l'ordine di sequestro deve essere dato per iscritto: e copia dell'ordine deve essere esibita da chi esegue il sequestro alla persona contro cui si procede.

Per la conservazione e per la consegna al giudice degli oggetti sequestrati, si osserveranno le norme stabilite negli articoli . . . . .

349. Oltre che per eseguire il sequestro di oggetti o documenti determinati, può essere disposta la perquisizione contro una persona gravemente indiziata come autore, complice, favoreggiatore o ricettatore in un delitto, sia nella sua abitazione, sia sulle cose a lui appartenenti, quando si debba procedere alla sua cattura, o quando si presuma che la perquisizione possa condurre alla scoperta di mezzi di prova decisivi per la istruzione.

350. Presso altre persone non potrà procedersi a perquisizione se non quando risultino fatti gravi, dai quali si possa ragionevolmente desumere che una persona ricercata dalla giustizia, ovvero oggetti e documenti riflettenti un delitto, si trovino nel domicilio di esse.

Tale presunzione si ha, quando il luogo in cui si debba procedere a perquisizione sia abitato da persona sottoposta a vigilanza speciale della pubblica sicurezza, o quando in esso sia stato arrestato l'imputato, ovvero quando esso sia stato da quest'ultimo frequentato durante il procedimento.

351. Nelle perquisizioni bisogna risparmiare alla parte interessata ogni molestia non necessaria, adoperare ogni cura per non compromettere la sua reputazione, e rispettare i suoi segreti estranei a ciò che riguarda la istruzione, procedendosi convenientemente e con moderazione.

I funzionari che trascurino tali doveri, o che propalino anche imprudentemente fatti e documenti accertati nelle perquisizioni, saranno sottoposti a misure disciplinari, e nei casi più gravi alle pene stabilite nell'articolo 163 del Codice penale.

352. Se è in corso una istruzione formale, la perquisizione nei privati domicilii non può essere operata senza la presenza del giudice istruttore, il quale potrà sempre farsi coadiuvare da funzionari di pubblica sicurezza.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui sorga la necessità di una perquisizione, nella esecuzione di un mandato di cattura o di un ordine di arresto.

353. Fuori i casi di flagranza, o di processi contro persone sottoposte alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, chi procede a perquisizione deve portare un ordine per iscritto dell'autorità che la dispose: e se questa procede personalmente a perquisizione, dovrà farsi riconoscere dal padrone o custode della casa.

354. Eccetto che si tratti di inseguire un imputato di delitto sorpreso in flagranza, o di riprendere un detenuto evaso da un luogo di pena, ovvero di procedere a carico di persone sottoposte a speciale vigilanza della pubblica sicurezza, non può cominciarsi una perquisizione nei privati domicilii prima delle ore cinque del mattino o dopo le ore nove della sera, dal 1° aprile al 30 settembre, nè prima delle ore sei del mattino o dopo le ore sette della sera negli altri mesi.

355. La limitazione indicata nell'articolo precedente non ha luogo, quando si tratti di perquisire locali accessibili a tutti di notte, e che sono notoriamente frequentati da persone di cattiva fama, come bische o lupanari, ancora che abbiano l'apparenza o la intestazione di domicilii privati.

356. Se l'imputato nella cui abitazione o nel cui domicilio si procede a perquisizione, è presente o in istato di arresto, egli potrà assistervi o indicare una persona per rappresentarlo.

Se la perquisizione si debba fare in altre case che quella dell'imputato, il proprietario dei locali, o degli oggetti perquisiti, tranne il caso dell'articolo precedente, può assistere alla perquisizione. Se egli è assente, e quando ciò sia possibile, dovrà essere chiamata a rappresentarlo una persona della sua famiglia, od un ospite o vicino purchè maggiore di età.

Le persone che hanno diritto di assistere alla perquisizione dovranno essere informate dello scopo di questa, prima che essa sia cominciata.

357. Quando colui contro il quale è diretta una perquisizione ne faccia richiesta, dovrà essergli rilasciata una comunicazione scritta, che deve indicare il motivo della perquisizione ed il magistrato da cui fu ordinata.

Potrà altresì essergli data una nota degli oggetti sequestrati o presi in custodia, e, ove la perquisizione riuscisse infruttuosa, una analoga dichiarazione.

358. Se in occasione di una perquisizione vengano rinvenuti oggetti, i quali non abbiano alcun rapporto con lo scopo per cui essa fu disposta, ma che diano luogo al sospetto della perpetrazione di un altro reato, tali oggetti dovranno essere sottoposti provvisoriamente a sequestro e rimessi al procuratore del Re.

359. Gli oggetti o i documenti che abbiano relazione con la istruzione debbono essere inventariati, custoditi e descritti nei modi indicati nei paragrafi 2 e 3, Sezione 2ª, titolo III, del presente libro.

TITOLO V.

Dei modi d'interrogare l'imputato e della custodia provvisoria.

§ 1. — Dei modi d'interrogare l'imputato.

360. Nessuna dichiarazione che non sia di completa innocenza può essere data dal giudice, se l'imputato non sia stato legalmente citato per dare le sue discolpe.

I modi con i quali si può procedere allo interrogatorio dell'imputato sono:

1° la citazione (art. 371 a 370);

2° la spontanea presentazione (art. 371);

3° la forzata traduzione (art. 372 e 373);

4° il mandato di cattura (art. 374 a 378);

5° l'arresto provvisorio (art. 379 a 380 *bis*).

361. L'imputato, quando non sia altrimenti disposto, dev'essere chiamato a dare le sue discolpe con atto di citazione.

A tale scopo il giudice gli dirigerà un invito a presentarsi da lui sottoscritto, col quale gli indicherà il luogo, il giorno e l'ora della udienza e il motivo della chiamata, con la comminatoria che in caso di contumacia sarà tradotto dalla forza pubblica.

362. Il termine per comparire sarà non minore di tre giorni liberi, oltre quanto è stabilito negli articoli 119 e seguenti.

363. Il giudice, prima di spedire l'atto di citazione, dovrà indagare il luogo di abituale residenza dell'imputato, sia per mezzo d'informazioni chieste alle autorità del luogo in cui fu commesso il reato, o di quelle del luogo di origine, sia per mezzo di testimoni.

364. Se dagli atti del processo risulti la dimora dell'imputato, la citazione sarà notificata per mezzo di usciere.

Una copia di essa, sottoscritta dal giudice, sarà consegnata all'usciere in una busta suggellata, sulla quale saranno notate le generalità precise dell'imputato, il luogo, ove questi possa trovarsi, e la indicazione " *atto di citazione* ".

365. L'usciere dovrà usare ogni diligenza, perchè la copia dell'atto di citazione pervenga all'imputato.

A tale scopo egli dovrà recarsi nella dimora dell'imputato, ovvero nel luogo, dove questi eserciti un mestiere, un'arte o una professione, e consegnare la copia all'imputato stesso, o se questi è assente, ai suoi parenti, familiari o dipendenti, con ingiunzione di farla pervenire nelle mani del citato.

Qualora costoro si rifiutino di riceverla, senza giustificato motivo, potranno essere dal giudice condannati a una ammenda fino a venticinque lire.

Se l'usciere non trovi persona, a cui possa consegnare la citazione, la rimetterà al sindaco del luogo, il quale ne curerà la consegna all'imputato; salvo quanto è stabilito nell'articolo seguente.

366. Se nella residenza indicata dal giudice l'imputato non sia conosciuto, l'usciere assumerà informazioni dal sindaco, e se ne farà rilasciare analoga dichiarazione.

Quando egli riesca, così o altrimenti, a conoscere la precisa dimora dell'imputato, ivi notificherà l'atto di citazione, o se risulti che l'imputato dimora nel perimetro di altra giurisdizione, ne riferirà al giudice, affinchè questi ne commetta la notificazione all'usciere del luogo.

Se ad onta delle assunte informazioni, l'usciere non riesca a conoscere la dimora dell'imputato, o sappia che questi trovasi assente dal Regno, restituirà al giudice la copia della citazione con le attestazioni del sindaco. Nello stesso modo si regolerà nel caso che l'imputato sia defunto.

367. L'usciere distenderà verbale. Se egli potè eseguire la notificazione, ne indicherà il giorno, l'ora e il luogo, e la persona a cui consegnò l'atto di citazione, e le dichiarazioni da essa fatte in caso di rifiuto a riceverlo. Egli farà altresì menzione, quando ciò risulti, che l'imputato trovisi infermo o momentaneamente assente, o al servizio militare, o in altro pubblico servizio.

Se egli non potè consegnare la copia, ne indicherà le ragioni, e con le attestazioni del sindaco la restituirà al giudice, in conformità dell'articolo precedente.

368. Se non sia stato possibile conoscere la dimora dell'imputato, o se quella risultante dagli atti non sia la vera, ovvero se risulti che l'imputato non abbia dimora certa nel Regno, o che ne sia assente, il giudice farà affiggere una copia dell'atto di citazione alla porta del tribunale dove ha luogo l'istruzione, salvo, quando ne sia il caso, le disposizioni degli articoli 372 e 373.

L'affissione, certificata dal cancelliere, fa le veci della notificazione.

Quando sia nota la residenza dell'imputato fuori del Regno, l'atto di citazione gli sarà spedito per mezzo del regio consolato.

369. Il giudice, salvo quanto è stabilito nell'articolo 371, è tenuto a rinnovare l'atto di citazione per una volta contro l'imputato citato e non comparso:

1° quando questi sia al servizio militare o in altro pubblico servizio, in modo che si presuma non abbia potuto presentarsi;

2° quando dal verbale dell'usciere risulti che sia momentaneamente assente e si conosca il tempo del suo ritorno;

3° quando si riesca a conoscere il suo nuovo domicilio, prima che sia disposto l'invio al pubblico giudizio o che sia pronunziata la ordinanza diffinitiva, eccetto che questa non contenga una dichiarazione di completa innocenza.

La nuova citazione si farà nelle forme dell'articolo 364.

370. Se la persona citata sia pubblico funzionario, militare, o addetta ad un pubblico servizio, il giudice dovrà, contemporaneamente all'atto di citazione, darne avviso al superiore immediato di essa, indicando il giorno, l'ora e il motivo della citazione.

371. Qualora un imputato sappia che siasi contro di lui iniziato un procedimento, egli potrà spontaneamente presentarsi all'autorità giudiziaria, anche senza citazione, per dare le sue discolpe.

Se contro di lui sia stato spedito mandato di cattura, non potrà essere sentito se non si costituisca in carcere.

372. Qualora l'imputato debitamente citato non si presenti, il giudice potrà, con l'ordine di traduzione forzata, disporre che sia condotto innanzi a lui dalla forza pubblica.

Il giudice avrà la stessa facoltà, ancorchè non abbia spedito mandato di cattura, quando creda urgente e necessario l'interrogatorio dell'imputato, e non reputi indispensabile che questi sia sottoposto a detenzione preventiva.

373. L'ordine di traduzione forzata deve indicare chiaramente le generalità della persona contro la quale si deve eseguire, ed esprimere l'ingiunzione fatta dal giudice di condurre innanzi a lui, per l'interrogatorio, la persona medesima.

Esso dev'essere redatto in iscritto, essere sottoscritto dal giudice ed avere il bollo dell'uffizio.

La persona, contro la quale si esegue, avrà diritto di leggerlo o di farsene dare lettura.

374. Potrà essere spedito mandato di cattura contro gl'imputati di delitto, per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, sempre che risultino sufficienti indizi, e quando concorra alcuno dei seguenti fatti:

1° che l'imputato abbia commesso durante la istruzione un nuovo delitto che importi una pena restrittiva della libertà personale, o che abbia tentato di attraversare la istruzione minacciando la parte lesa, subornando o intimidendo i testimoni, o tentando di distruggere le tracce del reato, o rivelando la intenzione di commettere tali fatti;

2° che vi siano serie ragioni per supporre che l'imputato voglia sottrarsi con la fuga alla giustizia, sia per i preparativi da lui fatti, sia per il modo della sua esistenza, o perchè sconosciuto, o straniero che non abbia domicilio fisso nel Regno, o anche per la gravità della pena stabilita per il reato commesso;

3° che per la frequenza dei reati dello stesso genere, vi sia pubblico allarme o turbamento della pubblica morale, o siano da temersi disordini;

4° che si tratti d'imputati già condannati a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, o che siano tra le persone indicate nel titolo III della legge di pubblica sicurezza come appartenenti alle classi pericolose della società.

375. Potrà altresì essere spedito mandato di cattura contro l'imputato delle contravvenzioni prevedute negli articoli 461 capoverso, 464 e 468 del Codice penale, sempre che concorra alcuno dei fatti indicati nell'articolo precedente, e contro gl'imputati della contravvenzione preveduta nell'articolo 110 della legge di pubblica sicurezza.

376. Di regola il giudice non potrà interrogare altrimenti che con mandato di cattura, quando concorrano indizi sufficienti di reità:

1° gl'imputati di furto, truffa, rapina, estorsione e ricatto recidivi in reati della stessa indole;

2° gl'imputati di delitto, per il quale, tenendosi conto del titolo del reato o delle circostanze del fatto, sia applicabile la pena dell'ergastolo o una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai dieci anni.

Nei casi indicati nei numeri precedenti, il giudice può astenersi dallo spedire mandato di cattura quando non concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 374, e vi siano conformi requisitorie del Pubblico Ministero.

377. Il mandato di cattura conterrà, oltre a ciò che è prescritto nell'art. 373, la indicazione del reato per cui si ordina l'arresto, con la dichiarazione del giudice che lo stato della istruzione rende necessaria la detenzione preventiva dell'imputato e con la enunciazione di uno o più dei motivi enumerati nell'art. 374. Una copia del mandato di cattura dovrà essere dagli agenti che procedono all'arresto rilasciata all'arrestato.

Il mandato di cattura, salvo nei casi espressamente preveduti dalla legge, non può essere emesso che dal giudice istruttore, di uffizio, o su richiesta del Pubblico Ministero, in qualunque stato della istruzione. Questa dovrà sempre essere proseguita in via formale.

378. Gli agenti incaricati della esecuzione, sì dell'ordine di traduzione, che del mandato di cattura, devono comportarsi in modo da recare il minor danno possibile alla reputazione dell'arrestato, facendo uso di mezzi coattivi sulla persona solo quando ciò sia indispensabile per eseguire la traduzione o la cattura.

Senza espressa autorizzazione del giudice, gli agenti e i funzionari di pubblica sicurezza non possono penetrare di notte in casa abitata.

379. Senza ordine scritto del giudice competente, debbono essere arrestati e ritenuti a titolo di custodia provvisoria e gl'imputati di un reato, per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale eccedente tre mesi, quando siano colti nella perpetrazione del fatto, od immediatamente dopo, siano inseguiti dalla parte offesa, dal pubblico clamore o dagli agenti di pubblica sicurezza, o siano sorpresi con armi, effetti o carte, che li designino indubbiamente autori del reato.

Gli agenti di pubblica sicurezza che siano presenti al fatto sono tenuti a procedere all'arresto; ogni altra persona è autorizzata ad eseguirlo. I funzionari di polizia giudiziaria possono, anche verbalmente, darne ordine ai loro dipendenti.

380. Con ordine dato nelle forme dell'articolo 377, il pretore, il procuratore del Re, o anche un giudice incompetente, possono disporre l'arresto di un imputato, quando concorra alcuna delle circostanze prevedute nell'articolo 374, e vi sia evidente pericolo ad attendere l'ordine del giudice competente per la istruzione.

Contemporaneamente all'ordine di arresto, dovrà farsi rapporto al giudice istruttore competente, il quale può confermarlo, ovvero impedirne la esecuzione, e se l'ordine d'arresto fu eseguito, disporne anche la revoca.

380 *bis*. Nei casi nei quali la estradizione è ammessa, può essere ordinato l'arresto provvisorio dello straniero di cui venne chiesta od offerta la estradizione.

In tal caso, la Sezione delle opposizioni del distretto in cui lo straniero si trova, nel decidere sulla domanda od offerta di estradizione, se opini non doversi a questa far luogo ordinerà l'immediata escarcerazione dell'arrestato.

Nello stesso modo dovrà essere escarcerato l'arrestato, quando il Governo del Re, ad onta del parere favorevole della Sezione delle opposizioni, rifiuti di concedere la estradizione.

381. In tutti i casi nei quali si procede all'arresto di un imputato, dovrà essereredatto verbale dagli agenti che lo eseguirono, con la indicazione precisa delle generalità dell'arrestato, e, se ne sia il caso, dell'autorità che dispose l'arresto.

382. Nell'indicare le generalità dell'arrestato, gli agenti diranno se essi abbiano desunto tali notizie dalle dichiarazioni fatte da lui medesimo, ovvero se ad essi consti per propria scienza o per attendibili informazioni che quelle indicazioni sono conformi al vero.

Se l'arresto avvenne senza ordine del giudice, dovrà aggiungersi una sommaria esposizione del fatto che ha dato luogo all'arresto, o delle circostanze che lo accompagnarono, e dei testimoni, ove ne sia il caso.

Il verbale sarà sottoscritto e l'arrestato ha il diritto di farvi inserire le sue dichiarazioni.

383. Se l'arresto fu eseguito per ordine del giudice, e questi non abbia dato speciali istruzioni per iscritto, gli agenti dovranno tradurre l'arrestato innanzi al giudice medesimo.

Se questi non risieda nel iuogo, ove fu eseguito l'arresto, gli agenti dovranno tradurre l'arrestato innanzi al procuratore del Re, se risieda nel luogo, o in caso contrario innanzi al pretore locale.

385. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, se il giudice innanzi al quale viene tradotto un imputato arrestato, non è competente per la istruzione, egli dovrà al più presto procedere a un sommario interrogatorio, specialmente per accertare la identità della persona, e se l'arrestato ne fa domanda, riceverne le dichiarazioni.

Egli dovrà, salvo a disporre quanto è stabilito nell'articolo 388, informare immediatamente di tutto il giudice competente, a meno che non creda ordinare la immediata traduzione dell'arrestato davanti al detto giudice.

386. Se l'arresto seguì senza ordine del giudice, gli agenti dovranno tradurre l'arrestato innanzi al funzionario da cui dipendono, residente nel luogo.

Questi, interrogato sommariamente l'imputato sulle sue generalità, e ricevute, se l'imputato lo richiede, anche le sue dichiarazioni, circa il reato che gli si addebita, dovrà, in concorso degli agenti, redigere verbale ai sensi dell'articolo 381, e far tradurre l'arrestato innanzi al pretore locale, ancorchè il reato non sia di sua competenza, se nel luogo non risieda il Tribunale, e in ogni altro caso, innanzi al procuratore del Re, o al pretore competente.

387. Non potranno gli agenti e i funzionari di pubblica sicurezza ritenere gli arrestati più di ventiquattr'ore nella camera di custodia, salvo che ne ricevano autorizzazione per iscritto dal giudice locale, sotto le pene stabilite nell'articolo 147 del Codice penale.

Qualora non sia possibile di eseguire, entro il detto termine, la traduzione

dell'arrestato innanzi al giudice, essi saranno tenuti a dargliene immediata notizia.

388. In tutti i casi, qualora il giudice anche incompetente, o il funzionario di pubblica sicurezza, innanzi al quale venne tradotto un arrestato, riconosca che l'arresto venne eseguito per evidente equivoco sulla persona, dovrà immediatamente rilasciarlo in libertà, anticipandogli a carico dello Stato le spese di viaggio, se egli richieda di far ritorno nel luogo ove fu arrestato.

§ 2. — Dell'interrogatorio dell'imputato.

388 *bis*. Qualunque imputato che si presenti innanzi all'autorità giudiziaria procedente, sia volontariamente, sia in seguito a citazione, sia in istato di arresto, dovrà essere interrogato immediatamente, e nel caso di arresto in seguito a mandato di cattura, fra quarantotto ore al più tardi.

388 *ter*. Oltre quanto è stabilito negli articoli 381 e 382, nel primo interrogatorio, l'autorità giudiziaria procedente dovrà accertare con diligenza tutte le condizioni che valgano a stabilire la identità personale dell'imputato, ed i suoi precedenti in quanto essi possano avere influenza sulla imputazione.

A tale scopo sarà domandato all'imputato il suo nome, cognome, soprannome, se ne ha, il nome del padre, la sua età, patria e professione, se egli sia celibe, maritato o vedovo, o se abbia prole: se egli sia militare, e se sappia leggere e scrivere; se fu altra volta processato o condannato e per quale reato.

Gli saranno rivolte speciali domande per sapere se egli possieda beni, e quali e dove, o in caso negativo in quale modo egli viva. Egli sarà invitato infine ad indicare i testimoni che possano attestare la sua identità ed a fornire altre prove in proposito, qualora dal verbale di arresto non risulti che gli agenti, per propria scienza o per informazioni assunte, ne ritengano accertata la identità personale.

389. Nel primo verbale d'interrogatorio dovrà essere fatta con la massima cura una descrizione della persona dell'imputato.

Quando trattisi di gravi reati o di processi indiziarii, sarà più specialmente fatta menzione dei contrassegni particolari di lui, o se egli presenti speciali deformità.

Qualora si tratti di reati, nei quali si può supporre che l'imputato abbia portato traccia di lesioni sulla persona, ciò dovrà essere immediatamente accertato, anche per mezzo di periti, e inserito nel verbale.

390. Qualora non siasi chiaramente accertata la identità personale dell'imputato per mezzo dei testimoni o delle prove indicate nell'articolo 388, il giudice dovrà accertarla per mezzo dell'atto di nascita, o di altro documento, ovvero per mezzo delle notizie fornite dall'autorità di pubblica sicurezza, e facendo anche fare la fotografia della persona a lui presentata se lo creda opportuno, e quando il riconoscimento dovesse farsi fuori del luogo della istruzione, oltre quanto è stabilito nell'articolo 397.

391. Quando l'imputato ricusi di rispondere, o dia segni di pazzia, che possano credersi simulati, o finga di essere sordo o muto per esimersi dal rispondere,

il giudice lo avvertirà che, nonostante il suo silenzio o le sue infermità simulate, si procederà oltre nella istruttoria del processo, salvo quanto è disposto nello articolo seguente.

392. Qualora dal primo interrogatorio dell'imputato, dai precedenti suoi o di famiglia, dalle speciali circostanze del fatto o altrimenti, vi sia ragione fondata di supporre che egli non era sano di mente nel commettere il reato, o che è affetto da nevrosi epilettica od isterica, l'autorità procedente può nominare di ufficio un perito psichiatra, e su richiesta di questo, potrà anche ordinare che l'imputato sia rinchiuso in un manicomio per la osservazione.

Quando risulti che l'imputato sia realmente sordo o muto, o idiota, ovvero non conosca la lingua ufficiale del paese, l'autorità si uniformerà alle prescrizioni degli articoli 224 e seguenti.

393. Il giudice nel procedere all'interrogatorio dovrà comportarsi con moderazione, avendo speciale considerazione del grado di cultura e d'intelligenza dell'imputato.

Le sue domande dovranno essere chiare, precise e rivolte ad accertare imparzialmente i fatti.

Egli non potrà in alcun caso, neanche per ciò che riguarda il fatto altrui, deferire giuramento all'imputato, salvo che questi sia stato già prosciolto dalla imputazione.

394. L'imputato deve rispondere a voce; ma il giudice potrà permettergli di ricorrere a note o a memorie scritte, quando ciò sia giustificato dalla natura della causa.

Se l'imputato è in istato d'arresto, egli dovrà comparire innanzi al giudice sciolto e fuori la presenza delle guardie, salvo le precauzioni necessarie per impedire gli eccessi o la fuga.

395. Il giudice rivolgerà all'imputato speciali domande sui diversi fatti che stanno a suo carico, gli mostrerà gli oggetti, i documenti e le carte che servono di prova nel processo, gl' indicherà sommariamente il delitto, del quale egli deve rispondere, e lo ecciterà a spiegare i fatti, e a dire se e quali discolpe egli possa far valere.

Se l'imputato confessa il delitto, il giudice lo inviterà a spiegarne le circostanze e a indicarne i testimoni, e se e quali cooperatori egli abbia avuto nel commetterlo.

396. Se le risposte dell'imputato differiscono su punti importanti da quelle di altri imputati e dei testimoni, e non sia possibile altrimenti avere la prova della verità, il giudice potrà procedere ad atti di confronto.

Le persone, che ai sensi dell'articolo 299 sono state, con loro consenso, sentite come testimoni, potranno rifiutarsi ad essere poste a confronto con l'imputato, salvo che costui ne abbia fatto speciale domanda.

Il giudice farà, con la maggiore cura ed imparzialità, menzione nel verbale del contegno tenuto durante l'atto di confronto dalle persone tra le quali ha avuto luogo, nel caso che da esso possa risultare alcun indizio notevole per la istruzione.

397. Salvo quanto è disposto nell'articolo 390, quando la parte offesa o un testimonio, non conoscendo l'imputato, o non sapendo specificarne il nome e cognome, si limitano ad indicarlo in una maniera dubbia od imperfetta, il giudice, se lo creda utile, potrà procedere alla ricognizione dell'imputato nel modo che avviserà migliore e più sicuro.

Egli avrà cura di rivolgere alla parte offesa e al testimone tutte le domande opportune, per convincersi della sincerità e della sicurezza del riconoscimento, e farà loro espresso avvertimento del dovere che hanno di non affermare di riconoscere l'imputato, senza averne completa sicurezza.

Il testimone chiamato per la ricognizione presterà giuramento.

§ 3. — Della custodia preventiva.

398. La custodia preventiva deve continuare sempre che l'imputato fu arrestato in virtù di un mandato di cattura, o di un ordine di arresto confermato dal giudice istruttore ai sensi dell'articolo 380.

399. La custodia preventiva deve altresì continuare quando ebbe luogo l'arresto dell'imputato secondo l'articolo 379, nei casi seguenti:

1° se l'arrestato sia imputato di un delitto per il quale è stabilita dalla legge una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a cinque anni, ovvero di un delitto di violenza o resistenza all'autorità;

2° se egli si trovi in uno dei casi previsti dal numero 4 dell'articolo 374, e il delitto sia punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente i tre mesi;

3° se abbia commesso il delitto all'udienza di un giudice;

4° se sia tradotto ad immediato giudizio.

400. Se l'imputato arrestato in flagranza non si trovi in alcuno dei casi preveduti nel precedente articolo, il procuratore del Re, o nel caso di procedimento formale, il giudice istruttore dovrà, dopo essersi accertato della identità personale dell'arrestato, ordinare che questi sia rilasciato in libertà senza alcuna condizione.

A questo scopo, immediatamente dopo l'interrogatorio, o se è possibile anche prima, dovranno richiedersi i certificati di nascita, di penalità e di possidenza dell'arrestato, salvo che siano stati esibiti dalla sua famiglia o dal suo difensore.

401. La facoltà stabilita nel precedente articolo è concessa al pretore per i reati di sua competenza.

Se si tratti di reati di competenza superiore, il pretore, interrogato l'imputato, farà immediatamente rapporto del fatto con tutte le sue circostanze al procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere.

402. Qualora il giudice istruttore, il procuratore del Re o il pretore ritenga che contro un arrestato in flagranza, il quale non si trovi in alcuno dei casi preveduti nell'articolo 399, risultino fatti, per i quali si può spedire mandato di cattura, potranno sospendere di rilasciare immediatamente l'arrestato in libertà.

Nel termine di dieci giorni dallo interrogatorio dovrà in questo caso essere

spedito mandato di cattura nelle forme indicate nell'articolo 377, e trascorso tale termine senza che sia stato spedito, l'arrestato dovrà essere rimesso in libertà, ai sensi degli articoli 400 e 401.

La stessa disposizione si applica nel caso che l'imputato sia accompagnato innanzi al giudice per forzata traduzione.

403. Quando il giudice istruttore, il procuratore del Re o il pretore reputi che un imputato arrestato in flagranza si trovi in una delle condizioni per le quali ai sensi dell'articolo 399 la custodia preventiva deve continuare, dovrà nell'interrogatorio stesso avvertirne l'imputato, od anche posteriormente, facendogli notificare avviso di tale determinazione.

Della determinazione presa dal giudice e dell'avviso datone all'arrestato sarà fatta annotazione nel processo.

Trascorsi dieci giorni dopo l'interrogatorio senza che sia stato dato all'arrestato alcun avviso, nè sia stata a lui comunicata l'ordinanza preveduta nell'articolo seguente, nè spedito contro di lui mandato di cattura, la custodia preventiva deve cessare e l'arrestato deve essere rimesso in libertà.

404. Qualora dagli atti raccolti non risultino elementi sufficienti per decidere, con fondato giudizio, se l'arrestato in flagranza abbia diritto alla escarcerazione, il giudice istruttore, su richiesta del Pubblico Ministero o di ufficio, può con ordinanza prorogare il termine fissato nell'articolo precedente non oltre i dieci giorni.

La ordinanza di proroga deve essere notificata all'imputato.

Trascorso il termine fissato nella ordinanza di proroga, è applicabile la disposizione del secondo capoverso dell'articolo precedente.

405. In tutti i casi l'imputato detenuto può, per mezzo del guardiano delle carceri, chiedere al magistrato notizia della decisione sulla sua escarcerazione, e, nel caso di rifiuto, i motivi legali di esso.

406. L'imputato arrestato in flagranza o in seguito a mandato di cattura, il quale non fu escarcerato ai sensi dell'articolo 400, può dopo il suo interrogatorio, e per una volta sola, proporre reclamo:

1° quando il mandato di cattura fu spedito fuori i casi indicati negli articoli 374, 375 e 376;

2° quando la sua custodia preventiva sia continuata fuori i casi degli articoli 398 e 399;

3° quando non fu data esecuzione alla escarcerazione nei casi preveduti nell'ultimo capoverso degli articoli 403 e 401.

407. Negli stessi casi indicati nell'articolo precedente, e nell'interesse dello arrestato, può proporre reclamo anche il Pubblico Ministero, purchè non abbia dato requisitoria conforme alla decisione del giudice.

Esso può altresì proporre reclamo contro l'arrestato:

1° quando sia stato rifiutato il mandato di cattura nei casi preveduti negli articoli 374, 375 e 376;

2° quando fu rilasciato in libertà un arrestato, che si trovava in alcuno dei casi indicati negli articoli 398 e 399.

408. Il reclamo è portato innanzi al giudice istruttore. Se si tratti di reato di competenza superiore a quella del pretore, dalla ordinanza del giudice istruttore si potrà reclamare alla sezione delle opposizioni nelle forme indicate negli articoli 483 e seguenti.

409. Se il reclamo contro il rifiuto della escarcerazione sia accolto, il giudice istruttore o la sezione delle opposizioni ordinerà il rilascio dell'arrestato.

Se sia accolto il reclamo proposto dal Pubblico Ministero nei casi indicati nel capoverso dell'articolo 407, il giudice istruttore o la sezione delle opposizioni dovrà rilasciare mandato di cattura.

410. La detenzione preventiva deve cessare:

1° quando nel corso della istruzione il giudice riconosce che siano venuti meno i motivi per i quali fu emesso mandato di cattura, ovvero siano svaniti gli indizi di reità contro l'arrestato;

2° quando il titolo del reato, per il quale la detenzione preventiva era giustificata, sia svanito o sia mutato;

3° quando l'imputato fu trattenuto in carcere esclusivamente per il giudizio immediato, e siano trascorsi tre giorni senza che abbia avuto luogo il pubblico dibattimento.

In questi casi, sempre che non sia già in corso un procedimento formale, la escarcerazione può essere ordinata anche dal Pubblico Ministero presso il Tribunale o le Corti.

411. Oltre i casi indicati nell'articolo precedente, il giudice istruttore, sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, può far cessare la custodia preventiva:

1° se l'imputato sia infermo di mente o di corpo così gravemente da essere di grave pericolo alla sua salute la permanenza nella casa di detenzione, o questa non si presti al suo conveniente ricovero;

2° se si possa prevedere che la pena da infliggersi dal giudice non debba superare la durata della detenzione preventiva già sofferta.

412. Nei casi nei quali è prescritto che debba continuare la custodia preventiva dell'imputato arrestato dopo il suo interrogatorio, sempre che il giudice, tenendo conto dei motivi per i quali fu spedito mandato di cattura, delle prove e del titolo della imputazione, dei precedenti o della condizione dell'imputato, riconosca che non sia assolutamente indispensabile la continuazione della custodia dell'arrestato in carcere, dovrà a questa sostituire una o più delle cautele indicate nell'articolo 421, di ufficio o su domanda dell'arrestato, salva la disposizione dell'articolo 431.

Tale disposizione non può aver luogo in favore degli imputati indicati nell'articolo 376, nè degli imputati di delitto di violenza o resistenza all'autorità, nè di coloro che furono rimessi in carcere per inosservanza delle condizioni sotto le quali avevano ottenuto la escarcerazione.

413. Nel periodo istruttorio e fino all'ordinanza di rinvio o alla notificazione dell'atto di citazione o di accusa, la escarcerazione condizionale è concessa dal

giudice istruttore, e nel caso che sia stato prodotto reclamo contro l'ordinanza di rinvio o l'atto di citazione o di accusa, dalla sezione delle opposizioni, cui spetta decidere sul reclamo. Dopo che sia stata emessa la ordinanza di rinvio o sia stato notificato l'atto di citazione o di accusa, la escarcerazione condizionale è concessa dal magistrato innanzi a cui deve trattarsi la causa.

414. La escarcerazione può concedersi di uffizio in qualsiasi periodo dell'istruzione o del giudizio, fino alla sentenza di condanna, anche quando sia stata respinta la domanda dell'imputato o questo non si trovi nelle condizioni dell'articolo 418.

Se la istruzione non è compiuta dal giudice istruttore, spetta all'Autorità procedente, nei casi in cui creda che l'imputato debba essere escarcerato, di riferirne al giudice istruttore, indicandogliene le ragioni, e fornendo tutte quelle notizie opportune a determinare le cautele da sostituirsi alla detenzione.

414 *bis*. Allo scopo indicato nell'articolo precedente, il giudice che procede ad indagini o ad istruzione, se preveda che si possa applicare la disposizione dell'articolo 412, richiederà, ove non siano già nel processo, i documenti che comprovino e i precedenti, e le condizioni di fortuna dell'imputato, e anche del fideiussore, quando ne sia il caso.

415. Se il giudice ritenga che concorrano le condizioni indicate nell'articolo 412 in favore dell'imputato, e questi abbia prestato sufficienti cautele, ai sensi degli articoli 458 e seguenti, egli pronuncierà ordinanza nella quale ordinerà la escarcerazione dell'imputato, determinando gli obblighi ai quali deve sottostare, e vincolando a questi le cautele già prestate.

Nello stesso modo provvederà nel caso preveduto nell'articolo 431.

416. Quando il giudice ritenga che concorrano le condizioni indicate nell'articolo 412 in favore dell'arrestato, e questi non abbia precedentemente offerto sufficienti cautele, ai sensi degli articoli 458 e seguenti, egli lo avvertirà del diritto chè può avere alla escarcerazione condizionale, diffidandolo ad indicare a quali delle cautele previste dall'articolo 421 egli intenda sottostare, e quali gli debbano essere imposte per legge.

Le risposte date dall'imputato devono essere trascritte in un verbale, di cui sarà data comunicazione al Pubblico Ministero e alla parte civile, la quale potrà far pervenire al giudice le sue osservazioni, senza che ne possa in alcun modo essere ritardata la decisione.

417. Il Pubblico Ministero, se non creda fare osservazioni sia sulla concessione della escarcerazione, sia sulle cautele offerte dall'arrestato, o se non proponga la sostituzione di altre cautele, apporrà al verbale il *suo visto*, fra 48 ore dalla comunicazione al più tardi.

Il giudice emetterà ordinanza con cui determinerà le condizioni e indicherà gli obblighi ai quali debba sottostare l'imputato, ed ordinerà che costui sia messo in libertà tosto che la ordinanza diventi esecutiva e l'arrestato abbia prestato le cautele impostegli.

Sarà notificata l'ordinanza all'imputato e al Pubblico Ministero, nel caso che questi non abbia dato conformi conclusioni.

418. L'imputato non sarà ammesso a proporre la istanza per ottenere la sostituzione di una delle cautele indicate nello articolo 421, alla detenzione preventiva, se egli non si trovi effettivamente in carcere, o non ne sia stato dimesso o dispensato per ordine del giudice.

L'istanza respinta non può essere riproposta, salvo quanto è prescritto nello articolo 414.

419. La istanza indicata nell'articolo precedente potrà essere fatta a nome dell'imputato da un suo difensore, il quale dovrà sottoscriverla.

Nella istanza dovranno indicarsi le condizioni alle quali l'imputato chiede di sottostare, e potranno essere esibiti gli opportuni documenti.

Il giudice al quale essa è presentata, se non è competente a provvedervi, dovrà rimetterla al giudice che è competente ai sensi dell'articolo 413.

Il giudice provvederà sull'istanza proposta ai sensi degli articoli 415, 416 e 417, salvo quanto è prescritto nell'articolo seguente.

420. Il giudice dovrà sospendere di provvedere sulla istanza di escarcerazione se lo stato della istruzione non consenta una decisione immediata al riguardo, ovvero non risulti allo stato degli atti chiaramente accertata la identità personale dell'arrestato.

421. Le cautele che il giudice può sostituire alla detenzione preventiva sono:

1° l'allontanamento dell'imputato dal luogo del delitto o della istruzione o della dimora dell'offeso;

2° la sottoposizione a taluno degli obblighi della vigilanza speciale della pubblica sicurezza;

3° la cauzione;

4° la malleveria.

Spetta al giudice stabilire con quali delle predette cautele possa concedersi la escarcerazione all'imputato, salvo quanto è più specialmente stabilito agli articoli seguenti.

422. La condizione indicata al numero 2° dell'articolo precedente è obbligatoria, sempre che si tratti di persone pericolose alla società indicate nella legge di pubblica sicurezza, o di recidivi in delitto.

Spetta al giudice istruttore di determinare a quale degli obblighi della vigilanza speciale debba sottostare l'imputato, tenuto conto dei suoi precedenti, della indole del delitto, e dei motivi per cui fu spedito mandato di cattura.

423. L'allontanamento dal luogo del delitto dovrà più specialmente stabilirsi per gl'imputati di delitto violento contro i privati, o di delitto contro le persone rivestite di pubblica autorità.

Il giudice prefiggerà in quale comune l'imputato dovrà dimorare, o da quale comune dovrà tenersi lontano.

Nei casi più gravi potrà ingiungergli altresì di non uscire dal comune in cui risiede il tribunale che procede, e di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia all'autorità delegata.

L'imputato potrà mutare il luogo designato alla sua abitazione, ottenendo il permesso del giudice, che pronunziò la escarcerazione.

424. Se l'imputato cui venne concessa la escarcerazione sotto una delle cautele indicate negli articoli 422 e 423 serbi buona condotta, il tempo in cui egli è stato sottoposto alla vigilanza speciale o all'allontanamento dal luogo di sua abituale residenza può essere nella sentenza computato in tutto od in parte nella pena definitiva.

425. La cauzione sarà sempre richiesta quando si tratti di lesioni personali, e di delitti che hanno cagionato direttamente o indirettamente danno patrimoniale, a meno che questo sia stato risarcito intieramente o siano state date sufficienti cautele.

Non potranno essere esenti da tale obbligo se non quelli che abbiano buoni precedenti morali, vivano in provata indigenza e col lavoro delle braccia, e non possano presentare idoneo fidejussore. A costoro dovranno applicarsi altre cautele ai sensi dell'articolo 421.

Il giudice nel valutare la indigenza non si soffermerà all'esame dei documenti e delle informazioni raccolte, ma terrà altresì conto di tutti i fatti risultanti dal processo, i quali possano dimostrarla o escluderla.

426. La somma della cauzione dev'essere stabilita in misura da assicurare principalmente che l'imputato adempia agli obblighi a lui imposti dal giudice, che si presenti agli atti del processo, nei quali è chiamato, e per la esecuzione della sentenza; e, inoltre, per garentire il pagamento delle spese e dei danni all'erario dello Stato e alla parte lesa.

Essa dev'essere in tutti i casi in proporzione della fortuna dell'imputato e della gravità del danno recato

Può essere aggiunta alle altre cautele indicate nell'articolo 421.

427. La somma della cauzione sarà versata in una cassa dello Stato sia in numerario sia in uno dei valori nei quali la legge autorizza l'impiego dei beni dei minori o degli incapaci, valutati al prezzo di corso del giorno, in cui è fatto il versamento.

Essa può essere altresì garentita con ipoteca sugli immobili, il cui valore sorpassi di un terzo in fondo libero la somma della cauzione.

428. Il giudice può ammettere l'imputato a dare sicurtà, esibendo idoneo fidejussore.

Questi non solo dovrà adempiere alle condizioni stabilite negli articoli 1904 e 1905 del Codice civile, ma dev'essere di buona condotta, non mai condannato precedentemente a pena detentiva superiore a un mese, nè commerciante fallito.

Non sono ammessi a prestare malleveria coloro che esercitano ufficio o ministero presso l'autorità giudiziaria del distretto ove pende il processo.

429. Il fidejussore può essere dispensato dall'obbligo di versare effettivamente la cauzione; basterà che egli sottoscriva il verbale indicato nell'articolo 420.

Il giudice designerà in tale caso a titolo di pena la somma che egli dovrà versare, nel caso che l'imputato non adempia agli obblighi a lui imposti.

Se il fidejussore non ottiene tale dispensa dovrà versare la cauzione, o prestare idonea ipoteca ai sensi dell'articolo 427.

Le citazioni e le notificazioni che si facessero all'imputato debbono pure farsi al fidejussore.

430. I documenti comprovanti la cauzione, o l'obbligo del fidejussore sono depositati nella cancelleria del giudice cui spetta di concedere la escarcerazione.

Qualora sorga dubbio sulla idoneità del fidejussore o della cauzione, provvederà il giudice istruttore con ordinanza motivata, e questa non sarà soggetta ad opposizione se non quando vi siano difformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Qualora la contestazione cada su beni stabili offerti con ipoteca, può il giudice istruttore delegare quello del luogo, ove i detti beni sono posti.

431-437. Quando il massimo della pena restrittiva della libertà personale stabilito nella legge non superi i dieci anni e si tratti di un caso per cui la scarcerazione non è vietata ai termini del capoverso dell'articolo 412, se l'imputato tenne per il passato una condotta irreprensibile, il giudice può escarcerarlo senza alcuna delle cautele indicate nell'articolo 421, prescrivendogli solo l'obbligo di presentarsi agli atti della istruzione, alla esecuzione della sentenza e di astenersi dalla ripetizione dei fatti per i quali fu spedito mandato di cattura.

438. Colla ordinanza, con la quale fu concessa la escarcerazione condizionale, nel periodo istruttorio, il procuratore del Re potrà proporre reclamo, e questo, se proposto fra quarantott'ore dalla comunicazione a lui fattane, ha effetto sospensivo.

Il reclamo può essere proposto, tanto contro la concessione della escarcerazione, quanto per le condizioni con le quali venne concesso, o per l'applicazione dell'articolo 431.

Il procuratore del Re può altresì proporre reclamo nei casi nei quali è questo concesso all'imputato, e nell'interesse di costui.

Egli perde ogni diritto a reclamo, se abbia dato conclusioni conformi alla decisione del giudice.

439. Durante la istruzione, l'imputato, o in suo nome il difensore, avrà diritto di proporre reclamo contro l'ordinanza dell'istruttore fra tre giorni dalla notificazione, sia per il rifiuto della escarcerazione, sia per le condizioni alle quali fu concessa.

440. Il reclamo deve essere notificato alla parte, in contradizione della quale si produce, e dev'essere presentato nella cancelleria dell'istruttore.

Questi lo trasmetterà, con le osservazioni delle parti e con un rapporto preciso sul risultato degli atti; e se sia ancora in corso la istruzione, non sarà tenuto a trasmettere gli atti, a meno che non ne sia richiesto dalla sezione delle opposizioni.

441. La sezione delle opposizioni, se accoglie il reclamo, pronunzia in luogo del giudice istruttore.

Se la istruzione sia compiuta, e sia stato proposto reclamo anche contro la ordinanza definitiva del giudice istruttore, o contro l'atto di accusa, essa provvederà con unica sentenza.

442. Tosto che la ordinanza di escarcerazione sia divenuta definitiva, sarà data immediata esecuzione alla stessa, salvo che siano state disposte come cautele la cauzione, la ipoteca o la fideiussione, ed esse non siano state già prestate in precedenza nella misura fissata dal giudice.

In questo ultimo caso l'imputato non sarà escarcerato se non abbia adempiuto effettivamente alle condizioni impostegli.

443. Per dare esecuzione all'ordinanza di escarcerazione, il giudice, verificato lo adempimento delle condizioni imposte all'imputato, lo richiamerà innanzi a sè, e ammonitolo opportunamente, gli spiegherà gli obblighi ai quali deve sottostare.

Egli lo avvertirà, che in caso di trasgressione agli obblighi stessi, non solo incorrerà nella perdita della cauzione, ma sarà rimesso in carcere, senza che possa ottenere ulteriormente la escarcerazione.

Quando sia stata data fideiussione, il fideiussore dovrà trovarsi presente, altrimenti quella non ha alcun effetto.

L'imputato al quale venne concessa la escarcerazione ai termini dell'articolo 431, e il fideiussore, dovranno eleggere domicilio nel luogo dove si fa la istruzione, quando non vi dimorino, per le citazioni e notificazioni che occorressero.

Se l'imputato sia straniero, deve anche indicare la persona presso la quale egli elegge domicilio.

Di tutto sarà formato verbale, che sarà sottoscritto dall'imputato e dal fideiussore, se possano o sappiano scrivere, dal giudice e dal cancelliere.

443 *bis*. Se l'imputato escarcerato sotto le cautele indicate negli articoli 422 e 423 contravvenga ad alcuno degli obblighi impostogli dal giudice, o turbi la istruzione, o non serbi buona condotta, verrà arrestato e tradotto innanzi al giudice; e se questi troverà fondate le ragioni dell'arresto, egli non sarà più ammesso ad escarcerazione se non nei casi degli articoli 401 e 411. La detenzione preventiva sofferta in tal caso non deve detrarsi dalla pena inflitta nella condanna.

443 *ter*. Se l'imputato escarcerato, senza essere sottoposto alle cautele degli articoli 422 e 423, trasgredisca gli obblighi imposti o non serbi buona condotta, o non si presenti in seguito alla citazione o intimazione fattagli, il giudice istruttore, la sezione delle opposizioni, o il magistrato investito della cognizione della causa, secondo i casi previsti dall'art. 413, emetterà contro di lui mandato di cattura e pronunzierà ordinanza per il pagamento della cauzione contro di lui ed il fideiussore.

443 *quater*. Se l'imputato si presenta, od è arrestato entro il termine di giorni cinque dalla notificazione fattagli della ordinanza accennata nell'articolo precedente, e prova ad un tempo di essere stato legittimamente impedito di comparire o di obbedire alla intimazione, ovvero giustifichi la sua condotta, il giudice che ha emesso il mandato, assunte, ove sia d'uopo e senza formalità d'atti, quelle maggiori informazioni che ravvisi necessarie, previe conclusioni del Pubblico Ministero, rivocherà con ordinanza motivata quella con cui fu prescritto il pagamento della cauzione, o inflitta la multa. Ove lo stato della causa lo per-

metta, ordinerà che l'imputato continui a rimanere fuori carcere, rivocando il mandato di cattura, o, se questo fu eseguito, escarcerando l'imputato.

Se entro il detto termine di giorni cinque l'imputato si presenta o non è arrestato, l'ordinanza di pagamento della cauzione o di condanna alla multa diviene di pieno diritto esecutiva.

Se l'imputato si presenta entro cinque giorni, ma non fornisce le prove sovraindicate, o dalle sommarie informazioni assunte non risultano fondate le di lui giustificazioni, il giudice, udite le conclusioni del Pubblico Ministero, e con ordinanza motivata, confermerà la precedente.

Contro le ordinanze menzionate nel presente articolo non è ammesso reclamo.

443 *quinquies*. La disposizione degli articoli 443 *ter* e *quater* si applica anche nel caso che l'imputato sia stato escarcerato in forza dell'articolo 431.

§ 4. — Trattamento degli imputati detenuti provvisoriamente.

444. Nessun custode delle carceri può, sotto la pena stabilita nell'art. 150 del Codice penale, ricevere nè ritenere qualsiasi persona, se non in forza di un ordine scritto del giudice o previa la esibizione di un regolare verbale di arresto, sottoscritto dagli agenti della forza pubblica, salvo quanto è prescritto nell'articolo seguente.

445. Se alcuno, dichiarando di volersi costituire in carcere come imputato di qualche reato, si presenti al preposto di una casa di pena, questi ne riceverà la dichiarazione, la farà sottoscrivere da lui, o se egli dichiari di non sapere scrivere, farà di ciò annotazione, e tratterrà provvisoriamente l'imputato in una sala di deposito.

Se l'autorità carceraria dubiti dell'identità della persona presentatasi, o non sappia che sia stato spedito contro di questa mandato di cattura, ne farà immediato rapporto, anche verbalmente, al pretore o al procuratore del Re.

446. L'autorità preposta allo stabilimento di prigionia preventiva, terrà un apposito registro, riguardante gli imputati in detenzione preventiva.

In tale registro sarà giornalmente segnato con tutte le indicazioni prescritte dai regolamenti speciali, il nome degli individui costituitisi in carcere, o tradotti dalla forza pubblica, con indicazione precisa dell'òrdine del giudice, o altrimenti del verbale di arresto.

Esso sarà giornalmente presentato per visione al procuratore del Re, se nel luogo risiede il tribunale, o in caso contrario, al pretore.

447. Nel registro indicato nell'articolo precedente, dovrà altresì, a cura dell'autorità carceraria, prendersi nota:

1° delle nomine dei difensori proposte dagli imputati;

2° delle istanze che gli arrestati intendano rivolgere all'autorità giudiziaria riguardo alla istruzione;

3° delle domande riflettenti la scarcerazione;

4° delle impugnative contro le ordinanze o sentenze.

Tali annotazioni saranno sottoscritte dall'imputato medesimo, e, se egli sia analfabeta, dal capo guardiano.

Questi, con la esibizione giornaliera del registro al pretore o al procuratore del Re, presenterà le istanze scritte dagli imputati, o se questi non le abbiano formulate per iscritto, una copia delle annotazioni fatte nel registro speciale per le domande di ciascun imputato.

448. La iscrizione nel registro indicato nell'articolo precedente delle istanze e delle dichiarazioni dei detenuti ha gli effetti stessi della presentazione degli atti in cancelleria, nei casi nei quali questa è prescritta dalla legge.

Il procuratore del Re o il pretore provvederà sulle istanze degli imputati, o ne curerà la trasmissione, certificando in tal caso, con la scorta del registro, la data della loro presentazione.

449. Contro gl'imputati trattenuti in detenzione preventica non possono essere consentite altre restrizioni se non quelle strettamente necessarie per assicurare la sincerità dell'istruttoria o per impedire la fuga o gli eccessi dei detenuti.

A tale scopo, l'autorità preposta allo stabilimento potrà, tenendo conto della imputazione e dei precedenti dei detenuti, concedere ad essi ogni maggiore benignità di trattamento consentita dagli speciali regolamenti, salvo le disposizioni date dal giudice incaricato della istruzione.

In tutti i casi gl'imputati non recidivi dovranno essere tenuti segregati dai detenuti già condannati.

450-452. Il giudice istruttore dovrà visitare, almeno una volta al mese, le persone sottoposte al giudizio detenute nelle carceri della città in cui ha sede il tribunale.

Una volta almeno nel corso di ogni sessione il presidente della Corte d'assise dovrà visitar le persone rinviate per giudizio alle Assise.

Il giudice istruttore ed il presidente delle Assise daranno tutti i provvedimenti, che credano necessari sia per la istruzione che per il giudizio.

453. Durante l'istruttoria, gli imputati saranno di regola tenuti in camere separate, nè potranno conferire con alcuna persona estranea, se non con l'autorizzazione del giudice e con le cautele da questo stabilite. Sarà altresì disposto che non abbiano alcuna comunicazione fra loro gli imputati, che presero parte allo stesso fatto delittuoso.

Se lo stabilimento carcerario non si presti a tali segregazioni, l'autorità carceraria dovrà darne avviso al giudice incaricato della istruzione.

454. I colloqui dei detenuti con i parenti o con persone estranee devono essere autorizzati dal pretore, se nel luogo non risieda tribunale, o altrimenti dal procuratore del Re o dal giudice istruttore, i quali potranno rifiutarli, se credano ciò di pregiudizio alla istruzione, ovvero potranno stabilire speciali cautele.

Se i custodi del carcere apprendano durante i colloqui alcuna cosa riguardante il processo, dovranno farne rapporto all'autorità giudiziaria incaricata della istruzione o al procuratore del Re.

455. Nessun imputato detenuto può essere dimesso dal carcere senza ordine scritto del giudice, nè vi può essere trattenuto dopo che questo sia stato comunicato all'autorità carceraria.

Tuttavia se l'autorità competente ad ordinare la escarcerazione di un arrestato non si trovi nel luogo ove è detenuto l'imputato, potrà rimettere l'ordine telegraficamente; ma l'impiegato telegrafico dovrà accertare la legale provenienza del telegramma.

456. Quando un detenuto deve comparire in giudizio, come testimone od imputato, sarà a cura del pretore, o del procuratare del Re, o del giudice istruttore, consegnato un ordine per iscritto agli agenti della forza pubblica, incaricati di tradurlo.

Se l'imputato abbia durante la detenzione fatto tentativi di fuga, o dato segni di pazzia, o commesso atti che consiglino maggiori cautele di custodia, l'autorità preposta allo stabilimento dovrà di ciò fare rapporto per iscritto, che consegnerà agli agenti incaricati della traduzione.

Eguale rapporto sarà fatto, nel caso che l'imputato si rifiuti di comparire in giudizio, ovvero non possa presentarsi per malattia, nel qual caso sarà allegato un certificato del medico dello stabilimento. Il rapporto sarà presentato al funzionario del pubblico ministero, che assistè all'udienza.

457. Nella traduzione degli imputati all'udienza saranno osservate quelle disposizioni, che, mentre assicurino la custodia dei detenuti, evitino loro ogni inutile umiliazione, e impediscano qualsiasi manifestazione di ostilità o di simpatia verso di essi.

TITOLO VI.

Cautele per assicurare i diritti dell'erario e della parte lesa sui beni dell'imputato.

458. Sempre che l'imputato non abbia già prestata idonea cauzione o malleveria sufficiente a garantire le spese di giustizia, le multe od ammende, e i danni alla parte lesa, potranno essere sottoposti ad ipoteca i suoi beni immobili, ed a sequestro i suoi beni mobili, non escluse le somme versate nelle casse postali e i titoli di rendita sul debito pubblico.

459. L'autorità giudiziaria, cui spetta ordinare il sequestro o la ipoteca, ne determinerà la somma, e indicherà i beni che debbono essere vincolati a garenzia.

460. Salvo quanto è stabilito per gli imputati sottoposti a custodia preventiva, il provvedimento che ordina il sequestro o la ipoteca può essere emesso, nel procedimento sommario, dal pretore o procuratore del Re; e nel procedimento formale, dal giudice istruttore; nel primo caso, contemporaneamente all'atto di citazione o di accusa, e nel secondo caso, dopo l'interrogatorio dell'imputato.

Il provvedimento può essere emesso di ufficio, o su istanza della parte lesa, e nel procedimento formale, anche su richiesta del pubblico ministero.

461. Dopo che sia disposto il pubblico giudizio, spetta al magistrato investito della cognizione della causa emettere il provvedimento indicato nell'articolo 458.

462. La parte lesa costituitasi parte civile può, allegando documenti opportuni, rivolgere istanza all'autorità competente, allo scopo di ottenere quanto è disposto nell'articolo 458 e può anche essere autorizzata a procedervi direttamente.

In tale caso la iscrizione ipotecaria presa dalla parte civile con l'autorizzazione del giudice ha gli stessi effetti di quella eseguita dal cancelliere.

463. Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, il provvedimento che ordina la ipoteca o il sequestro sarà eseguito a cura del cancelliere della pretura o del Tribunale.

Se il sequestro cada su titoli del debito pubblico o su libretti di Cassa postale, si osserveranno le norme stabilite nelle leggi speciali per la riscossione di crediti dello Stato, e la richiesta del cancelliere avrà lo stesso valore della domanda del proprietario, nei casi nei quali questa è richiesta da leggi speciali.

464. Se nelle perquisizioni fatte durante il procedimento o in seguito ad ordine del giudice, furono sequestrati in danno dell'imputato, danaro, valori, titoli di rendita, libretti di Cassa postale, il giudice istruttore su richiesta del procuratore del Re o della parte civile od anche di ufficio, potrà emettere ordinanza con la quale disporrà che tali effetti o valori restino vincolati a garenzia delle spese giudiziarie e dei danni dovuti alla parte lesa.

465. Contro la decisione che ordina o nega il sequestro o la ipoteca, o contro la misura della somma per cui fu eseguito il sequestro od iscritta l'ipoteca, non può proporsi opposizione, salvo quanto è prescritto nell'articolo seguente.

Il giudice di merito, in seguito al pubblico dibattimento, emetterà i provvedimenti definitivi

465 *bis*. L'imputato può nel periodo istruttorio evitare il sequestro mobiliare o la iscrizione ipotecaria, dando, col consenso del giudice e nella misura da costui stabilita, le cautele prescritte negli articoli 426 e 427.

TITOLO VII.

Chiusura della istruzione formale.

466. Compiuta la istruzione, il giudice istruttore è tenuto a procedere a nuovo interrogatorio dell'imputato, nel quale gli contesterà le prove raccolte, in modo che costui possa giustificarsi e far valere i fatti che stanno in suo favore, facendo ciò risultare dal verbale.

Nel caso che la istruzione abbia assodato fatti, che costituirebbero alcuno dei reati preveduti negli articoli 36 e nell'ultimo capoverso dell'articolo 40, il giudice istruttore interpellerà l'imputato se egli intenda, in caso di rinvio al dibattimento, chiedere il giudizio delle assise.

Quando ne ravvisi la opportunità, egli procederà, dopo le deduzioni fatte dall'imputato, a quelle ulteriori inchieste che reputerà utili.

467. Dopo il nuovo interrogatorio dell'imputato e le successive inchieste, ove ne sia il caso, il giudice istruttore comunicherà senza ritardo gli atti al procuratore del Re, il quale dovrà dare nel più breve termine le sue requisitorie.

468. Il procuratore del Re, ricevuti gli atti, potrà richiedere al giudice istruttore una più ampia istruzione, indicando i punti che debbono esserne oggetto.

Compiuta la nuova istruzione, il giudice istruttore restituirà gli atti al procuratore del Re per le sue requisitorie.

469. Qualora il procuratore del Re conchiuda non esservi luogo a pubblico giudizio, dovrà notificarne all'imputato e alla parte civile l'avviso, e specificarne il motivo.

Nello stesso modo procederà qualora conchiuda in conformità dell'articolo 476.

470. Se il procuratore del Re richiede il rinvio a pubblico giudizio, farà notificare all'imputato e alla parte civile, o ai difensori precedentemente eletti, un estratto della requisitoria, la quale conterrà le indicazioni prescritte nei numeri 1 e 3 a 6 dell'articolo 516 e l'avvertimento espresso che gli atti saranno depositati nella cancelleria del Tribunale per otto giorni e che durante tale termine possono essere proposte domande di nullità ai sensi dell'articolo 473.

471. Eseguita la notificazione, gli atti saranno depositati nella cancelleria.

La parte civile e l'imputato interrogato in seguito a citazione, o che si trovi in legittimo modo di custodia, potranno fare osservare ai difensori da loro scelti gli atti del processo, i quali però non potranno essere rimossi dalla cancelleria del Tribunale.

È assolutamente vietato a persone non iscritte nell'albo degli avvocati o dei procuratori di esaminare gli atti del processo o di prenderne copia.

472. L'imputato e la parte civile avranno, durante il termine indicato nell'articolo 470, il diritto di presentare al giudice istruttore memorie e difese per iscritto, esigendone ricevuta dal cancelliere.

473. L'imputato, che creda di proporre una domanda di nullità, dovrà farne dichiarazione nella cancelleria dell'istruttore nel termine predetto.

Spirato tale termine senza che la dichiarazione sia fatta, ogni nullità degli atti anteriori sarà sanata dal silenzio, eccetto che si tratti delle nullità prevedute nell'articolo 729, n. 1.

494. Trascorso il termine per il deposito degli atti, se una domanda di nullità fu proposta, il giudice istruttore la esaminerà, sentito il pubblico ministero, e se la creda fondata, provvederà nel modo stabilito negli articoli 136 e 138.

Nello stesso modo provvederà, quando si tratti di una nullità preveduta nell'articolo 729, n. 1, ancora che non sia stata dedotta nel termine.

Se dopo che siano stati raccolti i nuovi atti o proposti nuovi mezzi di difesa, il Pubblico Ministero crede modificare le precedenti conchiusioni, esso potrà richiedere la restituzione degli atti, e presentare nuova requisitoria ai sensi degli articoli 469 e 470.

474 *bis*. Se il giudice istruttore respinge la domanda di nullità, la parte che la dedusse potrà riproporla nella opposizione indicata nell'articolo 482.

475. Trascorso il termine per il deposito degli atti, senza che sia stata proposta alcuna domanda di nullità, o dopo che su questa sia stato provveduto nel

modo indicato nell'articolo precedente, o non sia il caso preveduto dal 1° capoverso dell'articolo 474, il giudice istruttore pronunzia la sua ordinanza.

476. Qualora il giudice istruttore riconosca che il reato non appartenga alla giurisdizione ordinaria, lo dichiarerà e rinvierà gli atti al giudice competente.

477. Qualora il giudice istruttore riconosca che il fatto è escluso o che l'imputato è completamente innocente, dovrà dichiarare espressamente nella ordinanza *non essere luogo a procedimento per provata innocenza.*

Se riconosce che l'imputato non è punibile, per una delle cause che a termini del Codice penale escludono la responsabilità, dichiarerà *non essere luogo a procedimento* per la causa medesima.

477 *bis*. Se il giudice istruttore ritenga che gli elementi di prova, sia sul fatto in genere, sia sull'autore di esso, non sono sufficienti per inviare l'imputato a pubblico giudizio, dichiarerà *allo stato degli atti non esser luogo a pubblico giudizio.*

478. Qualora il giudice istruttore riconosca che il fatto non è preveduto dalla legge come reato o che l'azione penale è estinta, dovrà dichiarare *non esser luogo a pubblico giudizio*, indicandone il motivo.

479. Qualora il giudice istruttore ritenga essere sufficienti gl'indizi per rinviare l'imputato a pubblico giudizio per un reato di competenza del pretore, del tribunale o della corte penale, pronunzierà ordinanza di rinvio al giudice competente. Nella ordinanza stessa egli potrà provvedere sulla custodia dell'imputato, e secondo i casi preveduti dalla legge, spedire mandato di cattura ovvero rilasciare in libertà l'imputato, o sottoporlo ad una delle cautele indicate nell'articolo 421.

Qualora si tratti di uno dei reati indicati nel numero 1 al numero 14 dell'articolo 38 della presente legge, egli potrà, sulle conformi conclusioni del procuratore del Re, mandare la causa al pretore.

Se contro la ordinanza di rinvio non vi è opposizione nel termine stabilito nell'articolo 483, gli atti saranno trasmessi, a cura del cancelliere, al magistrato che deve formulare l'atto di citazione o di accusa, ai sensi degli articoli 506 e 515, e l'ordine di escarcerazione avrà esecuzione.

480. Se il giudice istruttore pronunzi ordinanza ai sensi degli articoli 477 e 477 *bis* e 478 dovrà disporre la cessazione della detenzione, o delle cautele, alle quali venne sottoposta la escarcerazione dell'imputato, e di ogni provvedimento preso sui suoi beni; ma la ordinanza non avrà esecuzione se il procuratore del Re faccia opposizione nel termine stabilito dall'articolo 483. Anche prima che sia decorso tale termine, può darsi esecuzione alla ordinanza, se il procuratore del Re vi apponga il suo *visto.*

Nel caso che la dichiarazione di non esservi luogo a procedimento sia stata fondata sulla irresponsabilità dell'imputato, ai sensi del capoverso dell'articolo 46 o della prima parte dell'articolo 58 del Codice penale, il giudice si uniformerà alla disposizione dei capoversi dell'articolo 596 *ter.*

481. La ordinanza del giudice istruttore sarà immediatamente comunicata al procuratore del Re.

Quando essa non sia conforme alle requisitorie del pubblico ministero, un

estratto ne sarà nel più breve termine, normalmente fra ventiquattr'ore, notificato nelle forme della citazione all'imputato, alla parte civile e ai difensori precedentemente eletti. Esso conterrà:

1° la data del giorno, mese ed anno;

2° il nome, cognome e la paternità dell'imputato e tutte quelle altre indicazioni che servono a stabilirne la identità personale;

3° il titolo della imputazione, secondo la requisitoria del pubblico ministero;

4° la esposizione sommaria del fatto risultante dall'istruttoria con tutte le circostanze che possono dar luogo ad attenuazioni o ad aggravamento di pena, o ad escludere la imputazione;

5° la definizione del reato con le circostanze aggravanti e attenuanti e i relativi articoli di legge o la dichiarazione di non essere luogo a pubblico giudizio;

6° il provvedimento sulla custodia dell'imputato;

7° la indicazione del magistrato competente;

8° l'avvertimento espresso del diritto che spetta alle parti a reclamo innanzi alla Sezione delle opposizioni.

Se l'ordinanza è conforme alla requisitoria del pubblico ministero, l'estratto conterrà solo tale indicazione e l'avvertimento prescritto superiormente al numero 8 del presente articolo.

482. Contro la ordinanza del giudice istruttore possono proporre opposizione:

1° l'imputato, quando non abbia ottenuto dichiarazione di completa innocenza;

2° il procuratore del Re, in tutti i casi, salvo che la ordinanza sia stata conforme alle sue requisitorie; ma in questo ultimo caso, e sempre che il procuratore del Re non abbia fatto opposizione, questa può essere fatta dal procuratore generale.

3° la parte civile, quando l'imputato non sia stato inviato a pubblico giudizio. In ogni altro caso, questa potrà unire la sua opposizione a quella del pubblico ministero.

Nella opposizione possono essere riproposte anche le eccezioni per nullità degli atti precedenti dedotte nel termine indicato nell'articolo 473 innanzi al giudice istruttore, e da costui respinte, salvo quanto è disposto nel primo capoverso dell'articolo 729, n. 1.

La opposizione sarà portata innanzi alla Sezione delle opposizioni.

483. L'opposizione si farà con dichiarazione motivata nella cancelleria del tribunale.

Il termine è, per il procuratore generale di quindici giorni e per il procuratore del Re di due giorni, successivi a quello in cui fu data comunicazione della ordinanza.

All'imputato e alla parte civile è dato il termine di due giorni successivi a quello della notificazione della ordinanza, e nei casi nei quali la parte civile non può da sola proporre opposizione, nei due giorni successivi alla notificazione della opposizione del pubblico ministero.

Qualora un imputato non detenuto sia stato prosciolto con ordinanza pronunziata ai sensi degli articoli 477, 477 *bis* e 478, il termine per proporre opposizione sarà di venti giorni, e per il procuratore generale di sessanta giorni.

484. La opposizione, sotto pena di decadenza, sarà fra due giorni da che fu proposta notificata alle altre parti, al pubblico ministero per mezzo del cancelliere, all'imputato e alla parte civile per mezzo di usciere.

485. Eseguita la notificazione della opposizione, il cancelliere trasmetterà immediatamente gli atti del processo alla cancelleria della Sezione delle opposizioni, nella quale essi saranno depositati per cinque giorni.

Durante tale termine le parti avranno il diritto di presentare le loro difese per iscritto.

I corpi del reato non saranno trasmessi, salvo che la sezione delle opposizioni li richieda.

486. Trascorso il termine stabilito nell'articolo precedente, il procuratore generale dovrà, nella prima seduta della sezione delle opposizioni, presentare le sue requisitorie.

Alla sua presenza il cancelliere dà lettura della ordinanza e degli atti del processo, e li consegnerà al presidente della Sezione, insieme alle difese scritte dalle parti. — Indi il procuratore generale e il cancelliere si ritirano.

487. La sezione procederà a porte chiuse, senza l'obbligo di sentire nè l'imputato, nè la parte civile, salvo per mezzo delle memorie prodotte, e pronuncierà la sentenza entro tre giorni dal rapporto del procuratore generale.

488. Se la sezione accolga la opposizione, pronunzierà in luogo del giudice istruttore, ai sensi degli articoli 474 e 476 a 480.

In tutti i casi la sezione potrà, prima di decidere sul merito, disporre nuovi atti istruttori, richiedendone il giudice istruttore o assumendoli direttamente.

489. Qualora la sezione reputi infondata la opposizione, confermerà la ordinanza del giudice istruttore.

490. Quando fu respinta la opposizione contro la ordinanza del giudice istruttore che ha pronunziato il rinvio, ovvero fu accolta quella contro la ordinanza data in conformità degli articoli 477, 477 *bis* e 478, gli atti a cura del cancelliere della sezione saranno fra otto giorni rimessi al magistrato che deve formulare l'atto di citazione e di accusa.

Il cancelliere che ritardi la trasmissione degli atti incorrerà ad una ammenda estensibile a lire venticinque.

Qualora siasi dichiarato non esser luogo a pubblico giudizio, gli atti saranno rimessi al magistrato incaricato di farli conservare in archivio e di dare gli altri provvedimenti ai sensi degli articoli 503 e 512.

491. Il giudice istruttore, qualora ritenga che per uno dei reati preveduti dagli articoli 36 e 40 ultimo capoverso, concorrano sufficienti indizi a carico dell'imputato e che questi abbia richiesto il giudizio della Corte di assise, lo dichiarerà nella ordinanza e trasmetterà gli atti al procuratore generale.

Egli, se ne sia il caso, spedirà mandato di cattura.

492. Il procuratore generale, se lo creda opportuno, può avvalersi della disposizione dell'articolo 468.

Quando creda compiuta l'istruzione, egli tradurrà innanzi alla Corte d'assise l'imputato, formulando contro di lui l'atto di accusa, al quale sono applicabili le disposizioni degli articoli.

Qualora il procuratore generale ritenga che il fatto non sia di competenza delle assise, dovrà proporre reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore innanzi alla sezione delle opposizioni.

493. Il procuratore generale ha facoltà di desistere dal procedimento, nei casi e secondo le norme stabilite negli articoli 512 e nell'ultimo capoverso dell'articolo 514.

La parte lesa ha diritto di proporre reclamo, nelle forme e con le condizioni stabilite nell'articolo 511 e la sezione delle opposizioni, qualora accolga il reclamo, spedirà, se ne sia il caso, mandato di cattura o rinvierà gli atti al magistrato, che deve formulare l'atto di citazione o di accusa.

494. È ammesso il ricorso per cassazione dalla decisione della sezione delle opposizioni, e del giudice istruttore nel caso previsto dagli articoli 502 e 512, o quando sia stato dichiarato non essere luogo a giudizio ai sensi degli articoli 477, 477 *bis* e 478.

Contro la decisione di merito non è ammesso il ricorso medesimo se non nei casi dei numeri 1° a 4° dell'articolo 729.

495. L'imputato, per il quale fu dichiarato non esser luogo a pubblico giudizio ai sensi dell'articolo 478, dopo che la decisione per mancanza o per rigetto di reclamo sia divenuta irrevocabile, non potrà più essere chiamato a rispondere in via penale dello stesso fatto.

Fuori di questo caso, sempre che non ebbe luogo l'invio al pubblico giudizio, il pubblico ministero, di ufficio o aderendo alla richiesta della parte civile, potrà nel termine stabilito per la prescrizione dell'azione penale, fare istanza al giudice istruttore per la riapertura del processo, allegando fatti nuovi, e tali da indurre la convinzione della colpabilità dell'imputato.

Il giudice istruttore, se crede di accogliere l'istanza, anche dopo raccolti i primi atti, lo dichiarerà, procedendo nelle forme stabilite per la istruzione formale.

496. In seguito all'invio dell'imputato al giudizio, il procuratore del Re od il procuratore generale a cui siano stati rinviati gli atti, domanderà al presidente la fissazione dell'udienza e formolerà in conformità dell'ordinanza di rinvio l'atto di accusa.

L'atto di accusa conterrà, oltre alle indicazioni prescritte nel numero 1° e 3° al 6°, dell'articolo 316, la menzione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio, e l'avvertimento fatto all'imputato che, non presentandosi al giudizio pubblico nel giorno stabilito, si procederà contro di lui in contumacia, a norma di legge.

Nelle forme medesime, il pretore redigerà l'atto di citazione.

L'atto di citazione, o di accusa, sarà notificato all'imputato, al responsabile civile e alla parte civile nel modo stabilito negli articoli 361 e 364 a 368.

TITOLO VIII.

Del procedimento sommario.

497. Si procede a giudizio, senza istruzione formale:

1° nelle cause di competenza del pretore;

2° nelle cause di competenza del tribunale, purchè non sia stata fatta istanza per la istruzione formale o non sia stato rilasciato mandato di cattura dal giudice istruttore;

3° nelle cause di competenza della corte penale e della corte d'assise quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza, o sia confesso, ovvero quando si tratti di delitti di stampa, purchè il procuratore generale anche in tali casi non faccia istanza per la istruzione formale.

498. Quando si proceda contro un imputato detenuto senza istruzione formale, l'atto di citazione o di accusa secondo gli articoli 506, 514 e 515, dev'essere intimato all'imputato non più tardi di otto giorni dall'interrogatorio nelle cause di competenza del pretore, nè più tardi di quindici giorni nelle cause di competenza superiore.

Trascorso il termine suindicato senza che l'atto sia stato intimato, o non sia fatta richiesta per il procedimento formale, l'arrestato deve essere rimesso in libertà, salvo al giudice spedire contro di lui mandato di cattura, se ne sia il caso.

Pretori.

499. Il pretore, in seguito alla denunzia o alla querela di un reato, od anche di uffizio, deve procedere senza indugio a tutti gli atti di istruzione occorrenti per raccogliere le prove del reato in genere o per accertarne l'autore con le norme stabilite nel titolo II del presente libro.

500. Qualora il pretore, dalle indagini raccolte, riconosca che il fatto sia di sua competenza, assunte nel più breve termine e nella forma più sommaria le informazioni opportune e raccolti i documenti occorrenti, procederà ad interrogatorio dell'imputato nei modi indicati nel titolo IV del presente libro.

501. Quando il pretore riconosca che non vi sia luogo a procedere per un reato di sua competenza, pronunzierà ordinanza ai sensi degli articoli 477, 477 *bis* e 478, trasmettendone copia al procuratore del Re, e se l'imputato è arrestato, ne ordinerà l'escarcerazione.

Il pretore, fuori del caso preveduto nell'articolo 88 del codice penale, farà intimare, immediatamente, all'imputato e alla parte civile avviso della sua decisione e della facoltà di esaminare gli atti, che saranno depositati nella cancelleria della pretura per tre giorni.

502. Il procuratore del Re, la parte civile e l'imputato che non abbia ottenuto dichiarazione di completa innocenza, potranno fare opposizione nella cancelleria della pretura nel termine di venti giorni dalla ordinanza.

La opposizione sarà portata al giudice istruttore, secondo le norme degli articoli 482 a 488 per quanto siano applicabili.

503. Trascorso il termine senza che alcuna opposizione sia fatta, o dopo che questa sia stata respinta, il pretore ordinerà la conservazione degli atti in archivio e farà eseguire i provvedimenti dati con la sua ordinanza circa gli oggetti sequestrati o confiscati.

504. Qualora il pretore, dai primi atti o dalle indagini raccolte, riconosca che il reato sia di competenza del tribunale penale, e non sia stato emesso mandato di cattura, procederà alle indagini preliminari, come per i reati di sua competenza, ed esaurite le indagini, trasmetterà gli atti al procuratore del Re.

Questi, se intende procedere senza istruzione formale, richiamerà dalla cancelleria della pretura i corpi di reato e potrà pure o direttamente o per mezzo dello stesso pretore assumere ulteriori informazioni.

In tutti i casi, il procuratore del Re, potrà richiamare gli atti, in qualunque stato essi si trovino.

505. Qualora il pretore, dai primi atti o dalle indagini assunte, riconosca che il fatto sia di competenza delle Corti, o se di competenza del Tribunale, sia stato emesso mandato di cattura, ne darà avviso immediato al procuratore del Re, trasmettendogli le notizie raccolte.

Qualora abbia notizia di un decesso che suppone sia da attribuirsi a delitto, il pretore che non risieda nella città, ove è il Tribunale, dovrà darne comunicazione nel modo più spedito, ed anche telegraficamente, al procuratore del Re.

In tutti i casi il pretore prima che abbia ricevuta risposta dal procuratore del Re, non potrà procedere se non a quelle operazioni, che non è possibile differire.

506. Quando il pretore, per le indagini raccolte, stimi esservi luogo a procedere per un reato di sua competenza, fisserà l'udienza, facendo citare i testimoni e intimare all'imputato un atto di citazione redatto nelle forme dell'articolo 516.

507. Nei reati perseguibili ad istanza privata di competenza del pretore, può la parte lesa citare direttamente l'imputato.

A tale scopo dovrà depositare nella cancelleria della pretura:

1° la dichiarazione di costituirsi parte civile, sottoscritta personalmente o per mezzo di procuratore speciale dalla parte lesa con la elezione del domicilio nel luogo ove ha sede la pretura, o in mancanza nella cancelleria della pretura;

2° l'atto di citazione redatto nelle forme dell'articolo 516;

3° la lista dei testimoni che intende far citare;

4° il ricorso al pretore per la fissazione dell'udienza.

Il pretore, esaminata la regolarità degli atti, fisserà l'udienza, e ordinerà la citazione dell'imputato e di quei testimoni indicati che reputerà necessari.

Egli determinerà inoltre la somma che dev'essere depositata per le spese, e potrà anche imporre l'obbligo di una idonea cauzione per il caso che il querelato sia assoluto. Quando egli presuma fondata la istanza, e si convinca che la parte offesa non possa sostenere le spese del giudizio, il pretore potrà esonerarla dal l'anticipazione delle spese.

508. L'imputato, nel caso dell'articolo precedente, può opporsi alla citazione nei tre giorni successivi alla notificazione, solo quando voglia dimostrare di non dovere essere inviato a pubblico giudizio.

Il giudice istruttore deciderà della opposizione, nel modo stabilito dall'articolo 502. Se il giudice istruttore accoglie la opposizione, pronunzierà secondo gli articoli 477, 477 *bis* e 478; e se la respinge, rimanderà gli atti al pretore, il quale fisserà una nuova udienza, dandone avviso alle parti e facendo citare i testimoni.

509. Qualora sia tradotto un imputato in istato di arresto innanzi al pretore e questi reputi che il reato sia di sua competenza e sia inutile ogni indagine preliminare, potrà, omesso l'atto di citazione, prescritto nell'articolo 506, procedere ad immediato giudizio, richiedendo, se ne sia il caso, i documenti necessari e facendo citare anche verbalmente i testimoni

Se l'imputato ne faccia richiesta, il pretore dovrà concedergli un termine non oltre i tre giorni, perchè egli possa preparare le sue difese e, se non abbia difensore, dovrà nominargliene uno. Il pretore disporrà che l'imputato rimanga in arresto, a meno che non creda opportuno ordinarne la scarcerazione.

In ogni altro caso il pretore dovrà, per quanto gli è possibile, secondare la richiesta dell'imputato se questi si presenta domandando di essere immediatamente giudicato.

Tribunali e Corti.

510. Il procuratore del Re, qualora riceva una querela o denunzia per un reato di competenza del pretore, trasmetterà gli atti al giudice competente.

511. Qualora il procuratore del Re riceva notizia di un reato di competenza del tribunale, se non ravvisi la opportunità di una istruzione formale, procederà direttamente, o per mezzo del pretore, alle informazioni opportune. Egli potrà altresì richiedere che taluni atti istruttorii siano raccolti dal giudice istruttore, senza che ciò implichi l'obbligo di far proseguire la istruzione con procedimento formale.

512. Qualora dalle indagini compiute il procuratore del Re si convinca che non sia da tradurre l'imputato a pubblico giudizio, trattandosi di uno dei casi preveduti negli articoli 477, 477 *bis* e 478, dovrà farne annotazione nel processo, darne avviso alla parte lesa, ed escarcerare l'imputato.

Fra tre giorni dall'avviso, la parte lesa potrà proporre opposizione alla sezione delle opposizioni, la quale pronunzierà secondo le norme stabilite negli articoli 482 a 488. Se ciò non ha luogo o la opposizione è respinta, il procuratore del Re provvederà secondo quanto è disposto nell'articolo 503.

513. Qualora dai primi atti o dalle indagini raccolte direttamente o per mezzo del pretore, il procuratore del Re ravvisi che il fatto sia di competenza delle corti, egli, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, farà istanza al giudice istruttore per formale istruzione.

Nelle cause di competenza del tribunale, la istanza si intenderà fatta sempre che sia richiesta la spedizione del mandato di cattura. In ogni altro caso, hanno

facoltà di proporla il procuratore del Re, sempre che lo creda opportuno, e l'imputato quando alleghi fatti, che dimostrerebbero l'opportunità della istruzione formale allo scopo di evitare il pubblico giudizio. In questo ultimo caso, il giudice istruttore, sentito il pubblico ministero, può respingere l'istanza d'istruzione formale.

514. Nelle cause di competenza della corte penale, o di assise, nelle quali può aver luogo il procedimento sommario, il procuratore del Re trasmetterà immediatamente i verbali, i rapporti e le notizie al procuratore generale, il quale se creda avvalersi del procedimento sommario, può assumere direttamente, o per mezzo del pretore, del procuratore del Re o del giudice istruttore, quegli altri atti che reputi opportuni.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 466, egli farà direttamente, o incaricherà il procuratore del Re di fare all'imputato la interpellanza prescritta nell'articolo medesimo.

Quindi il procuratore generale, se intende tradurre direttamente l'imputato in giudizio, formulerà l'atto di accusa; nel caso contrario restituirà gli atti al giudice istruttore.

Se il procuratore generale crede che non si debba far luogo a giudizio, si uniformerà alle norme stabilite nell'articolo 512.

515. Il procuratore del Re, compiute le indagini ai sensi dell'articolo 511, quando trovi indizii sufficienti per tradurre l'imputato al giudizio del tribunale penale, formulerà l'atto di accusa.

Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 479, il procuratore del Re chiederà al giudice istruttore che la causa sia mandata al giudizio del pretore. Se il giudice è di avviso che la causa debba trattarsi innanzi al tribunale, restituirà gli atti al procuratore del Re il quale formulerà senz'altro l'atto di accusa.

516. L'atto di accusa conterrà:

1° la data del giorno, mese ed anno;

1° la indicazione della parte pubblica o privata, a richiesta della quale è fatto, e se dalla parte privata, la menzione del provvedimento del giudice;

3° la esposizione del fatto di cui è accusa, con tutte le circostanze che possono dar luogo ad attenuazione o ad aggravamento di pena;

4° il nome, il cognome e la paternità dell'accusato, o tutte quelle indicazioni che servono a stabilirne la identità, non che il luogo di nascita e quello della sua abituale residenza, risultanti dagli atti o dall'interrogatorio;

5° la determinazione dell'accusa, indicandosi il titolo del reato e le circostanze aggravanti o attenuanti di essa, e gli articoli di legge di cui si chiede l'applicazione;

6° la indicazione del magistrato innanzi a cui l'accusato deve comparire:

7° l'avvertimento espresso all'accusato del diritto a reclamo e del termine che è per questo dalla legge stabilito.

L'atto di accusa sarà depositato nella cancelleria del Tribunale o della Corte, e sarà notificato a cura del cancelliere.

517. Nei reati perseguibili ad istanza privata di competenza del Tribunale penale, per i quali non siasi proceduto ad istruzione formale, prima che sia stata fissata l'udienza, o sia stato emesso il provvedimento di cui all'articolo 512, la parte lesa può tradurre direttamente l'imputato a giudizio.

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 507; però il deposito per le spese dovrà farsi nella cancelleria del Tribunale, e i provvedimenti saranno dati dal presidente, inteso il pubblico ministero;

518. L'imputato a cui è notificato l'atto di accusa e il pubblico ministero possono proporre opposizione:

1° per incompetenza del magistrato del giudizio;

2° per inosservanza delle formalità stabilite per l'atto di accusa;

3° per chiedere la istruzione formale, nei casi nei quali essa è consentita o prescritta dalla legge.

La opposizione è regolata dalle disposizioni degli articoli 482 e 488, salvo che il termine per proporla è di tre giorni, che decorrono dal giorno successivo alla notificazione dell'atto di accusa.

Se la sezione delle opposizioni accolga la istanza, disporrà, secondo i casi, il rinvio al magistrato competente, o la ripetizione degli atti nulli, ovvero la trasmissione degli atti al giudice istruttore per il procedimento formale.

Se la sezione delle opposizioni respinga la istanza, rinvierà gli atti al Tribunale, e il presidente fisserà la udienza.

519. Qualora nei reati di competenza del Tribunale concorrano le condizioni prevedute nell'articolo 509, il procuratore del Re, innanzi cui è stato presentato l'imputato arrestato, lo interrogherà; e se intende di tradurlo subito al cospetto del Tribunale, lo avvertirà che si procede immediatamente a giudizio e che se egli voglia preparare la sua difesa, ha diritto di domandare un termine non maggiore di tre giorni, sottoponendosi alla continuazione della custodia preventiva.

Ove l'imputato chieda di essere tradotto immediatamente innanzi al Tribunale, il procuratore del Re ve lo farà tradurre nello stesso giorno qualora siavi udienza, e in caso contrario ne ordinerà la custodia, perchè sia presentato alla udienza del giorno successivo, convocato, se è d'uopo, appositamente il Tribunale.

Se l'imputato domanda il termine per preparare la sua difesa, il procuratore del Re ne ordinerà la custodia, e lo farà citare per la udienza successiva al detto termine.

Nei casi preveduti nei due capoversi precedenti, il procuratore del Re farà citare anche verbalmente, da qualunque agente della forza pubblica, la parte offesa, i periti e i testimoni che crederà necessari.

L'imputato e la parte civile potranno presentare i periti o i testimoni anche senza citazione, ma all'aprirsi della udienza dovranno indicarne i nomi e le generalità.

LIBRO III.

TITOLO I.

Atti preparatorii del pubblico giudizio.

520. Il pubblico dibattimento deve avere luogo nella udienza fissata dal presidente e indicata nell'atto di citazione o di accusa, ai sensi degli articoli 496, 506, 507 e 518.

521. Il giorno della udienza non può essere stabilito prima dell'ottavo giorno dopo quello della notificazione dell'atto di citazione o di accusa dell'imputato, nelle cause di competenza del pretore e del tribunale, nè prima del dodicesimo giorno nelle cause di competenza della Corte penale o della Certe di assise, salvo i casi degli articoli 498, 509, 519, 632 e 653.

Se questo termine non è stato osservato, salvo i casi degli articoli 509, 512, 652 e 653, l'imputato può chiedere il rinvio del dibattimento con istanza depositata in cancelleria entro tre giorni dalla notificazione dell'atto di citazione o di accusa. Se egli non fa tale istanza, si presume che abbia rinunziato al termine concessogli dalla legge per comparire in giudizio, e non è ammesso a tal riguardo alcun reclamo.

522. L'imputato detenuto sarà trasferito nelle carceri del luogo in cui dovrà essere giudicato, nelle ventiquattro ore successive alla notificazione dell'atto di citazione.

Potrà anch'essere in esse trasferito tosto che sia emanata l'ordinanza di rinvio se il procuratore del Re od il procuratore generale creda ciò opportuno.

Se l'imputato detenuto non ha ancora fatto la scelta di un difensore, il presidente lo farà invitare a nominarne uno. Nel caso che l'imputato si rifiuti a fare tale scelta, un difensore sarà senza ritardo designato dal presidente.

Il cancelliere darà immediato avviso al difensore eletto, e ne farà constare per mezzo di annotazione negli atti.

523 e **524.** Contemporaneamente alla spedizione dell'atto di accusa, il pubblico ministero deve depositare nella cancelleria la lista dei testimoni che intende di far sentire alla udienza.

La parte civile e l'imputato possono domandare la citazione di altri testimoni, non più tardi di cinque giorni prima di quello stabilito per l'udienza e depositeranno parimenti la lista nella cancelleria.

Le liste s'intendono in tal modo reciprocamente comunicate.

Ogni lista dev'essere sottoscritta dal richiedente e contenere il nome, cognome e soprannome se ne hanno, la professione e la dimora dei testimoni.

Quando si domandi la citazione di testimoni non ancora sentiti nella istruzione preparatoria, debbono essere indicati i fatti o le circostanze speciali pertinenti alla causa, che potrebbero essere a loro cognizione.

Il pubblico ministero, in seguito alla comunicazione della lista dei testimoni delle parti, può chiedere la citazione di altri testimoni depositando una lista aggiunta nella cancelleria.

525. Il presidente, sentito il pubblico ministero, ordina la citazione dei testimoni, ed ha facoltà di ridurre le liste dei testimoni presentate dalla parte civile e dall'imputato a quel numero che creda sufficiente, lasciando alla parte instante la scelta di quelli da escludersi.

Qualora la parte instante ometta o ritardi la scelta, questa sarà fatto dallo stesso presidente, salvo alla parte la facoltà di reclamo innanzi al Tribunale od alla Corte, all'apertura del dibattimento.

Il presidente può anche escludere del tutto quei testimoni che siano chiamati a deporre su circostanze non pertinenti alla causa o superflue, salvo il diritto al reclamo, come nel precedente capoverso.

525 *bis*. Il presidente può anche disporre di ufficio la citazione di altri testimoni, e la esibizione di documenti o di altri mezzi di prova.

525 *ter*. Le parti non hanno il diritto di chiedere l'esame di periti quando nella istruzione preparatoria abbia avuto luogo una perizia a cui esse abbiano assistito a norma degli articoli 218 e 221, senza fare osservazioni contrarie alle conclusioni della medesima.

Fuori di tal caso, le parti possono, nel modo stabilito dall'articolo 523, chiedere l'esame di periti, ma il presidente deciderà se sia opportuno sentire i periti indicati, ed avrà sempre la facoltà di ridurne il numero. In tutti i casi il presidente potrà di uffizio nominare nuovi periti, o far citare per il dibattimento quelli già uditi nella istruzione preparatoria. Sarà sempre udito il pubblico ministero.

526. I testimoni e periti dovranno essere citati almeno quarantott'ore prima della udienza, ed in ogni caso, in tempo utile perchè, quando risiedano in altro comune, possano presentarsi alla udienza stabilita.

527. I testimoni o periti ammessi dal presidente a richiesta della parte civile o dell'imputato, saranno citati a spese dell'erario, qualora sia giustificata nelle forme prescritte la indigenza della parte istante; altrimenti dovranno le parti anticipare le spese.

528. Nelle cause di competenza della corte di assise, l'accusato può, per gravi motivi, domandare al presidente della corte medesima, che la causa non sia trattata alla prima riunione dei giurati.

La stessa facoltà spetta al pubblico ministero.

Se la istanza è fatta dall'accusato, il presidente deciderà udito il pubblico ministero.

529. Se l'imputato dimostra che a causa del cattivo stato della sua salute, o per altro legittimo impedimento, egli non può presentarsi al dibattimento, il presidente può concedergli una dilazione, verificata la esistenza dell'impedimento allegato, e udito sempre il pubblico ministero.

TITOLO II.

Pubblico giudizio.

§ 1. — Funzioni del presidente.

530. Il presidente dirige i dibattimenti e determina l'ordine fra le persone che chiedono di parlare.

Egli deve rigettare tutti quei mezzi proposti dalle parti, ed impedire quelle discussioni che tendano a prolungare il dibattimento senza speranza di fornire maggiori lumi alla giustizia.

Egli non permetterà discorsi inutili, nè divagazioni o ripetizioni, e quando gli argomenti importanti siano esauriti, inviterà i difensori a conchiudere.

Egli farà sì che ogni causa abbia termine nella stessa udienza in cui ebbe principio, a meno che il proseguirla in altra udienza sia un'assoluta necessità.

531. Quando l'imputato o la parte civile si presentino all'udienza assistiti da più di un difensore, il presidente ha facoltà di ridurre il numero dei difensori, lasciando alla parte la scelta di quelli da escludere.

532 e **533.** Nelle corti e nei tribunali, contro le disposizioni date dal presidente, le parti, le cui istanze furono respinte, possono proporre reclamo, e la corte o il tribunale provvederà con ordinanza motivata.

§ 2. — Della presenza del pubblico ministero, del cancelliere, delle parti e degli interpreti.

534. L'intervento alle udienze del pubblico ministero e del cancelliere è prescritto a pena di nullità.

535. Nelle cause per contravvenzioni o per delitti punibili soltanto con una pena pecuniaria, l'imputato puo farsi rappresentare da persona munita di procura speciale, a meno che non sia stata ordinata la sua comparizione personale.

In tutte le altre cause, l'imputato, comparendo all'udienza, deve essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità. Ove egli non lo abbia scelto, il presidente glielo nominerà. Se il difensore si allontani indebitamente, il presidente ne sceglierà un altro.

536. Nel caso dell'articolo 529, qualora sia stata negata la dilazione, il presidente può anche autorizzare l'imputato a farsi rappresentare.

537. L'imputato contro cui sia stato spedito mandato di cattura non può essere sentito nelle sue difese se non siasi costituito in carcere.

538. L'imputato detenuto comparirà alla udienza libero nella persona e sarà soltanto accompagnato da agenti della forza pubblica perchè ne sia impedita la fuga.

539. Se l'imputato detenuto domanda di essere dispensato dall'assistere al giudizio, il presidente, ove non creda indispensabile la sua presenza, può dare atto della domanda ed ordinare che si proceda al giudizio o che esso sia continuato nonostante l'assenza dell'imputato, osservate del resto le forme ordinarie.

L'imputato può sempre domandare in seguito di essere tradotto in udienza, ed in tal caso gli si darà lettura del verbale della udienza precedente.

Terminato il dibattimento fuori la presenza dell'imputato, il cancelliere gli darà lettura della sentenza.

La causa si reputerà trattata in contraddittorio.

540. La parte civile può comparire alla udienza personalmente o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale.

541. Se è necessaria l'assistenza d'interpreti, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 224 a 227.

§ 3. — Pubblicità e polizia delle udienze.

542. Le udienze avanti le corti, i tribunali e i pretori sono pubbliche, sotto pena di nullità, salvo i casi espressamente eccettuati per legge.

Nondimeno è vietato ai minori degli anni sedici di assistere a dibattimenti penali di qualsiasi natura, salvo una speciale dispensa di chi dirige il dibattimento.

Questi può anche escludere dall'udienza le persone annoverate dalla legge di pubblica sicurezza fra quelle pericolose alla Società.

Se la pubblicità può essere dannosa alla morale, all'onore delle famiglie, od al buon ordine, a cagione della natura dei fatti o della qualità degl'imputati, dei querelanti o dei testimoni, il magistrato giudicante, sulla richiesta di alcuna delle parti, od anche di ufficio, dovrà ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse, esprimendone il motivo.

I provvedimenti indicati nel presente articolo possono essere dati in un momento qualsiasi del dibattimento.

543. Il presidente potrà anche ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse, quando l'imputato ne abbia fatto richiesta prima che esso sia cominciato e sembri opportuno secondare tale istanza, purchè le altre parti non vi si oppongano.

544. Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, e di esprimere nello stesso modo qualsiasi opinione sul merito della causa, fino a che non sia stata pronunziata la sentenza.

È vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita, oltre che con la soppressione dello stampato, con multa da lire cento a cinquecento, che sarà inflitta dal magistrato innanzi a cui pende la causa.

545. Il presidente deve far sì che siano mantenute nella sala di udienza la tranquillità e la decenza e che nessuno si allontani dal rispetto dovuto alla giustizia.

546. Ogni persona interrogata dal magistrato o che ad esso rivolge la parola, deve alzarsi in piedi, a meno che il presidente non creda fare una eccezione per le condizioni di salute di alcuno, ovvero per la lunga durata della deposizione.

547. Coloro che assistono alle udienze debbono stare a capo scoperto ed in silènzio. È loro vietato di portare armi.

Non dev'essere tollerata qualsiasi manifestazione di approvazione o disapprovazione.

Il presidente deve richiamare all'ordine i trasgressori, e li farà, se occorre, uscire dalla sala di udienza. Se il disordine non cessa immediatamente, potrà ordinare l'espulsione di tutti coloro che assistono alla udienza o di alcuni di essi.

Se qualcuno resiste ai suoi ordini o rientra nella sala, il magistrato giudicante può ordinarne l'arresto ed infliggergli immediatamente la pena stabilita dall'articolo 434 del Codice penale, procedendo a norma dell'articolo 548.

548. Qualora il tumulto sia accompagnato da ingiurie o vie di fatto costituenti delitto, e qualora si commetta in udienza qualsiasi altro reato, il presidente, ordinato l'arresto dei colpevoli, farà stendere verbale dei fatti, ed, ancorchè si tratti di reato di azione privata e manchi la querela, procederà immediatamente al giudizio, sospendendo la trattazione della causa in corso.

Se siano necessarie più ampie informazioni per la prova del fatto, o non sembri conveniente interrompere la causa in corso di trattazione, ovvero il reato sia di competenza di un magistrato superiore o si tratti di reato avvenuto all'udienza della Corte di assise, il presidente trasmetterà il verbale e farà condurre gli arrestati davanti al procuratore del Re perchè si proceda nelle forme ordinarie.

Il magistrato giudicante innanzi a cui è commesso il reato potrà, nel caso che esso sia di sua competenza o di competenza inferiore, pronunziare immediatamente la sentenza, ancorche il colpevole sia sfuggito all'arresto e non sia stato interrogato.

Sarà continuata quindi la trattazione della causa sospesa, ricominciandosi dal punto in cui ebbe luogo la interruzione.

549. La Corte di appello, la Corte penale e la Corte di cassazione potranno giudicare di qualsiasi delitto commesso all'udienza, ancorchè esso sia di competenza della Corte di assise.

Il giudizio sarà pronunziato a maggioranza di voti e concorreranno al voto tutti i consiglieri presenti al fatto. La parità dei voti si considera come favorevole all'imputato.

550. Se l'imputato apostrofa in modo sconveniente qualsiasi persona presente all'udienza, o turba in qualunque modo i dibattimenti, il presidente potrà ordinare che egli sia allontanato dalla sala o che sia ricondotto nelle carceri, se è in istato d'arresto, per l'udienza del giorno ovvero per tutta la durata della causa.

Si proseguirà il giudizio con la sola assistenza del difensore, osservato in tal caso quanto è disposto nel secondo capoverso dell'articolo 539.

551. La disposizione dell'articolo precedente si osserverà anche nel caso che il fatto costituisca reato, e saranno del pari applicabili le norme stabilite dagli articoli 548 e 549.

552. Il presidente deve impedire che siano ingiuriati i difensori o i testimoni e che sia fatta alcuna accusa, la quale non abbia relazione con la causa.

Se tali manifestazioni sono fatte dall'imputato, dal querelante o da un testimone, il magistrato giudicante può infliggergli, di uffizio o su richiesta di una delle parti, un'ammenda estensibile a lire 100 o l'arresto per 24 ore.

Se di tale trasgressione deve rispondere un difensore, questi sarà richiamato all'ordine dal presidente. Se non obbedisce immediatamente, il presidente gli toglierà la parola ed inviterà la parte a scegliere un altro difensore, ovvero ne destinerà uno di ufficio, senza pregiudizio delle pene disciplinari, che possano essere applicabili secondo gli articoli 113 e 115.

Nel caso di resistenza da parte del difensore, saranno applicate le norme dell'articolo 547.

553. Gli ordini del presidente, emessi ai termini degli articoli precedenti, debbono essere immediatamente eseguiti e non possono essere sospesi per qualsiasi ricorso.

554. Le facoltà attribuite nel presente paragrafo al presidente, per quanto riguarda la polizia delle udienze, spettano anche al pubblico ministero nel tempo in cui il magistrato giudicante è in camera di consiglio.

§ 4. — Verbali di dibattimento.

555. Il cancelliere che assiste alla udienza redige il verbale del pubblico dibattimento. Il verbale deve contenere la indicazione del luogo e del giorno del dibattimento, i nomi dei giudici, del funzionario del pubblico ministero, del cancelliere, delle parti intervenute all'udienza e dei loro difensori, l'indicazione del reato secondo l'atto di citazione o di accusa, i nomi dei testimoni e dei periti, la attestazione del giuramento da essi prestato o della dispensa ottenuta, e il dispositivo della sentenza.

556. Il presidente fa inserire nel verbale tutte quelle circostanze del pubblico dibattimento che egli creda importanti, le istanze fatte dalle parti e le ordinanze emanate nel corso del dibattimento.

557. Di regola nel verbale non saranno registrate le dichiarazioni dei testimoni o dei periti.

Tuttavia il cancelliere deve, a pena di nullità, notare, sull'ordine del presidente o su richiesta delle parti, le modificazioni, spiegazioni ed aggiunte fatte in udienza dai testimoni o periti alle loro precedenti dichiarazioni e le risposte dell'imputato.

Il presidente può in tal caso dettarne i termini precisi.

558. Il verbale dev'essere sottoscritto dal presidente o dal giudice più anziano, nel caso di impedimento di quest'ultimo, e dal cancelliere.

559. Il pubblico ministero ha il diritto di accertarsi della esattezza del verbale, prima che esso sia sottoscritto, apponendovi il suo *visto*.

Le parti hanno il diritto di chiedere che il cancelliere dia immediatamente lettura delle registrazioni fatte a loro istanza, e se il verbale non è scritto all'udienza in originale, le registrazioni stesse saranno fatte su foglio speciale, a cui i difensori potranno apporre la loro firma, per accertarne la esatta inserzione nel verbale.

§ 5. — **Esame delle prove.**

560. In tutto ciò che non sia prescritto o vietato dalla legge a pena di nullità, il presidente può fare quanto stimi utile alla ricerca della verità.

Ed a tale scopo può, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsiasi persona, richiedendo, ove occorra, la forza pubblica, e facendosi recare qualunque nuovo documento che, in seguito a spiegazioni date in udienza, gli sembri atto a somministrare qualche prova o indizio nell'interesse della verità.

561. Quando il magistrato giudicante riconosca che occorra raccogliere altre prove, ha facoltà di procedervi immediatamente, anche facendo citare nuovi testimoni o periti; e quando non sia possibile averne l'immediata presenza, rinvierà la causa ad altra udienza.

Qualora occorra fare nuovi atti d'istruzione, ne dara incarico al giudice istruttore, designando gli atti a cui debba procedere. In quest'ultimo caso, la nuova udienza sarà fissata quando il giudice istruttore abbia ritornato gli atti al presidente.

L'atto di accusa sarà riprodotto o modificato, e le parti saranno citate nel modo indicato negli articoli 496, 506 e 516.

Nell'uno o nell'altro caso, a meno che la nuova udienza non abbia luogo fra dieci giorni, il dibattimento sarà ricominciato.

Qualora siano trascorsi sei mesi dal rinvio, l'imputato o la parte civile hanno il diritto di domandare che sia immediatamente fissata l'udienza, e la causa non potrà essere sospesa una seconda volta per insufficienza di prove.

562. Nel pubblico dibattimento si raccoglieranno le prove nelle forme stabilite per la istruzione, a meno di speciali disposizioni.

Chi dirige il pubblico dibattimento ha le stesse facoltà del giudice istruttore, salvo il diritto delle parti al reclamo, ai sensi dell'articolo 532.

563. L'imputato deve essere a pena di nullità preliminarmente interrogato.

Egli potrà chiedere nel corso del dibattimento la parola, per dare spiegazioni sulle prove raccolte.

564. Le prove di fatto permanente raccolte legalmente nella istruzione, possono servire come elemento di convinzione per il giudice. A talo scopo il presidente leggerà o farà leggere dal cancelliere i rapporti o verbali relativi alla causa ed ogni altro documento che sia ad essa pertinente.

Le parti possono di accordo considerare come letti tutti od alcuni degli atti.

565. Il presidente presenterà alle parti e ai testimoni, sia durante il loro esame, sia alla fine dell'esame delle prove, quegli oggetti che possono servire a convinzione o a discolpa, e li inviterà, quando sia opportuno, a dichiarare se li riconoscano.

566. Si darà lettura dei verbali di perizia raccolti nella istruzione ai sensi degli articoli 262 e seguenti.

567. Di regola, non possono servire come elementi di convinzione per il giudice, sulla reità dell'imputato, se non quelle prove testimoniali che sono raccolte nel pubblico dibattimento.

È vietata a pena di nullità la lettura delle dichiarazioni degli imputati o dei testimoni fatte durante l'istruzione preparatoria, salvo nei casi seguenti:

1° quando risulti che la persona precedentemente esaminata sia morta, o sia stata colta da infermità mentale, o non siasi potuto rintracciare la sua residenza, o sia assente dal Regno;

2° quando gl'imputati o i testimoni ricusino di rispondere, ovvero con le loro dichiarazioni rese in udienza variino o contraddicano le precedenti in punti importanti;

3° quando si tratti di dichiarazioni fatte da testimoni per accertare il corpo del reato;

4° quando si sia proceduto a norma dell'articolo 572;

5° in ogni altro caso in cui le parti abbiano consentito la lettura, se chi dirige il dibattimento non abbia creduto di vietarla.

568. Nel pubblico dibattimento il giuramento dei testimoni è prescritto a pena di nullità del dibattimento nel quale la dichiarazione non giurata ebbe luogo.

Al giuramento dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli art. 318 a 322.

569. La capacità dei testimoni e dei periti è regolata dagli articoli 297 e 299, ma la ricusazione deve essere proposta, o la domanda di dispensa dev'essere fatta, prima che sia resa la dichiarazione.

570. All'esame dei testimoni sono applicabili inoltre le disposizioni degli articoli 300 e 323 a 325.

Il presidente dovrà impedire le inutili divagazioni del testimone e richiamarlo ai fatti sui quali è interrogato. Nessun'altra persona ha il diritto d'interrompere il testimone.

Il presidente potrà mettere a confronto fra loro quei testimoni le cui deposizioni siano contradittorie su punti decisivi della causa. Egli potrà ordinare che un testimone già esaminato sia allontanato dalla sala di udienza ed in essa richiamato più tardi, per esservi nuovamente sentito, sia separatamente, sia in presenza di altri testimoni.

571. Quando il presidente abbia ragione di supporre che la presenza dell'imputato potrebbe indurre un testimone a non dire la verità, egli può fare allontanare l'imputato dalla sala di udienza durante la deposizione, ma tosto che ve lo abbia fatto rientrare, deve dargli notizia della deposizione medesima.

Il presidente può dare ordini analoghi quando vi siano più imputati, e la presenza di uno di essi possa influire sulle dichiarazioni dell'altro o degli altri.

572. Quando sia noto che un testimone sia ammalato, o quando egli risieda in luogo molto lontano, o vi siano altri gravi ostacoli che rendano molto difficile la sua comparizione, il presidente potrà, anche prima del pubblico dibattimento,

d'ufficio o sull'istanza delle parti interessate, ordinarne l'esame per mezzo di un giudice richiesto, escluso il giudice istruttore che ricevè la prima dichiarazione.

L'esame avrà luogo con giuramento sempre che questo sia ammessibile.

Il ministero pubblico e le parti saranno avvertiti della facoltà che hanno di essere presenti a tale esame o di farvisi rappresentare.

573. Dopo che il presidente avrà esaminato il testimone o perito, gli altri membri della corte o del tribunale, i giurati, il pubblico ministero e le parti avranno successivamente il diritto di chiedere che il presidente rivolga altre interrogazioni, e potranno anche rivolgerle direttamente quando ciò sia consentito da chi dirige il dibattimento. Questi può sempre però vietare quelle domande che gli sembrino inopportune.

574. Ogni testimone o perito, dopo la sue deposizione, resterà nella sala di udienza fino a che non sia chiuso il pubblico dibattimento. Nondimeno, quando egli ne faccia richiesta, il presidente potrà congedarlo, a meno che le parti non vi si oppongano adducendo motivi per cui credano necessaria la presenza ulteriore del testimone o perito. Se questi insiste per essere congedato, il magistrato giudicante delibererà in proposito.

Il magistrato giudicante potrà richiamare il testimone congedato sempre che ne sorga la necessità.

575. Se un testimone citato legalmente non si presenti, saranno a lui applicabili le disposizioni degli articoli 330 a 332, e nel caso preveduto nell'articolo 333, il giudice, se il reato non ecceda la propria competenza, potrà procedere ad immediato giudizio nella udienza stessa, o seguire quanto è prescritto nel capoverso di detto articolo.

576. Se il magistrato giudicante creda che un testimone o perito abbia affermato il falso o negato il vero, od abbia taciuto in tutto od in parte ciò che egli sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogato, ne ordinerà l'arresto immediato, di ufficio, o su richiesta delle parti, e lo farà tradurre avanti al procuratore del Re per il procedimento relativo.

Tale ordinanza sarà revocata quando il testimone o perito ritratti il falso e manifesti il vero prima che sia chiuso il pubblico dibattimento o sia stato emesso il provvedimento di cui nell'articolo seguente.

Quando il magistrato giudicante abbia ordinato l'arresto del testimone o perito, esso potrà di uffizio, o su richiesta delle parti, rinviare la causa ad altra udienza.

577. Se dai risultati del dibattimento la deposizione di un testimone sembri falsa, o se un testimone nelle sue deposizioni occulti la verità, sulla istanza delle parti o di ufficio, chi dirige il dibattimento, se trovi giustificati gl'indizi, ordinerà che egli sia messo in disparte e, se occorra, guardato dalla forza pubblica.

Egli potrà altresì disporre che la custodia del testimone venga protratta fino all'esito del dibattimento nel caso che questo si protragga per diverse udienze.

Il testimone ha il diritto di essere ripresentato al giudice, sempre che egli manifesti l'intenzione di dire la verità.

578. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, il giudice, se per effetto della falsa testimonianza o reticenza creda di non potere esaurire il dibattimento, rinvierà la causa, e ordinerà che si proceda contro il testimone nei modi di legge, disponendone, se lo creda, l'arresto.

In caso contrario, compiuto il dibattimento, il giudice pronunzierà, nella sentenza stessa, se il testimone debba essere sottoposto a processo, e ne ordinerà l'arresto.

Qualora egli trovi elementi sufficienti di convinzione, potrà procedere ad immediato giudizio con le forme ordinarie.

579. Qualora risultino dal dibattimento fatti non indicati nell'atto di accusa, i quali, mentre escludono il reato in esso definito, dànno luogo ad una diversa definizione di reato, se questo è della stessa specie e di pari o minore gravità di quello per cui vi è accusa, sarà pronunziata sentenza sul reato nuovamente risultato.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati come reati della stessa specie quelli indicati nell'articolo 82 del Codice penale.

580. Quando risultino dal dibattimento circostanze non indicate nell'atto di citazione o di accusa, o nell'ordinanza di rinvio, e tali che la pena debba essere per legge più grave di quella che si applicherebbe secondo l'atto di accusa, il presidente le contesterà all'imputato.

Se questi impugna l'esistenza delle circostanze nuovamente allegate e fa istanza di rinvio per preparare la propria difesa, sarà sospeso il giudizio e sarà fissata una nuova udienza per la trattazione della causa.

L'imputato ed il pubblico ministero avranno il diritto di presentare altri testimoni sulle nuove circostanze.

Se l'imputato non fa istanza di rinvio, si procederà oltre al giudizio, tenendosi conto delle circostanze aggravanti risultate dal pubblico dibattimento.

§ 6. — Ordine del pubblico dibattimento.

581. I dibattimenti incominciati non possono essere sospesi, salvo nei casi espressamente determinati dalla legge, ma il presidente ha facoltà di disporre brevi interruzioni.

Qualora il dibattimento non possa avere termine nello stesso giorno in cui fu cominciato, sarà continuato nella prima udienza successiva, e nel giorno seguente ancorchè sia festivo, quando vi sia urgenza.

582. I dibattimenti innanzi ai pretori, ai tribunali e alle corti penali possono, per gravi ragioni, essere interrotti e rinviati con ordinanza motivata per la continuazione ad una delle udienze successive, ed al più tardi al decimo giorno. Nel caso di rinvio oltre il decimo giorno, il dibattimento deve essere ripreso dal principio.

583. Il difensore non ha il diritto di ottenere il rinvio della causa per un suo impedimento.

Nel caso che per la non comparsa o per l'allontanamento di un difensore du-

rante il pubblico dibattimento, e, malgrado la nomina di un altro difensore ai termini dell'articolo 112, non sia possibile continuare il dibattimento, questo sarà rinviato ad una udienza non oltre il decimo giorno, ferme le sanzioni dell'articolo 112.

Il difensore che non comparve o si allontanò senza un legittimo impedimento, sarà escluso dalla causa.

Sarà dato al nuovo difensore il tempo sufficiente per leggere gli atti ed i verbali.

Quando l'esame delle prove era già cominciato, esso sarà continuato al punto in cui ebbe luogo la interruzione, ma potrà essere ripetuto a richiesta del nuovo difensore l'esame di quei testimoni ch'egli creda particolarmente importanti. Il magistrato giudicante potrà escludere la ripetizione di quelle dichiarazioni di testimoni che siano evidentemente superflue.

583 *bis*. Se l'imputato non si presenta all'udienza, si procederà ai sensi del titolo V di questo libro.

La trattazione della causa non potrà essere rinviata per l'impedimento dell'imputato sopravvenuto all'udienza, a meno che il magistrato giudicante non creda che la presenza di lui sia necessaria. Fuori di quest'ultimo caso, se l'imputato si allontani, il dibattimento sarà continuato, e si reputerà fatto in contraddittorio.

584. Dichiarata aperta l'udienza, il presidente domanda all'imputato il suo nome, cognome, la sua età, il suo luogo di nascita e di abituale residenza, la sua condizione e la sua professione o industria.

585. Il presidente procede quindi all'appello dei testimoni o periti, e fa loro avvertenza dell'obbligo di prestare giuramento, e della importanza e santità di tale atto, e li rimanda nella camera ad essi destinata. Quando sembri opportuno, alcuno fra' testimoni potrà essere condotto in una stanza separata, perchè sia impedito con gli altri ogni suo colloquio.

Si possono far restare nella sala di udienza i periti quando si reputi utile che essi siano presenti all'interrogatorio.

586. Sono quindi risolute le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti, le istanze per rinvii, e le impugnative contro l'ammissione e la esclusione di mezzi di prova.

586 *bis*. Quando non sia stato possibile avere la presenza di un testimone o perito debitamente citato, il magistrato giudicante, udito il Pubblico Ministero e le parti, delibera se si debba procedere oltre alla trattazione della causa, o se questa si debba rinviare ad altra udienza. L'ordinanza con cui siasi disposto di procedere oltre può sempre essere revocata, quando si riconosca nel corso del dibattimento la necessità di esaminare il testimone o perito.

586 *ter*. Qualora il testimone o perito assente non sia stato debitamente citato, non si procederà oltre, a meno che le parti non rinunzino alla sua udizione ovvero che esse non consentano alla lettura della sua precedente dichiarazione.

586 *quater*. Il presidente interroga l'imputato sui fatti che costituiscono il reato ascrittogli, in conformità degli articoli 393, 394 e 395.

587. Saranno quindi esaminate le prove nell'ordine creduto più utile alla chiarezza della causa da chi dirige il pubblico dibattimento. Se la causa debba durare più giorni, si procurerà che i testimoni ricevano il minore incommodo.

588. Saranno decisi gl'incidenti, che vengano sollevati nel corso del giudizio; e potrà pure rinviarsene la decisione alla fine dell'esame delle prove.

589. Il magistrato giudicante pronunzia ordinanza motivata sulle istanze del pubblico ministero e delle parti. Quelle dell'imputato sono proposte per mezzo del suo difensore.

Le parti, quando ne siano richieste dal magistrato, debbono spiegare quale sia l'effetto che la loro istanza potrebbe avere sul merito della causa.

Di tale dichiarazione sarà dato atto nel verbale.

Quando le parti non si sono opposte al modo di esaminare un testimone o ad una lettura di atti, esse non possono, per tale motivo, impugnare per nullità il dibattimento.

589 *bis.* Qualora durante il dibattimento, il magistrato giudicante riconosca essersi incorso in una nullità, fino a che non abbia pronunziato la decisione in merito, potrà ripararvi secondo le norme degli articoli 136 e 138.

590. Esaurito l'esame delle prove, il presidente dà la parola alla parte civile, al pubblico ministero ed al difensore dell'imputato successivamente, perchè diano le loro conclusioni.

Quest'ordine potrà essere variato quando le parti vi consentano.

Il pubblico ministero conchiude sulla colpabilità dell'imputato, e fa le sue richieste ai sensi dell'articolo 598.

Qualora abbia sostenuto la colpabilità dell'imputato, domanderà anche, sulla richiesta della parte lesa, non costituita parte civile, il risarcimento dei danni, e nei casi dell'articolo 603, l'assegnazione di una somma provvisoria.

Se la parte lesa siasi costituita parte civile, le conclusioni sui danni saranno date da quest'ultima, ma il pubblico ministero potrà esprimere su di esse il suo avviso.

Il difensore può limitarsi a dichiarare che egli si rimette alla giustizia del magistrato giudicante. Sarà domandato all'imputato se egli ha qualche cosa da aggiungere.

La parte civile e il pubblico ministero hanno il diritto di replicare alla difesa, la quale può sempre chiedere da ultimo la parola.

591. In fine del dibattimento, dovrà concedersi la parola all'imputato se questi la domanda.

592. Il presidente dichiara quindi chiuso il pubblico dibattimento.

§ 7. — Pronunciazione e forma della sentenza.

592 *bis.* Il giudice deve deliberare in continuazione immediata del pubblico dibattimento.

593. Salvo nelle cause di competenza del pretore e in quelle di minore importanza, per le quali le parti non abbiano sollevato eccezioni, il giudice dovrà ritirarsi, per deliberare, fuori la presenza del pubblico.

594. Nelle cause trattate innanzi a un collegio giudiziale, il presidente sottoporrà prima a deliberazione le questioni di fatto; quindi quella dell'applicazione della legge; tutti i giudici dovranno votare su questa ultima questione, qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto.

I giudici saranno chiamati a votare in ordine inverso alla loro anzianità. Voterà per ultimo chi ha diretto il dibattimento.

Le questioni di fatto e di diritto sono risolute a maggioranza di voti.

Il pubblico ministero e il cancelliere non assistono alle deliberazioni.

595. Il magistrato giudicante non è vincolato dalla definizione giuridica data al reato nell'atto di accusa.

Se i fatti indicati nell'atto di citazione o di accusa costituiscono circostanze aggravanti in esso non definite, ovvero se i fatti medesimi costituiscono un reato diverso da quello indicato nell'atto suddetto, il magistrato giudicante pronunzierà sentenza sempre che il reato sia di competenza propria, o di competenza di un magistrato inferiore.

Qualora il reato sia riconosciuto di competenza di un magistrato superiore, ovvero della Corte di assise, esso ordinerà il rinvio della causa al giudice competente.

Se il magistrato a cui fu rinviata la causa non la ritiene di sua competenza, non può a sua volta rinviarla ad altro giudice, ma deve dichiarare la propria incompetenza ed ordinare che gli atti siano trasmessi alla Corte di cassazione; questa dirimerà il conflitto, risolvendo la questione di competenza, e rimanderà gli atti al magistrato competente.

596. L'imputato sarà dichiarato *assolto per provata innocenza*, quando sia risultato ch'egli non fu l'autore del reato, o non vi prese alcuna parte, ovvero quando l'esistenza del fatto è esclusa.

Sarà dichiarato *non esser luogo a procedimento* se il fatto non è preveduto dalla legge come reato o se l'azione penale è estinta.

L'imputato sarà dichiarato *non punibile* quando sia risultata in suo favore una delle cause che, a termini del Codice penale, escludono la responsabilità.

L'imputato sarà dichiarato *assolto per non provata reità* quando non fu pienamente accertata la sua partecipazione al fatto o l'esistenza di questo.

596 *bis*. Sempre che sia provata l'innocenza dell'imputato, questa sarà dichiarata, comunque, per altri motivi, l'imputato possa essere prosciolto.

596 *ter*. Sarà nella sentenza ordinata la escarcerazione dell'imputato nei casi dell'articolo precedente, a meno che egli non sia detenuto anche per altra causa, ovvero che dal pubblico dibattimento siano risultati a suo carico fatti che danno luogo ad una nuova imputazione, purchè in questo caso il Pubblico Ministero si sia riservato di procedere.

Quando l'imputato sia stato dichiarato non punibile ai sensi del capoverso dell'articolo 46 del Codice penale, il magistrato giudicante ordinerà nella sentenza la consegna dell'imputato suddetto all'autorità di pubblica sicurezza perchè questa lo faccia rinchiudere provvisoriamente in un manicomio criminale, in stato di

osservazione, fino a che non siano dati i provvedimenti sul ricovero definitivo, secondo ciò che è stabilito nel titolo 1° del libro IV.

Sarà dato un analogo provvedimento nel caso preveduto nella prima parte dell'articolo 58 del Codice penale.

597. Quando la reità dell'imputato è stabilita, il magistrato giudicante applicherà la pena, salvo quanto è disposto dagli articoli 593 e 595.

598. Se l'imputato detenuto sia assolto con dichiarazione che egli non è stato l'autore del reato, qualora non abbia con la sua condotta dato causa ai sospetti caduti su di lui, il magistrato giudicante potrà, a sua domanda, dichiarare tenuto il querelante, o denunciante, e sussidiariamente lo Stato a corrispondergli una indennità corrispondente alla durata della detenzione preventiva.

599. Nelle sentenze di condanna, le spese del procedimento saranno dichiarate a carico dei condannati e delle persone civilmente responsabili intervenute nel giudizio.

600. Con le stesse sentenze saranno condannati, se vi ha luogo, gl'imputati e le persone civilmente responsabili al risarcimento dei danni verso la parte lesa, ancorchè questa non siasi costituita parte civile.

601. Nel caso di assoluzione o di dichiarazione che non si fa luogo a procedimento, il giudice dichiarerà tenuta, ove occorra, la parte civile a risarcire i danni verso l'imputato.

Egli potrà anche condannare l'imputato al risarcimento dei danni quando, malgrado l'assoluzione o la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, la parte lesa possa avervi diritto ai sensi del codice civile.

602. Di regola saranno liquidati nelle stesse sentenze i danni domandati dalle parti, a meno che il processo non fornisca elementi per valutarli. In questo caso si procederà, nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, avanti al magistrato competente e nelle forme ordinarie.

603. Se non è possibile la valutazione esatta dei danni, o si tratti di reati contro l'ordine della famiglia, contro le persone o contro la proprietà, il giudice dovrà assegnare una somma che sarà imputata nella liquidazione definitiva, a favore della parte lesa, quando ne sia stata fatta domanda ai sensi dell'articolo 590.

Il giudice avrà anche tale facoltà negli altri reati.

Egli potrà aggiudicare una somma provvisoria a favore dell'imputato, quando abbia dichiarato non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato od abbia assolto l'imputato perchè questi non fu l'autore del reato o non vi prese alcuna parte.

604. Quando vi sia condanna per omicidio o lesione personale, e risulti che la famiglia dell'ucciso o dell'offeso traeva principalmente dal lavoro di costui i mezzi di sussistenza, il magistrato giudicante potrà ordinare che sia ad essa assegnata una quota sulla mercede che sarà dovuta al condannato per il suo lavoro, secondo le norme del regolamento carcerario, fino alla concorrenza di una somma determinata.

605. Nelle sentenze di condanna alle pene della reclusione, della detenzione, o dell'arresto, non maggiori di sei mesi, ed ove il condannato sia una donna od un minorenne, non maggiori di un anno, le corti, i tribunali penali ed i pretori potranno ordinare la sospensione della pena.

La stessa sospensione potrà essere ordinata a favore dei condannati ad una pena pecuniaria, quando la loro assoluta povertà loro impedisca di pagarla, e la pena pecuniaria sia stata convertita nella detenzione o nell'arresto.

In questo caso la sospensione è ordinata dalla stessa autorità giudiziaria che pronunciò la condanna pecuniaria.

La sospensione della pena non potrà essere concessa per meno di sei mesi, nè per più di cinque anni.

Essa non potrà essere concessa ai condannati recidivi, nè agli oziosi, vagabondi, mendicanti o diffamati per delitti, in conformità dell'articolo 95 della legge di pubblica sicurezza, nè a quelli che per l'indole del reato o per la loro passata condotta non porgono fondata speranza di ravvedimento.

606. Il magistrato giudicante, nell'ordinare la sospensione della pena, assegnerà nella sentenza stessa al condannato un termine per giustificare il pagamento delle spese del processo e delle indennità dovute alla parte lesa e potrà anche subordinare la sospensione della pena all'obbligo, imposto al condannato, di stare lontano da un determinato luogo, o di fissare il suo domicilio nel luogo che egli avrà scelto, e di non mutarlo senza il permesso del presidente della corte, o del presidente del tribunale penale, o del pretore, che pronunziò la sentenza.

606 *bis.* Nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore di sei mesi, il magistrato giudicante può spedire mandato di cattura, e se il condannato è presente, ordinarne l'arresto immediato:

1° quando sia risultato uno dei fatti indicati nell'articolo 374, a meno che il condannato non sia stato durante l'istruzione sottoposto a custodia preventiva ed escarcerato in virtù degli articoli 412 o 431;

2° quando il condannato si trovi nelle condizioni del n. 1° dell'articolo 376, ovvero gli sia stata applicata una delle pene indicate nel numero 2° dello stesso articolo.

606 *ter.* Con la stessa sentenza di condanna sarà ordinata la escarcerazione dell'imputato che abbia già scontato, con la detenzione preventiva, la pena che gli è stata inflitta.

607. Ogni sentenza deve, a pena di nullità, fare menzione del fatto ascritto all'imputato con le circostanze che valgono a qualificarlo a termini di legge, ed esporre i motivi sui quali è fondata la decisione, anche sul genere e la misura della pena che si creda doversi infliggere.

La parte dispositiva deve contenere la indicazione degli articoli della legge applicati.

È nulla la sentenza nella quale la persona dell'imputato non sia stata sufficientemente indicata, o nella quale manchi la data o la firma dei giudici e del cancelliere.

Nondimeno se dopo che la sentenza è stata pronunziata, uno dei giudici per un impedimento sopraggiunto non possa sottoscriverla, la sentenza sarà valida, purchè di tale circostanza sia fatta menzione dal cancelliere.

Le nullità di cui nel presente articolo possono essere dichiarate d'ufficio.

608. Sarà letta ad alta voce nella pubblica udienza la parte dispositiva della sentenza.

Il presidente avvertirà l'imputato condannato del diritto che egli ha di produrre ricorso a termini di legge.

La pronunziazione della sentenza in presenza delle parti terrà luogo di notificazione.

Terrà pur luogo di notificazione la pronunziazione seguìta in loro assenza, quando le parti siano state presenti all'apertura del dibattimento e si siano quindi allontanate.

Fuori di questo caso, la sentenza sarà notificata fra tre giorni al più tardi, nel modo stesso della citazione.

609. La sentenza sarà scritta dal cancelliere, e presentata per la sottoscrizione entro ventiquattr'ore al più tardi ai giudici che l'hanno proferita, sotto pena di una ammenda di lire venticinque contro il cancelliere.

La sentenza dovrà essere scritta senza abbreviazioni, lacune ed intervalli; le postille si faranno in fine della sentenza, e prima delle sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere. Non si potranno fare abrasioni; ove occorra di fare cancellature, si faranno in modo che si possano leggere le parole cancellate; le cancellature saranno approvate, e sarà fatta menzione del loro numero appiè della sentenza, prima delle sottoscrizioni.

Il cancelliere incorrerà per ciascuna contravvenzione in un'ammenda estensibile fino a lire venticinque.

610. Il cancelliere, che spedisca copia di una sentenza prima che sia stata sottoscritta come è sopra stabilito, incorrerà in una multa non minore di lire trecento.

Egli dovrà presentare ogni mese le minute delle sentenze al procuratore del Re, il quale, nel caso di contravvenzione alle disposizioni di questo articolo o del precedente, stenderà verbale per il relativo procedimento.

611. Il pretore trasmetterà al procuratore del Re copia delle sentenze che avrà pronunciate nel termine di cinque giorni dalla loro data, a meno che, in caso di ricorso per riesame, non ne fosse già stata trasmessa una copia con gli atti del processo.

Il procuratore del Re, dopo averle esaminate, ne farà il deposito nella cancelleria del tribunale.

612. Il procuratore del Re dovrà trasmettere ogni mese al procuratore generale uno stato ed una copia delle sentenze che il tribunale avrà proferite.

613. Le minute delle sentenze saranno conservate in apposito registro e depositate nella cancelleria della corte, del tribunale, o del pretore che le ha pronunziate. Le sentenze pronunziate dalle corti d'assise nelle città ove siede la

corte d'appello rimangono depositate nella cancelleria di questa corte, e quelle pronunziate nelle altre città sono depositate nella cancelleria del tribunale della città in cui le corti d'assise sono convocate.

Una copia della sentenza sarà unita agli atti del processo.

614. Quando siano stati dichiarati falsi in tutto od in parte atti autentici, la corte o il tribunale che avrà giudicato sul falso, ordinerà che gli atti siano ripristinati, cancellati, o riformati; e ne sarà steso verbale.

Se l'atto fosse stato estratto da un deposito, sarà restituito al suo posto unendovisi una copia del verbale suddetto; e di ciò si farà menzione nello stesso verbale.

Se non consta della falsità o dell'alterazione delle scritture, la corte o tribunale ne ordinerà la restituzione.

Il querelante, e chiunque avesse preso parte nel giudizio per sostenere l'accusa nel suo interesse civile, potrà essere condannato ad una multa estensibile a lire cinquecento ed al risarcimento dei danni verso chi di ragione.

Le scritture di comparazione saranno, entro quindici giorni dalla data della sentenza, rimandate dal cancelliere al deposito d'onde furono estratte, o saranno restituite alle persone dalle quali furono presentate; sotto pena di un'ammenda di lire cinquanta.

TITOLO III.

Disposizioni speciali per i giudizi di Corti d'Assise.

615. L'apertura della sessione delle assise è decretata dal primo presidente della corte d'appello.

Il decreto sarà affisso alla porta della corte, ovvero a quella del tribunale quando le assise si tengano in una città diversa da quella ove risiede la corte di appello.

Non può farsi la chiusura delle assise prima che siano state portate all'udienza tutte le cause che si trovano in istato di essere decise, al tempo dell'apertura della sessione.

La chiusura della sessione è pronunziata dal presidente in udienza pubblica.

616. Nel giorno fissato per il dibattimento, i giurati destinati per il giudizio della causa, sono invitati dal presidente ad occupare posti separati dal pubblico, dalle parti e dai testimoni.

Qualora sembri opportuno che essi non comunichino con alcuna persona per tutta la durata del dibattimento, essendo da temersi estranee intromissioni o pressioni, il presidente potrà dare le disposizioni necessarie perchè anche durante gli intervalli delle sedute, essi non escano dalle stanze loro assegnate.

617. Quando i giurati non designino il loro capo di comune accordo, procederanno all'elezione di esso, a scrutinio segreto.

S'intende eletto quegli che ha raccolto maggior numero di voti, e se i voti sono egualmente divisi, il maggiore di età.

618. Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità, indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento:

" Voi giurate, consapevoli dell'importanza morale e religiosa del giuramento,
" di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse fatte a N. N.; di non tra-
" dire i diritti dell'accusato, nè quelli della società che lo accusa; di non parteci-
" pare a chicchessia la vostra opinione sul merito della causa, fino a che non
" abbiate pronunziato il verdetto; di respingere ogni sollecitazione o indebita
" ingerenza, e di formare la vostra decisione sulle prove raccolte nel dibatti-
" mento, secondo la vostra coscienza ed il vostro intimo convincimento, con la
" imparzialità e la fermezza che si convengono ad uu cittadino libero ed onesto. "

Chiama quindi ad uno ad uno i giurati secondo l'ordine dell'estrazione; e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponde: lo giuro.

619. Nel corso del dibattimento, i giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono domandare ai testimoni, ai periti o all'imputato gli schiarimenti che credano necessari allo scoprimento della verità.

Il presidente, prima di procedere all'interrogatorio dell'imputato e all'esame dei periti e testimoni, avverte i giurati di questa facoltà che loro accorda la legge.

620. Terminato l'esame delle prove, secondo le norme stabilite nel titolo II di questo libro, il pubblico ministero, la parte civile e la difesa formulano per iscritto e si scambiano le questioni che intendono di fare sottoporre ai giurati, e quindi le presentano al presidente.

La parte civile e la difesa non hanno obbligo di formulare le questioni che credano dovere essere sottoposte ai giurati in conformità di quelle formulate dal pubblico ministero.

La questione di colpabilità sul fatto principale può essere omessa di accordo delle parti, qualora l'imputato abbia confessato in udienza la sua reità e non sia sorto dubbio sulla sincerità di tale confessione. Di questo accordo si farà esplicita menzione nel verbale di udienza.

Quando si domandino le circostanze attenuanti, ai sensi dell'articolo 59 del codice penale, dev'essere formolata l'analoga questione la quale dev'essere proposta per ciascun capo d'accusa.

Se vi è contestazione fra le parti circa una questione da proporre od il modo di formularla, il presidente deciderà con ordinanza motivata.

Egli dà quindi lettura delle questioni nel modo in cui ha deciso che siano proposte, e le questioni rimangono definitivamente stabilite per le parti.

Nondimeno, se dall'ulteriore discussione della causa, risultino in favore dell'imputato circostanze di scusa, o tali da dar luogo ad una definizione di reato diverso e meno grave, il solo presidente ha facoltà di aggiungere altre questioni a quelle già stabilite. Quando egli non creda fare uso di tale facoltà, le parti non hanno diritto di provocarne l'esercizio.

621. Le questioni possono comprendere fatti risultati dal pubblico dibattimento e non indicati nell'atto di accusa, qualora a termini dell'articolo 82 del

Codice penale, tali fatti costituiscano reato della stessa indole di quello per cui vi è accusa, e di pari o minore gravità.

622 e **623**. Quando dal pubblico dibattimento risultino fatti che costituiscano un reato diverso e più grave di quello indicato nell'atto di accusa, se l'imputato non consente al giudizio immediato a norma dell'articolo 580, il presidente rinvierà la causa ad altra sessione perchè si proceda, in seguito a nuovo atto di accusa, al pubblico dibattimento. La stessa cosa avrà luogo quando siano risultate circostanze nuove che a termini di legge aggravano la responsabilità dell' imputato.

624. Saranno sottoposte ai giurati in separate questioni le circostanze che a termini di legge costituiscono, aggravano, escludono, attenuano o modificano la responsabilità dell' imputato. Nondimeno si potranno nella stessa questione comprendere più circostanze di fatto quando ciascuna di esse abbia lo stesso effetto giuridico.

625. In ogni quistione saranno indicati tutti i fatti che per legge costituiscono gli elementi materiali e morali del reato o della circostanza che s'intende stabilire per un determinato effetto giuridico.

Non deve proporsi la questione su di una circostanza aggravante o scusante, quando il fatto specificatamente indicato non corrisponda in alcun modo alla ipotesi relativa della legge.

Non sarà in alcun caso proposta questione ai giurati:

1° per l'accertamento dell'età, dello stato delle persone e di ogni altra qualità dell'accusato o della parte offesa, se sono stati presentati documenti che per legge valgano a dimostrare le qualità medesime;

2° per l'accertamento di condizioni giuridiche che costituiscono, tolgono o modificano la responsabilità penale, o concorrono a questo effetto, quando tale accertamento possa farsi applicandosi od interpretandosi leggi o regolamenti, come se l'imputato o l'offeso sia rivestito dell'autorità maritale, se un atto rientri nei limiti segnati ai poteri ed obblighi di pubblici uffiziali, se un individuo sia da ritenersi pubblico uffiziale, e quale sia l'effetto e la forza probante di un documento.

626. La questione sul fatto principale deve essere proposta con la formula: " *È l'accusato N. colpevole di.....?* „ indicandosi il fatto o i fatti che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato.

627. Le questioni sulle circostanze aggravanti o qualificanti saranno proposte nel modo seguente:

" *La responsabilità dell'accusato è aggravata dal fatto.....?* „ indicandosi la circostanza che, a termini di legge, importa una pena più grave.

628. La parte che vuole proporre una questione su di una circostanza che, a termini di legge, esclude, modifica o diminuisce la responsabilità dell'accusato, deve indicare i fatti risultanti dal dibattimento su cui la sua domanda sia fondata, e chiedere che questa sia notata nel verbale con la indicazione dei fatti medesimi.

La questione sulla circostanza che esclude la responsabilità è proposta con la formola seguente:

" *Siete convinti che l'accusato ha commesso il fatto...... trovandosi nello stato di..... per avere.....?* „

Se la circostanza dedotta esclude, a termini di legge, ogni responsabilità penale, non sarà proposta la questione sulla colpabilità, ma se i giurati rispondono negativamente alla questione, s'intenderà affermata la colpabilità ai sensi dell'atto di accusa relativamente al fatto principale.

Se si tratta di una scusante, sarà adoperata la formula seguente:

" *Esiste in favore dell'accusato la scusa di..... per avere egli.... ?* „

629. La questione sull'infermità di mente, ai termini dell'articolo 46 o 47 del Codice penale, non potrà in nessun caso essere proposta, se durante l'istruzione od il pubblico dibattimento non abbia avuto luogo una perizia medica.

629 *bis*. Se l'accusato ha meno di 14 anni, ovvero, nei reati di stampa, meno di 16 anni, dovrà essere proposta di ufficio la questione sul discernimento.

630. Quando le parti non siano d'accordo intorno all'ammissibilità di una questione, il presidente delibererà con ordinanza motivata se i fatti dedotti a fondamento della circostanza di cui si tratta, importino per legge lo effetto giuridico che si vuole conseguire. Tale ordinanza s'intende impugnata quando sia prodotto ricorso per cassazione contro la sentenza.

631. Dopo la proposizione delle questioni, il presidente darà la parola alle parti, nell'ordine stabilito dall'articolo 590. Egli curerà che nella discussione esse non si occupino di argomenti estranei alle questioni già formulate, e che nei loro discorsi non espongano in modo difforme dal vero il contenuto di atti o dichiarazioni di imputati, testimoni o periti.

632. Terminate le difese, il presidente domanda ai giurati se essi credano utile che nuovi schiarimenti o spiegazioni siano dati dall'accusato, od anche dai testimoni o dai periti, qualora essi non siano stati col consenso delle parti congedati.

633. Il presidente spiega quindi ai giurati il significato delle questioni e ricorda loro su ciascuna di esse le principali ragioni addotte dalle parti.

Egli fa notare ai giurati le conseguenze che la soluzione di ciascuna di esse produce intorno alla responsabilità dell'accusato, senza indicare però la misura della pena comminata dalla legge, e qualora siano state proposte questioni su circostanze che escluderebbero l'imputabilità, il presidente deve avvertire i giurati che il rispondere affermativamente a tali questioni importa l'assoluzione dell'imputato.

Il presidente deve anche fare speciale avvertenza, se la causa fu già trattata in una precedente sessione e quindi rinviata ai termini dell'articolo 640, che non ottenendosi, anche sulla questione principale, la maggioranza di sette voti esprimenti chiaramente il *sì* o il *no*, la quistione s'intenderebbe risoluta a favore dello imputato.

Fatto quindi allontanare l'imputato dalla sala di udienza, egli rammenta ai giurati i loro doveri, il giuramento da essi prestato e le pene stabilite contro i giurati che lo tradiscano, rimette al capo dei giurati le questioni sottoscritte da

lui e dal cancelliere, e dà le istruzioni opportune sul modo in cui debbono procedere alla votazione secondo l'articolo 635 e seguenti fino al 642, facendo specialmente avvertire quali siano, agli effetti del disposto dall'articolo 640, le quistioni sul fatto in genere e sulla colpabilità.

634. Infine il presidente legge ai giurati la seguente dichiarazione:

" La legge non prescrive ai giurati alcuna regola dalla quale debbano far dipendere la piena o sufficiente prova. Essa prescrive loro di esaminare, nella sincerità della propria coscienza, quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove che sono state prodotte contro l'accusato ed i suoi mezzi di difesa, e di esprimere nel verdetto la loro intima convinzione ".

Tale istruzione, stampata in grandi caratteri, dev'essere, in altrettanti esemplari quanti sono i giurati, collocata nella stanza delle deliberazioni.

Per i reati di stampa di competenza delle assise, l'istruzione è redatta invece nei termini seguenti:

" I giurati non debbono esaminare il valore isolato delle parole, ma il senso complessivo di esse e l'effetto che lo scritto incriminato produca sulle loro coscienze ".

635. I dodici giurati, sull'invito del presidente, debbono quindi ritirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni; e non possono uscirne, nè avere comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano formato la loro dichiarazione.

A tale effetto il presidente dà ordine ad un usciere e al capo della forza pubblica di servizio di custodirne l'entrata.

Durante la deliberazione, nessuno può avere ingresso in detta camera, salvo che in forza di un ordine scritto dal presidente della corte d'assise per servizio materiale dei giurati. Quest'ordine viene ritirato dall'usciere posto a custodia dell'entrata della camera.

Neppure al presidente dell'assise è permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza del pubblico ministero e dei difensori dell'accusato e della parte civile.

636. I giurati che, fuori del caso anzidetto, uscissero dalla camera delle deliberazioni, o comunicassero con altre persone, possono essere condannati dal presidente ad una multa estensibile a lire cinquecento.

Chiunque altro infranga l'ordine, o non lo faccia eseguire, essendovi tenuto per ufficio proprio, è immediatamente punito dal presidente a norma dell'articolo 434 del Codice penale.

637. Il capo dei giurati legge ad essi, ad una ad una, le questioni proposte dal presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta secondo l'ordine in cui sono state proposte.

638. I giurati prima che la votazione sia cominciata, possono domandare, richiedendo l'intervento del presidente, del pubblico ministero e dei difensori

delle parti, che siano aggiunte altre questioni, ed il presidente provvederà con ordinanza motivata.

639. I giurati, chiamati dal loro capo, ricevono da lui, sopra ogni questione, una scheda stampata avente il bollo della corte di assise.

Sulle schede sono scritte queste parole: " *Sul mio onore e sulla mia coscienza, il mio voto è....* "

Il giurato scrive la parola *sì* o la parola *no*, piega la scheda e la rimette al capo, che la depone nell'urna.

Il capo dei giurati raccoglie le schede e le apre successivamente in presenza di tutti i giurati, indicando al margine di ogni questione se su ciascuna di esse si sia raggiunta la maggioranza di sette voti almeno, e farà simile annotazione ancorchè vi sia stata unanimità di voti.

640. Qualora su di una questione non vi siano almeno sette schede sulle quali sia scritta la parola *sì* o la parola *no*, i giurati saranno invitati dal loro capo a ripetere la votazione sulla questione medesima.

Se la ripetizione della votazione riesce inutile alla formazione della maggioranza, e si tratta della questione sulla colpabilità nel fatto principale, o della questione sulla circostanza che la esclude, i giurati rientreranno nella sala di udienza per darne avviso al presidente.

Il presidente ordinerà in tal caso il rinvio del giudizio ad altra sessione, per essere la causa sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che presero parte alla deliberazione.

Qualora, in seguito alla ripetizione della votazione, la maggioranza non si sia potuta formare su di ogni altra questione, le schede non esprimenti alcun voto sono considerate favorevoli all'imputato, e quando i voti siano egualmente divisi prevale del pari l'opinione ad esso favorevole.

Tale norma sarà applicata del pari alla questione sulla colpabilità nel fatto principale, o sulla circostanza che la esclude, qualora rinviata la causa ad altra sessione, non sia stato possibile nel nuovo giudizio di ottenere la maggioranza.

641. Se qualche scheda sembri illeggibile al capo dei giurati, questi ordinerà che sia ripetuta la votazione sulla questione relativa.

Se una scheda, letta dal capo dei giurati, sembri illeggibile a cinque giurati almeno, sarà richiesto l'intervento del presidente, il quale, in presenza del procuratore generale e dei difensori, leggerà la scheda o la dichiarerà illeggibile. In quest'ultimo caso si procederà a norma dell'articolo 640.

642. Formata la dichiarazione, i giurati rientrano nella sala d'udienza.

Il presidente domanda quale sia il risultato della loro deliberazione.

Il capo dei giurati si alza in piedi, e dice: " *Sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei giurati è questa...* "

E ne dà lettura.

643. Quando la dichiarazione dei giurati risulti incompleta, contradditoria od altrimenti irregolare, il presidente potrà di ufficio o sulla istanza delle parti, fino a che non abbia pronunziato la sentenza, far rientrare i giurati nella camera delle deliberazioni per rettificarla.

In tal caso il presidente spiega nuovamente ai giurati il significato delle questioni indicando loro in qual modo essi possano evitare le contraddizioni e le irregolarità.

Il presidente inviterà del pari i giurati a rinnovare la votazione, qualora sei giurati almeno dichiarino esservi stato errore nel computo dei voti.

644 e **645**. La dichiarazione dei giurati è dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del presidente; questi la sottoscrive e la fa sottoscrivere dal cancelliere: tutto ciò ha luogo in presenza dei giurati e del pubblico ministero, e sotto pena di nullità.

646. Sottoscritta la dichiarazione dei giurati, il presidente fa ricondurre nella sala di udienza l'imputato, in presenza del quale il cancelliere dà lettura di questa dichiarazione.

647, **648** e **649**. Le parti dànno quindi le loro conclusioni sull'applicazione della legge e sul risarcimento dei danni secondo l'articolo 590.

650. Il presidente pronunzia la sentenza, ritenendo il fatto stabilito dal verdetto, secondo le norme del § 7° del Titolo II.

651. In tutto ciò che non è oggetto di speciale disposizione in questo titolo, saranno osservate anche per i giudizi delle Assise le disposizioni del Titolo I e II di questo libro.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per i giudizi avanti ai pretori.

651 *bis*. Negli atti preparatorii del giudizio e del pubblico dibattimento, il pretore ha le stesse funzioni e le stesse facoltà del presidente, determinate dai due primi titoli di questo libro.

652. Nei casi urgenti e quando le parti abbiano la loro residenza nel Comune ove ha sede la pretura, il pretore potrà abbreviare il termine stabilito dall'articolo 521 per la citazione dell'imputato. Il termine abbreviato sarà indicato nell'atto di citazione e ne sarà dato avviso alla parte lesa.

653. Le parti potranno anche comparire volontariamente, ed in seguito a semplice avviso, senza citazione.

654 e **655**. L'imputato e la parte civile possono presentare all'udienza i loro testimoni anche senza citazione, ma sarà osservato quanto è prescritto nell'ultimo alinea dell'articolo 519.

656-665. Il pretore, nel caso di falsità o reticenza di un testimone, può dare i provvedimenti indicati nell'articolo 577, ma per ogni altro effetto deve rimettere gli atti al procuratore del Re, il quale procederà nelle forme ordinarie.

666 e **667**. Il pubblico ministero può limitarsi a domandare che sia applicata la legge.

668. Il pretore, dopo la chiusura del dibattimento, potrà rimettere al giorno seguente la pronunzia della sentenza, e procedere intanto alla trattazione delle altre cause fissate per la stessa udienza.

669. Salvo le disposizioni precedenti, saranno seguite per i giudizi avanti al pretore, le norme stabilite nel titolo II, in quanto siano applicabili.

TITOLO V.

Giudizio in contumacia.

§ 1. — Casi e forme del giudizio in contumacia dell'imputato.

670. Quando l'imputato non si presenti all'udienza, potrà procedersi al giudizio in sua contumacia, nelle cause per contravvenzioni, in quelle per delitto di competenza del pretore ed in quelle che siano ad esso state rinviate a termini dell'articolo 479.

Nelle cause che non debbano essere giudicate dal pretore, il giudizio in contumacia può farsi soltanto se l'imputato è stato interrogato durante l'istruzione preparatoria, e se si tratta di delitto punibile con pena restrittiva della libertà non superiore nel minimo a tre anni di reclusione o di detenzione.

671. Nel caso che non sia presentato all'udienza un imputato la cui dimora risulti ignota e che non sia stato interrogato durante la istruzione preparatoria, il giudizio sarà sospeso ed il giudice ordinerà che l'atto di citazione o di accusa sia affisso nel luogo ove fu commesso il delitto, in quello ove l'imputato ebbe il suo domicilio ed in quello dell'ultima sua residenza.

Il giudice potrà anche ordinare che l'atto suddetto sia pubblicato per tre volte in uno o più giornali, ad intervalli da esso stabiliti, ovvero che sia avvertito dell'atto di citazione o di accusa alcuno fra i prossimi congiunti dell'imputato od il tutore del medesimo.

Qualora risulti che l'imputato si trovi in paese estero, il giudice potrà adoperare quei mezzi di pubblicità che creda più convenienti.

All'atto di citazione o di accusa sarà aggiunta l'indicazione del termine che si concede all'imputato per presentarsi, o per dare avviso per iscritto della ricevuta intimazione, e l'indicazione che, durante il detto termine, non può decorrere a suo vantaggio la prescrizione dell'azione penale, rimanendo essa sospesa sino a quando non si procederà a giudizio.

672. Fuori del caso in cui nell'articolo precedente, quando il giudice abbia un fondato motivo per credere che l'imputato di un delitto non abbia avuto notizia dell'atto di citazione o di accusa, ovvero che siasi trovato nell'assoluta impossibilità di presentarsi nel termine prefisso, egli sospenderà il giudizio ed ordinerà la ripetizione della notificazione. Per il tempo in cui rimane sospeso il giudizio, resta anche sospeso il corso della prescrizione dell'azione penale.

673. Nei casi nei quali non è ammesso il giudizio in contumacia, sarà spedito contro l'imputato debitamente citato o per il quale siasi proceduto secondo quanto è prescritto dagli articoli 671 e 672, un ordine di forzata traduzione, a meno che non sia già stato spedito un mandato di cattura.

L'ordine di forzata traduzione può essere anche spedito sempre che il giudice creda necessaria la presenza dell'imputato all'accertamento dei fatti.

674. Qualora non siasi potuto eseguire l'ordine di forzata traduzione spedito ai termini dell'articolo precedente, ovvero il mandato di cattura, il giudizio re-

sterà sospeso fino a che non si ottenga la presenza dell'imputato. Nondimeno, quando non vi sia stata istruzione formale, potranno essere raccolte le prove in udienza.

In tal caso la parte lesa, benchè siasi costituita parte civile, potrà adire il magistrato civile per domandare il risarcimento dei danni. Il magistrato civile giudicherà sulla base degli atti del processo penale, ovvero sugli altri documenti esibiti dalla parte lesa.

675. La dichiarazione di contumacia dell'imputato debitamente citato, o per il quale siasi proceduto a norma degli articoli 671 e 672, è fatta con ordinanza motivata dal magistrato giudicante, sulla istanza del pubblico ministero o della parte civile.

Qualora l'imputato abbia chiesto a termini di legge di essere giudicato dalla Corte di assise, e non si presenti all'udienza, la domanda suddetta, se si tratta di reato per il quale è ammesso il giudizio in contumacia, si considererà come non avvenuta, salvo il caso preveduto dall'articolo 671, e si procederà al giudizio in contumacia innanzi alla Corte penale. Se tra più imputati rinviati innanzi alla Corte di assise ve n' è alcuno che si renda contumace, la causa, se si tratta di reato per il quale è ammesso il giudizio in contumacia, sarà trattata anche a carico del contumace, e saranno sottoposte ai giurati anche le questioni che riguardano quest'ultimo.

676. Al giudizio in contumacia dell'imputato potrà intervenire il difensore del medesimo.

Il magistrato giudicante esaminerà i testimoni o periti debitamente presentati, e potrà anche ricevere documenti spediti dall'imputato medesimo.

La condanna contumaciale produce tutti gli effetti della condanna in contraddittorio, salvo quanto è stabilito negli articoli 679 e seguenti fino al 682.

677. Se l'imputato si presenta dopo che fu cominciata la trattazione della causa in sua contumacia, l'ordinanza che dichiara la contumacia sarà revocata ed il dibattimento proseguirà nelle forme ordinarie, senza che l'imputato possa pretendere la ripetizione degli atti già compiuti.

Nondimeno qualora egli dimostri che il suo indugio sia dipeso da una circostanza indipendente dalla sua volontà, il presidente lo informerà di ciò che ha avuto luogo nella sua assenza, e potrà fare nuovamente esaminare quei testimoni ancora presenti che creda particolarmente importanti.

678. La sentenza contumaciale sarà fatta affiggere a cura del pubblico ministero alla porta della casa ove il condannato ebbe l'ultima sua abitazione, a quella del tribunale, e nel comune in cui fu commesso il reato, nei luoghi soliti per le pubblicazioni.

§ 2. — Giudizio di opposizione.

679. Il condannato in contumacia, in qualunque tempo abbia notizia della sentenza, prima che la pena sia prescritta, potrà fare a quella opposizione dimostrando, nel caso di sentenza emanata dal pretore, che egli ignorava di essere

stato sottoposto a procedimento penale, ed in ogni altro caso che ignorava di essere stato citato per il giudizio, ovvero che circostanze indipendenti dalla sua volontà gli resero impossibile di comparire o di farsi rappresentare.

Qualora si tratti di sentenza di cui è ammesso il riesame, il condannato non ha diritto alla opposizione, ma può produrre ricorso per riesame, ancorchè siano decorsi i termini stabiliti nell'articolo 706, dimostrando di essersi trovato nelle circostanze indicate nel presente articolo. In tal caso il ricorso per riesame sarà presentato al cancelliere del tribunale competente, nel termine indicato nel seguente articolo.

Contro le sentenze pronunziate in contumacia in grado di riesame, non è ammessa l'opposizione.

680. L'opposizione dev'essere prodotta nel termine di otto giorni dopo quello in cui consti avere il condannato avuto notizia della sentenza o di essergli stata questa notificata personalmente.

L'opposizione non sospende gli effetti della condanna pronunziata in contumacia.

Se fu inflitta una pena restrittiva della libertà personale, l'opposizione non è ammessa qualora il condannato in contumacia non si costituisca in carcere.

681. Nell'atto di opposizione il condannato deve anche esporre i motivi per i quali impugna nel merito la sentenza.

L'atto dev'essere diretto al pretore ovvero al presidente del tribunale o della corte che pronunziò la sentenza.

Il pretore o presidente fisserà il giorno della udienza, facendolo notificare a tutte le parti.

682. Il giudizio di opposizione avrà luogo davanti al magistrato che pronunziò la sentenza contumaciale.

Non saranno citati all'udienza testimoni, nè periti.

Il pretore o presidente interrogherà l'opponente, e farà quindi dare lettura della sentenza contumaciale, dell'atto di opposizione e dei documenti che l'appoggiano o che creda opportuno siano tenuti presenti.

Saranno quindi udite le conclusioni delle parti e del pubblico ministero.

Se l'opposizione è ammessa, sarà pronunziato anche sul merito, e qualora non sia impugnata la prova potrà essere anche riformata in parte la precedente sentenza, la quale si intenderà ferma nelle parti non modificate.

Se la sentenza contumaciale fu impugnata per incompetenza del giudice, essa sarà annullata e la causa sarà rinviata al magistrato competente, nel solo caso che si tratti d'incompetenza per ragione di materia e la sentenza fosse stata pronunziata da un giudice inferiore a quello a cui per legge spettava di pronunziare.

Se il magistrato giudicante annulla per altre ragioni la sentenza contumaciale, esso può, secondo i casi, pronunziare sentenza, ovvero ordinare che si proceda ai termini dell'articolo seguente.

683. Se la prova è impugnata, o la sentenza contumaciale fu annullata per incompetenza, si ordinerà la trasmissione degli atti al procuratore del Re per

procedersi ad un nuovo giudizio innanzi al magistrato competente e nelle forme ordinarie, fermi gli atti della istruzione anteriore e l'atto di citazione o di accusa.

Cesseranno in tal caso tutti gli effetti della precedente condanna, la quale si considererà come non avvenuta.

Quando l'imputato sia detenuto, con l'ordinanza medesima sarà deciso se la detenzione preventiva debba continuare.

684. Nel nuovo giudizio potranno essere letti tutti quei documenti prodotti nel giudizio contumaciale da cui chi dirige il dibattimento creda potersi trarre utili schiarimenti sia sul reato, sia sui colpevoli.

Potranno del pari essere lette le dichiarazioni dei testimoni morti, assenti o resi inabili a deporre in giudizio e le risposte date dai coimputati, che si trovino notate nel verbale del giudizio contumaciale.

685. Se nel giudizio di opposizione, il condannato in contumacia non comparisce o non si fa debitamente rappresentare nei casi in cui ciò è ammesso dalla legge, l'opposizione sarà respinta senza esame. E nel caso siasi proceduto a termini dell'articolo 683, il magistrato giudicante revocherà l'ordinanza con cui fu disposto il nuovo giudizio.

686. Se nel nuovo giudizio l'imputato è assolto o si dichiara non esservi luogo a procedimento per inesistenza di reato, sarà ordinato con la stessa sentenza alla parte civile, ove ne sia il caso, di restituire ciò che avesse già ottenuto a titolo di danni.

L'obbligo di restituire non comprende che la somma principale; il giudice potrà nondimeno, secondo i casi, estenderlo agli interessi in tutto o in parte.

687. Se l'imputato è di nuovo condannato, e i danni sono già stati liquidati, egli potrà nondimeno chiedere nello stesso giudizio la rettificazione della liquidazione ed il rimborso di ciò che avesse pagato in più.

688. Nel caso dell'articolo 675, qualora l'imputato per la cui contumacia fu sospeso il giudizio, si presenti posteriormente, egli sarà anche nel caso di assoluzione condannato alle spese cagionate dalla sua contumacia, a meno che non provi di essersi trovato nelle condizioni indicate nell'articolo 679.

689. Se il condannato in contumacia alla interdizione dai pubblici uffizi, il quale abbia fatto opposizione, sia assolto nel nuovo giudizio, rientrerà per l'avvenire nell'esercizio dei suoi diritti, ma rimarranno salvi gli effetti della interdizione dai pubblici uffizi per il tempo trascorso dalla notificazione della sentenza di condanna al giorno in cui è stata pronunziata la sentenza di assoluzione.

Saranno parimenti salvi gli effetti della interdizione legale per il tempo suddetto, non meno che quelli delle altre incapacità stabilite dal Codice penale.

690. Al condannato in contumacia che non abbia fatto opposizione, competono, contro la sentenza contumaciale, i mezzi di ricorso indicati nel titolo seguente.

Nel caso che sia dichiarata inammessibile o rigettata l'opposizione, il condannato può produrre ricorso per cassazione solo contro la sentenza che dichiara la inammessibilità o che rigetta l'opposizione.

691. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche quando vi siano coimputati presenti, ma contro di questi avrà luogo in tutti i casi il giudizio.

§ 3. — Contumacia della parte lesa

691 *bis*. Nei casi in cui non si può procedere che sulla domanda della parte danneggiata, se questa, dopo di avere citato direttamente l'imputato od essersi costituita parte civile, non si presenta, l'imputato potrà chiedere di essere assolto dalla domanda; e si condannerà la parte nelle spese, ed anche nei danni, ove ne ne sia il caso.

Essa potrà tuttavia fare opposizione alla sentenza proferita in contumacia nei casi, modi e termini come sopra stabiliti.

Questa disposizione non pregiudica l'esercizio dell'azione penale per parte del pubblico ministero secondo le regole stabilite dal presente Codice.

TITOLO VI.

Persone civilmente responsabili.

692. Le persone civilmente responsabili per delitti o contravvenzioni saranno citate ad intervenire nel procedimento, sulla richiesta dal pubblico ministero, o della parte civile, secondo che l'una o l'altra vi abbia interesse.

693. Se la richiesta è fatta dal pubblico ministero, la citazione si farà durante l'istruzione, ma prima dell'atto di accusa, nel procedimento formale, e nel procedimento sommario, contemporaneamente all'atto di accusa od alla citazione dell'imputato.

Se la richiesta è fatta dalla parte civile, la citazione si farà contemporaneamente alla notificazione di costituzione della parte civile medesima.

694. La citazione dev'essere fatta e notificata nelle forme stabilite per l'imputato ed il termine per comparire è quello dato ad esso dalla legge.

695. Nel procedimento formale, la parte civilmente responsabile sarà in qualunque stato di causa, e fino al termine del dibattimento, sentita sul fatto e sulle circortanze di esso.

Se essa comparisce durante l'istruzione, le sarà notificato, se vi ha luogo, la requisitoria del pubblico ministero e l'ordinanza di rinvio, nel modo e nei termini stabiliti per l'imputato.

696. Nel procedimento sommario sarà del pari notificato alla parte civilmente responsabile l'atto d'accusa o di citazione dell'imputato.

697. La parte civilmente responsabile ha, dal momento in cui è citata, tutti i diritti che la legge dà all'imputato per la propria difesa.

698. Se essa non comparisce in giudizio, saranno applicabili le disposizioni del titolo V di questo libro.

699. Qualora dal pubblico dibattimento risulti la responsabilità civile di una persona, che non era conosciuta precedentemente o non aveva potuto essere

citata, il magistrato giudicante, sulla istanza della parte civile, od in mancanza di questa, del pubblico ministero, avvalendosi della facoltà datagli dall'articolo 561, può ordinare che il procedimento sia esteso alla persona civilmente responsabile.

700. Si pronunzierà una sola sentenza per gl'imputati e per le persone civilmente responsabili.

701. La parte civilmente responsabile è ammessa a valersi dei mezzi di ricorso contro la sentenza che abbia ritenuto la sua responsabilità nei casi in cui, secondo le norme del titolo VII di questo libro, tale facoltà è data all'imputato.

TITOLO VII.

Dei rimedii contro le sentenze.

702. Contro le sentenze penali pronunziate in contraddittorio non sono ammessi altri ricorsi che quelli indicati nei tre paragrafi seguenti.

Capo I. — *Riesame delle sentenze dei pretori.*

703. Le sentenze dei pretori delle quali è ammesso il riesame sono quelle soltanto che riguardano reati di originaria competenza del Tribunale, i quali furono giudicati dal pretore in seguito ad ordinanza di rinvio, a norma dell'articolo 479.

704. Il pubblico ministero presso la pretura, ovvero il procuratore del Re o l'imputato, può chiedere il riesame delle sentenze indicate nell'articolo precedente, per una delle seguenti cause:

1° per una nullità incorsa nel giudizio o nella sentenza;

2° per la valutazione della prova del fatto ritenuto dal pretore;

3° per l'applicazione della legge al fatto ritenuto dal pretore, ovvero per la dichiarazione sull'estinzione dell'azione penale;

4° per la dichiarazione sulla domanda dei danni o sulla misura di questi.

705. La parte civile può chiedere il riesame:

1° per le cause indicate ai numeri 2 e 4 dell'articolo precedente;

2° per la dichiarazione sulla estinzione dell'azione penale;

3° per le cause indicate nel numero 1 dell'articolo precedente solo quando essa fu esclusa dal giudizio, ovvero non fu ammessa ad esercitare un suo diritto sempre che ciò abbia potuto avere un'influenza sul giudizio ad essa dannosa.

706. Il ricorso per riesame dev'essere presentato al cancelliere della pretura nei tre giorni successivi alla pronunzia della sentenza, ovvero, per quanto riguarda l'imputato e la parte civile non presenti al dibattimento, nei tre giorni successivi alla notificazione della sentenza medesima.

Per il procuratore del Re il termine è di dieci giorni, oltre quello in cui fu pronunziata la sentenza, e la presentazione del ricorso può essere fatta anche alla cancelleria del tribunale competente per il riesame.

707. Trascorsi i termini stabiliti nell'interesse della parte civile e dell'imputato, senza che sia stato prodotto ricorso per riesame, il pretore ordina l'esecu-

zione della sentenza, e non terrà conto alcuno del ricorso che possa essere tardivamente presentato.

708. La parte che domanda il riesame deve dichiarare su quale o su quali dei motivi indicati negli articoli 704 o 755 sia fondato il ricorso, indicando con precisione, secondo i casi, la causa di nullità, ovvero la ragione per cui crede essersi illegalmente applicata la legge ed erroneamente apprezzati i fatti.

Se la dichiarazione dei motivi non è fatta nell'atto con cui si domanda il riesame, la parte che ha prodotto ricorso può presentarla in cancelleria nel termine di otto giorni dopo quello della presentazione del ricorso.

La parte che ha prodotto il ricorso potrà in seguito, e fino al giorno dell'udienza, esporre nuove ragioni in appoggio del medesimo. Ma essa non potrà più impugnare la sentenza per motivi di specie diversa da quelli esposti nel termine stabilito nel primo capoverso di questo articolo.

Sono motivi di specie diversa quelli compresi in diversi numeri dell'articolo 704 e dell'articolo 705.

709. Se non si sono osservate le prescrizioni degli articoli 706 e 708, il pretore deve dichiarare il ricorso medesimo inammessibile.

Contro tale ordinanza del pretore è ammesso reclamo al Tribunale entro cinque giorni dalla notificazione dell'ordinanza medesima.

Il reclamo non ha alcun effetto sospensivo.

710. Il Tribunale delibererà sul reclamo prodotto a termini dell'articolo precedente, in Camera di consiglio, udito il Pubblico Ministero.

711. Quando siano state osservate le prescrizioni degli articoli 706 e 708, ovvero quando il Tribunale, nel caso dell'articolo 710, abbia revocato l'ordinanza del pretore, il cancelliere della Pretura deve trasmettere senza ritardo al procuratore del Re gli atti del processo, la copia della sentenza, della dichiarazione del ricorso e dei motivi di questo.

712. Il procuratore del Re, se il ricorso interposto dall'ufficiale del Pubblico Ministero presso la Pretura, gli sembri fondato, fa istanza entro dieci giorni dalla interposizione del ricorso medesimo, perchè si proceda al riesame.

Tale istanza deve essere notificata all'imputato.

Trascorso il termine suddetto, il ricorso del Pubblico Ministero sarà senza effetto.

Se il ricorso è stato prodotto dalla parte civile o dall'imputato il procuratore del Re, nello stesso termine, farà istanza perchè sia fissata l'udienza.

713. Il giorno dell'udienza per il riesame è stabilito con decreto del presidente. Esso deve essere notificato a tutte le parti.

Il termine per comparire è di almeno otto giorni successivi alla notificazione del decreto del presidente.

Durante questo termine, le parti possono esaminare gli atti nella cancelleria del Tribunale.

714. L'udienza per il riesame è pubblica.

Le parti non vi compariscono in persona; possono comparire per mezzo dei

loro difensori, ovvero fare soltanto depositare le loro memorie sottoscritte dal difensore.

Nell'udienza, un giudice, nominato dal presidente, fa la relazione della causa.

Dev'essere letta la sentenza del pretore e possono essere letti gli atti del processo a cui si riferisce il ricorso.

Se il ricorso è stato prodotto dal Pubblico Ministero, avrà la parola il procuratore del Re per il primo.

Se non vi è stato ricorso del Pubblico Ministero, sarà sentito per il primo il difensore del ricorrente.

715. Se il Tribunale riconosce che il fatto non costituisce reato o che l'azione penale è estinta, esso dichiarerà non farsi luogo a procedimento penale, comunque il ricorso non contenga tale motivo.

Se il reato sia riconosciuto di competenza di un magistrato superiore, sarà ordinato il rinvio della causa al giudice competente.

716. Salvo quanto è prescritto nell'articolo precedente, il Tribunale rigetterà il ricorso, quando esaminati gli atti e le ragioni esposte dal ricorrente, non ne trovi fondati i motivi.

717. Nel caso che non siano state osservate le prescrizioni degli articoli 706 e 708, ovvero nel caso dell'articolo 716, il Tribunale ordinerà il rinvio degli atti al pretore per l'esecuzione della sentenza.

718. Quando il ricorso è fondato su di un motivo compreso nel n. 1 dell'articolo 704, se il Tribunale accoglie il motivo, esso annullerà la sentenza del pretore ovvero quella parte di essa a cui si riferisce la nullità. Sarà ordinata, qualora ne sia il caso, la ripetizione del dibattimento innanzi al Tribunale medesimo.

719. Quando il ricorso è fondato su di un motivo compreso nei numeri 3 e 4 dell'articolo 704, se il Tribunale accoglie il motivo, esso riformerà la sentenza del pretore, sia che il motivo accolto si riferisca alla definizione del reato, od alla pena inflitta, ovvero alla dichiarazione sui danni od alla misura di questi. In ogni caso non si potranno eccedere i limiti della domanda.

Tale riforma sarà fatta con sentenza, e si intenderà ferma quella del pretore nelle parti non modificate dal Tribunale.

720. Quando il motivo del ricorso è quello indicato al n. 2 dell'articolo 704, se il Tribunale lo creda fondato, sarà disposta la ripetizione del dibattimento innanzi al Tribunale medesimo.

722. Sempre che il Tribunale ordini la ripetizione del dibattimento, saranno a cura del cancelliere trasmessi gli atti al procuratore del Re, e si procederà nelle forme ordinarie stabilite nei titoli 1 e 2 di questo libro.

Il Tribunale non sarà in alcun punto vincolato dalla precedente sentenza.

723. Ove sianvi più persone imputate di un medesimo reato, il ricorso per riesame interposto da una di esse gioverà alle altre, qualora esse non si siano volontariamente sottoposte alla esecuzione della sentenza di condanna.

724. Davanti la Corte di cassazione non possono proporsi che le nullità incorse nel giudizio per riesame.

Le nullità incorse nel giudizio del pretore possono essere proposte innanzi alla Corte di cassazione contro quelle sole sentenze delle quali non è ammesso il riesame, ovvero quando, essendo state proposte in un ricorso per riesame non dichiarato inammessibile, non siano state riparate dal Tribunale.

Capo II. — *Cassazione.*

§ 1 — Casi nei quali si può fare ricorso per cassazione ed effetti della dichiarazione di ricorso.

725. Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti e le sentenze dell'Autorità giudiziaria può farsi quando non sia ammesssibile alcun reclamo, opposizione o riesame, e nei soli casi dalla legge indicati.

726. Contro gli atti e i provvedimenti che ebbero luogo nel corso della istruzione, salvo quanto e disposto nell'articolo seguente, è ammessa la domanda di cassazione solo quando sia intervenuta la deliberazione che chiude la istruzione formale, e contemporaneamente al ricorso contro di questa.

I ricorsi contro le sentenze preparatorie, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, non sono ammessi che dopo la sentenza definitiva. L'esecuzione volontaria di tali sentenze non è di ostacolo alla domanda di cassazione.

727. È ammesso il ricorso per cassazione contro l'ordinanza o sentenza che sospende il corso del procedimento o del giudizio fino all'esaurimento di una questione pregiudiziale, e contro l'ordinanza o sentenza che esclude dal procedimento una parte che chieda di starvi o di cui si domandi la esclusione.

In questi casi saranno trasmessi alla Corte di cassazione, se si tratta di procedimento in corso d'istruzione, soltanto quegli atti che hanno relazione col ricorso, a meno che la Corte non faccia richiesta di tutti gli atti del processo.

728. Il Pubblico Ministero può fare ricorso per cassazione, sia a favore dell'imputato o condannato, sia contro di esso.

Il ricorso contro le sentenze emesse dal pretore può essere prodotto tanto dal Pubblico Ministero presso la Pretura, quanto dal procuratore del Re presso il Tribunale, e contro quelle emanate dal Tribunale può essere prodotto tanto dal procuratore del Re quanto dal procuratore generale presso la Corte di appello.

729. Il condannato può fare ricorso per cassazione contro la sentenza definitiva di condanna e contro i provvedimenti che l'hanno preceduta, posteriori alla decisione che chiude il procedimento formale:

1° per violazione delle norme di giurisdizione, o di competenza per ragione di materia, e per ogni altra nullità, che ai termini dell'articolo 130 può essere dal magistrato dichiarata di ufficio;

2° per ogni nullità non sanata dal silenzio delle parti;

3° per essersi omesso o ricusato di provvedere sopra una istanza tendente a far valere un diritto od una facoltà consentita dalla legge, quando ne sia stata fatta riserva;

4° per violazione o falsa applicazione di legge relativa all'ammissione od

estinzione dell'azione penale o civile, alla definizione del reato o delle circostanze di esso ed all'applicazione della pena;

5° per contraddizione, oscurità o insufficienza del verdetto o della sentenza.

Nei casi dei numeri 2° e 3°, il condannato non potrà chiedere l'annullamento quando sia manifesto che l'atto, l'omissione della decisione, o il rigetto della istanza, non abbia avuto alcuna influenza a lui sfavorevole sulla decisione di merito.

Non è ammesso il ricorso del condannato a causa di errore nella citazione dell'articolo della legge applicata, quando la pena pronunziata sia eguale a quella stabilita dalla legge, o minore, per la durata o per la specie.

730. Il Pubblico Ministero può ricorrere per cassazione:

1° contro le sentenze di condanna, in tutt'i casi indicati nell'articolo precedente;

2° contro le sentenze di assoluzione o di non esservi luogo a procedimento, nei casi medesimi, purchè la violazione della legge, l'omissone di un provvedimento o il rigetto di una istanza abbia potuto avere sulla decisione una influenza sfavorevole all'accusa.

In ogni altro caso, il Pubblico Ministero non può chiedere l'annullamento che nell'interesse della legge.

731. La parte civile può fare ricorso negli stessi casi e per gli stessi motivi per i quali è consentito il ricorso del condannato, ma l'effetto del ricorso è limitato agli interessi civili e sospende solo in questa parte la esecuzione della sentenza.

732. In tutt'i casi nei quali sia stato prodotto ricorso per cassazione, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre, e la Corte può, anche di ufficio, dichiarare la nullità della sentenza:

1° quando siansi violate le disposizioni della legge circa l'ammessione o la estinzione dell'azione penale;

2° quando la sentenza sia oscura, equivoca o contraddittoria;

3° quando siasi ritenuto punibile un fatto che non costituisce reato;

4° quando siasi applicata una pena diversa di quella consentita dalla legge.

Nondimeno in quest'ultimo caso, la nullità non può essere proposta o dichiarata di ufficio, se il ricorso fu prodotto unicamente dal condannato, e la pena pronunziata sia meno grave per la specie o per la durata, di quella che per legge dovevasi applicare.

733. Il ricorso per cassazione sospende la esecuzione:

1° della deliberazione che chiude il procedimento formale;

2° dei provvedimenti che escludono dal giudizio una parte che chieda di starvi;

3° delle sentenze definitive di condanna;

4° delle ordinanze che provvedono a cancellazioni nel casellario giudiziario;

5° di quelle che ordinano restituzione di atti, documenti, o di oggetti pervenuti in potere della giustizia.

La esecuzione è sospesa durante il termine dato dalla legge per ricorrere, e se vi è stato ricorso, fino alla comunicazione di cui all'articolo 759.

Quando si tratti di sentenze di assoluzione o di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, la esecuzione è sospesa solo quando il Pubblico Ministero dichiari all'udienza di produrre ricorso.

Se la causa è individua, la domanda di cassazione di uno dei condannati sospende la esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri.

Per ogni provvedimento non indicato in questo articolo, il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione.

§ 2. — Norme per la presentazione delle domande di cassazione.

734. La dichiarazione di ricorso per cassazione, se riguarda il provvedimento indicato nel numero 2° dell'articolo precedente, o la sentenza di cui è cenno nel secondo capoverso dell'articolo stesso, dev'essere fatta immediatamente all'udienza in cui è emesso il detto provvedimento o pubblicata la sentenza.

In ogni altro caso, la dichiarazione di ricorso dev'essere fatta nel termine di tre giorni successivi a quello in cui fu emesso il provvedimento o pronunziata la sentenza, se ciò ebbe luogo in presenza delle parti, ovvero, nel caso opposto, nei tre giorni successivi a quello in cui ebbe luogo la notificazione.

735. La dichiarazione di ricorrere per cassazione sarà fatta al cancelliere della Corte, del Tribunale, o del pretore che ha pronunziato la sentenza, e sarà sottoscritta dalla parte ricorrente e dal cancelliere; se il dichiarante non può o non vuole sottoscrivere, il cancelliere ne farà menzione.

La dichiarazione potrà farsi nella stessa forma dal difensore della parte condannata, o da altra persona munita di mandato speciale; in tal caso il mandato sarà annesso alla dichiarazione.

736. Se entro i tre giorni successivi al termine stabilito dall'articolo 741 per la presentazione dei motivi, il Pubblico Ministero non avrà spedito gli atti alla Corte di cassazione, s'intenderà che abbia rinunziato al ricorso. L'imputato o condannato avrà diritto di chiedere la esecuzione della sentenza.

In questo caso il ricorso del Pubblico Ministero potrà essere sottoposto alla Corte di cassazione, a' termini dell'articolo 766, solamente dal procuratore generale presso la Corte stessa, e nell'interesse della legge.

737. La domanda di asscazione fatta dal Pubblico Ministero o dalla parte civile deve essere notificata entro il termine di tre giorni alla parte contro la quale essa è diretta, a pena di decadenza.

Se l'imputato o il condannato a cui deve farsi la notificazione trovasi detenuto, l'atto contenente la domanda di cassazione gli sarà letto dal cancelliere, il quale riceverà nello stesso tempo la sua dichiarazione circa la scelta di un difensore; l'imputato lo sottoscriverà, e, se non può o non vuole sottoscriverlo, il cancelliere ne farà menzione.

Se l'imputato o il condannato trovasi in libertà, la domanda di cassazione gli sarà notificata per mezzo di un usciere, od in persona od al domicilio da esso eletto, od in difetto, alla sua residenza od al domicilio reale od alla dimora.

Il condannato deve notificare alla parte civile il ricorso da lui prodotto, nel termine di tre giorni successivi alla presentazione del ricorso. La mancanza di tale notificazione è sanata dalla comparizione della parte civile in giudizio. Nel caso opposto, la sentenza della corte di cassazione non formerà stato contro la parte civile per quanto riguarda gl'interessi civili di questa.

738. Nella dichiarazione di ricorso fatta dall'imputato o condannato, dalla parte civile e dal Pubblico Ministero, debbono essere indicate le ordinanze o le sentenze impugnate.

Nondimeno s'intenderanno impugnati anche gli atti e i provvedimenti precedenti per i quali siasi fatto riserva di ricorso, purchè entro il termine indicato nell'articolo 741 ne siano proposti per capi separati i motivi.

739. La parte civile o il condannato deve depositare a titolo di multa una somma di lire 200 se la sentenza di cui chiede la Cassazione fu pronunziata da una Corte o da un Tribunale penale, e di lire 100 se fu pronunziata da un pretore.

Basta un solo deposito, quand'anche, oltre alla cassazione della sentenza definitiva, si chieda quella di sentenze preparatorie.

Sono dispensati dal deposito coloro che uniscano alla domanda di cassazione od all'atto contenente i motivi del ricorso, i documenti che provino di trovarsi essi, per la loro indigenza, nella assoluta impossibilità di fare il prescritto deposito.

Se il ricorrente è minore o sotto la patria potestà, o se è donna maritata e non separata di persona o di beni, esso, quando dal processo non risulti la opposizione d'interessi, deve unire gli attestati d'indigenza del padre, della madre o del marito.

Il ricorso potrà non essere ammesso, se malgrado i documenti prodotti, risulti dagli atti del processo che il ricorrente era in grado di fare il deposito.

740. Gl'imputati contro i quali fu spedito mandato di cattura, ed i condannati a pena restrittiva della libertà personale eccedente tre mesi non sono ammessi a domandare la cassazione se non si presentino alla giustizia costituendosi in carcere.

Il magistrato che pronunziò la sentenza potrà, quando non sia stata inflitta una pena superiore a tre anni di reclusione o detenzione, sostituire, alla costituzione in carcere, una delle cautele indicate nell'articolo 421. Quando l'imputato era stato escarcerato e sottoposto ad alcuna di tali cautele, il magistrato può mantenerle, aggiungendo nuove restrizioni ove ne sia il caso, od aumentando la somma della cauzione.

La designazione delle cautele sostituite alla costituzione in carcere sarà fatta in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero.

La domanda di cassazione non è ammessa, se non sia attestata l'esecuzione di tale ordinanza.

741. La parte che domanda la cassazione deve, o nella dichiarazione di ricorso, o negli otto giorni successivi, presentare, personalmente ovvero per mezzo

di un suo mandatario, dell'avvocato difensore, o di un avvocato ammesso al patrocinio presso la Corte di cassazione, nella cancelleria del magistrato che proferì la sentenza impugnata, i motivi del ricorso, nel quale dovranno essere indicati con precisione le formalità omesse e gli articoli di legge violati.

Essa potrà in seguito, e fino al giorno della udienza, esporre nuove ragioni in appoggio del ricorso medesimo e proporre anche nuovi mezzi di cassazione, fino a tre giorni prima di quello stabilito per la discussione del ricorso. Tale facoltà cessa quando la causa sia stata rinviata ad altra udienza.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha anche il diritto di aggiungere nuovi motivi a quelli che furono proposti dalle parti.

742. Quando la dichiarazione del ricorso o la presentazione dei motivi non ebbero luogo nei termini stabiliti dagli articoli 734 e 741, e quando non siasi adempiuto alle prescrizioni degli articoli 738, 739 e 740, la domanda di cassazione s'intenderà rinunziata, e sull'istanza del Pubblico Ministero, il magistrato che pronunziò la sentenza ne ordinerà, in Camera di Consiglio, la esecuzione.

Questa deliberazione sarà notificata alle parti, e può essere revocata dallo stesso magistrato che l'ha pronunziata, per mero errore di fatto occorso nella verificazione delle condizioni per l'ammessibilità della domanda, qualora, entro cinque giorni dalla notificazione, il Pubblico Ministero o qualunque delle parti ne faccia istanza.

Contro la nuova deliberazione emessa a termini del capoverso precedente, non può essere prodotto reclamo.

743. La scelta di un avvocato presso la Corte di cassazione sarà fatta dal ricorrente nell'atto della dichiarazione di ricorso o in quello di presentazione dei motivi.

La parte contro cui è proposto il ricorso farà la scelta di un avvocato, non più tardi di cinque giorni prima della discussione, con dichiarazione presentata alla cancelleria della Corte di cassazione, ovvero a quella del magistrato che pronunziò la sentenza.

Se l'imputato o condannato è detenuto, egli potrà nominare il suo difensore nel modo indicato nell'articolo 737.

Gli avvocati scelti dalle parti li rappresenteranno in tutti gli atti occorrenti presso la Corte. Per quanto concerne tali atti, il domicilio delle parti s'intenderà eletto presso i rispettivi avvocati.

Allorchè l'imputato o condannato non avrà scelto alcun avvocato a sostenere il suo ricorso, il presidente della Corte di cassazione gli designerà un avvocato d'ufficio.

Il presidente deputerà pure un avvocato di ufficio alla parte civile, qualora questa ne faccia domanda e la sua indigenza sia provata nelle forme prescritte.

744. Trascorsi dieci giorni dalla dichiarazione di ricorso, il funzionario incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero trasmetterà direttamente alla Corte di cassazione gli atti e documenti del processo, il ricorso e i documenti che dal ricorrente fossero stati depositati.

I documenti potranno anche essere direttamente spedíti dalle parti, con le memorie che credesseso aggiungere, alla cancelleria della Corte di cassazione.

745. I ricorsi ed i documenti trasmessi alla Corte di cassazione saranno dal cancelliere annotati in apposito registro, e ne sarà data notizia entro ventiquattr'ore, con un biglietto di avviso, agli avvocati scelti dalle parti o destinati d'ufficio dal presidente.

Questi avranno il termine di dieci giorni per esaminare nella cancelleria della Corte gli atti e i documenti in essa depositati e potranno presentare altri motivi di ricorso in aggiunta a quelli presentati secondo il disposto dell'articolo 741.

Potranno nello stesso termine presentare anche le memorie e i documenti che credano opportuni.

746 e **747**. Trascorso questo termine, il cancelliere comunicherà gli atti, i ricorsi e i documenti presentati al Pubblico Ministero, il quale li esaminerà e li restituirà alla cancelleria nel termine di giorni cinque.

§ 3. — Giudizio.

748. Il presidente fissa il giorno della udienza. Il cancelliere ne dà avviso al Pubblico Ministero ed agli avvocati delle parti.

749. Le udienze sono pubbliche. Le parti non vi compariscono in persona; possono comparirvi per mezzo dei loro avvocati, ovvero presentare soltanto le loro memorie sottoscritte da un avvocato.

La relazione della causa è fatta da uno dei consiglieri, nominato dal presidente.

Indi sarà udito il ricorrente, se è comparso; però il difensore dell'imputato o condannato avrà la parola sempre dopo quello della parte civile.

Il pubblico ministero darà da ultimo le sue conclusioni.

750. La Corte di cassazione esaminerà di ufficio se il ricorso sia ammessibile, anche nel caso che ai termini dell'articolo 742, non sia stata dichiarata dal magistrato che pronunziò la sentenza, la tacita rinunzia.

751. Se il ricorso è dichiarato inammessibile od è rigettato in merito, la Corte ordinerà lo svincolo del deposito a favore dell'erario dello Stato.

Quando non sia stato fatto deposito, il ricorrente sarà condannato ad una ammenda eguale alla somma che avrebbe dovuto depositare.

Tale condanna avrà anche luogo quando la rinunzia al ricorso sia stata fatta dopo la fissazione della udienza per il giudizio.

752. Quando la Corte di cassazione trova fondato il ricorso, essa annulla la sentenza od il provvedimento in tutto od in parte, e rinvia la causa per nuovo esame alla cognizione di un altro magistrato, di pari grado di quello che emise il provvedimento o la sentenza annullata.

Se si tratta di una decisione della sezione delle opposizioni, la causa sarà rinviata alla stessa sezione composta di altri giudicanti.

Se la sentenza cassata è stata emessa da una Corte o da un Tribunale composto di più sezioni, la causa potrà essere rinviata ad un'altra sezione dello stesso collegio giudicante.

753. Quando la decisione o la sentenza sia cassata per incompetenza, la Corte indicherà il magistrato competente.

754. Nel giudizio di rinvio si procede a nuovo dibattimento nelle forme ordinarie. L'atto di accusa e gli atti successivi, fino a quello annullato, conservano la loro forza.

L'accusato può essere condannato ad una pena per la durata o pel genere superiore a quella inflitta con la sentenza annullata, benchè non vi sia stato ricorso del pubblico ministero.

755. Non si farà luogo a rinvio:

1° se la sentenza è annullata perchè il fatto che ha dato luogo alla condanna non costituisce reato od ha cessato di essere punibile.

2° se la sentenza ha provveduto in un caso per cui la legge non autorizza il magistrato ad emettere alcun provvedimento. In questo caso la Corte si limiterà a dichiarare nullo quanto è stato ordinato oltre la disposizione della legge.

3° se il vizio della sentenza cassata consiste solo nello essersi omesso di applicare una pena prescritta dalla legge, o nell'essersi applicato un genere di pena diverso da quello prescritto, ovvero se si sia errato nel computo della misura in cui la pena doveva essere inflitta.

Nei casi indicati nel numero 3° di questo articolo, la Corte di cassazione applicherà essa stessa la pena dovuta, sulla base dei fatti ritenuti nella sentenza. Ma se dai termini della sentenza non è possibile stabilire la pena che il magistrato avrebbe dovuto infliggere, sarà ordinato il rinvio della causa secondo le norme degli articoli 752 e 758.

756. Anche nei casi nei quali secondo l'articolo precedente non si fa luogo a rinvio, quando vi è parte civile in causa, ed occorre provvedere nel suo interesse, la Corte di cassazione rinvierà la causa ad altro magistrato, perchè possa conoscerne soltanto per quanto riguarda gl'interessi civili.

757. La cassazione di un provvedimento o di una sentenza trae seco l'annullamento di tutti gli atti che seguono quello annullato.

Nondimeno la Corte può indicare quali atti colpiti da annullamento debbano essere ripetuti.

Se la nullità non riguarda che una o più parti delle disposizioni contenute in una sentenza e le altre parti possono sussistere indipendentemente da quelle, la Corte si limiterà ad annullare determinati capi della sentenza.

Se è annullato il dibattimento, od il verdetto, s'intenderà annullato tutto il procedimento dalla ordinanza che fissa il giorno per la trattazione della causa.

758. Se una sentenza è annullata per erronea definizione del reato, l'annullamento è limitato a questa parte ed alla pena applicata, fermo il verdetto od il fatto ritenuto nella sentenza indipendentemente dalla definizione giuridica di esso.

In tal caso, se la sentenza fu emessa da una Corte di assise, nel nuovo giudizio non vi sarà intervento di giurati, e si procederà secondo le norme stabilite dagli articoli 647 e 650.

759. Sempre che una sentenza sia stata annullata, la somma depositata secondo la prescrizione dell'articolo 739 verrà restituita, in qualunque modo sia concepita la sentenza che avrà statuito sul ricorso, e quand'anche si fosse omesso di ordinare la restituzione.

760. Quando il ricorso sia rigettato, il procuratore generale presso la Corte di cassazione curerà che sia comunicata immediatamente la notizia del rigetto la magistrato che deve fare eseguire la sentenza.

761 e **762**. Una copia della decisione della Corte di cassazione dev'essere comunicata per mezzo del procuratore generale al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che pronunziò la sentenza impugnata. Se la sentenza fu pronunciata dal pretore, la copia della decisione gli sarà trasmessa per mezzo del procuratore del Re presso il tribunale da cui il pretore dipende.

Il procuratore generale presso la corte di cassazione, nel trasmettere la copia potrà richiamare l'attenzione del magistrato che pronunziò la sentenza sulla causa dell'annullamento.

La decisione della Corte di cassazione sarà letta in camera di consiglio dai magistrati che presero parte alla causa a cui essa si riferisce.

763. Quando una domanda di cassazione è stata rigettata, la parte che l'avrà fatta non sarà più ammessa a rinnovarla contro la stessa sentenza, per qualunque pretesto o motivo.

764. Allorquando, dopo la cassazione di una sentenza, la seconda sentenza profferita nella medesima causa, fra le stesse parti che agiscono nella medesima qualità, sarà impugnata per gli stessi motivi che furono proposti contro la prima, la Corte di cassazione pronunzierà a sezioni unite.

Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte, il Tribunale o il pretore al quale è rimandata la causa, deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione sul punto di diritto da essa deciso.

765. Se, dopo la cassazione di una sentenza, il magistrato cui è rinviata la causa emette un provvedimenio conforme alla decisione della Corte di cassazione, non si potrà proporre un nuovo ricorso con cui s'impugni in questa parte la sentenza.

§ 4. — Annullamento nell'interesse della legge.

766. Nei casi in cui si può ricorrere contro un provvedimento o una sentenza, se nessuna delle parti abbia prodotto ricorso, nel termine stabilito dalla legge, o il ricorso prodotto è stato dichiarato inammessibile, il pubblico ministero presso la Corte di cassazione potrà di ufficio, non ostante la scadenza del termine, denunziare alla Corte di cassazione il provvedimento o la sentenza perchè ne faccia l'esame, ed ove ne sia il caso, ne pronunzi l'annullamento nell'interesse della legge.

767. L'annullamento nell'interesse della legge di una sentenza od ordinanza di non esservi luogo a procedimento o che prosciolga dalla imputazione, non fa

rivivere l'azione penale contro l'imputato, ma il provvedimento o la sentenza annullati sono improduttivi di ogni altro effetto giuridico.

767 *bis.* Nel caso dell'articolo 766, la sentenza che pronunzia l'annullamento sarà fra venti giorni notificata al condannato, con l'avvertimento del diritto che gli accordano le seguenti disposizioni:

1° Se la sentenza è stata annullata per violazione della legge per essersi applicata a suo danno una pena maggiore di quella stabilita pel reato, il condannato avrà diritto ad un nuovo giudizio per l'applicazione della pena, ferma rimanendo la dichiarazione di reità a suo carico;

2° Se l'annullamento è stato pronunziato per sola violazione od omissione di forme essenziali della procedura, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio o la esecuzione della prima sentenza benchè annullata.

768. Il condannato ha il diritto di far pervenire direttamente alla Corte di cassazione la dichiarazione indicata nell'articolo precedente, non più tardi di un mese dal dì della notificazione del pronunziato annullamento.

Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio, la Corte di cassazione designerà il pretore, il Tribunale o la Corte a cui dovrà rinviarsi la causa.

769 e **770**. Quando una sentenza sia stata annullata in conformità dell'articolo 766, perchè il fatto che ha dato luogo alla condanna non è qualificato reato o ha cessato di essere punibile, la sentenza di annullamento sarà trasmessa direttamente per l'esecuzione al pubblico ministero presso il Tribunale o la Corte che ha pronunziata la condanna o presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il pretore che ha giudicato.

Capo III. — *Revisione.*

771. Le sentenze di condanna pronunziate dai Tribunali, dalle Corti penali e dalle Corti di assise possono essere rivocate sulla istanza del condannato, ancorchè questi abbia scontato in tutto o in parte la pena, nei casi seguenti:

1° quando la sentenza di condanna è inconciliabile con un'altra sentenza definitiva o con un altro definitivo provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria, sullo identico fatto, circa la dichiarazione di colpabilità o la esistenza e la definizione del reato;

2° quando dopo una condanna per omicidio sia ricomparsa la persona la cui supposta morte aveva dato luogo alla condanna; o sempre che, essendosi supplito con altre prove alla mancanza della prova generica, si possa con questa dimostrare l'inesistenza del fatto che diè luogo alla condanna;

3° quando la condanna è unicamente fondata su di una sentenza civile, la quale fu poscia revocata da un'altra sentenza passata in giudicato;

4° quando la condanna fu pronunziata unicamente, o principalmente, sulla base di un documento riconosciuto o dichiarato falso dopo la sentenza, o di cui

s'ignorasse dal giudice essere stata riconosciuta o dichiarata la falsità prima della sentenza stessa;

5° quando la condanna è stata unicamente effetto di testimonianza dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato, ovvero è stata determinata da corruzione o da altro fatto punibile;

6° quando il condannato esibisce un documento che provi manifestamente la sua innocenza e che non aveva potuto presentare al magistrato che pronunziò la condanna.

La domanda di revisione può essere fatta anche dopo la morte del condannato, dai suoi eredi immediati, dai figli, nepoti ed ascendenti, dal coniuge superstite e dai collaterali fino al terzo grado.

Il pubblico ministero ha anche la facoltà di produrre la domanda di revisione a favore del condannato.

772. Il pubblico ministero può domandare la revisione di una sentenza di assoluzione, quando l'azione penale non sia estinta dalla prescrizione:

1° quando sia provato che l'assoluzione sia stata pronunciata, unicamente o principalmente, sulla base di un documento riconosciuto o dichiarato falso dopo la sentenza o di cui s'ignorasse dal giudice essere stata riconosciuta o dichiarata la falsità prima della sentenza stessa;

2° quando l'assoluzione sia stata unicamente effetto di testimonianza dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato, ovvero sia stata determinata unicamente da corruzione o da altro fatto punibile;

3° quando si sia ricuperato un documento, che provi manifestamente la reità dell'imputato assolto, e che non erasi potuto esibire al magistrato che pronunziò l'assoluzione;

4° quando l'imputato, avendo negato in giudizio la sua reità, ne faccia dopo la sentenza la confessione giudiziale od extragiudiziale.

773. Ad eccezione del pubblico ministero, chiunque domandi la revisione deve, a pena di decadenza, depositare a titolo di multa la somma di lire 200 se la condanna riguardi un detitto giudicato da una Corte, e di lire 100 se da un Tribunale.

La dispensa da tale deposito ha luogo nel solo caso in cui il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 739, dandone la prova nel modo in quel-l'articolo stabilito.

774. La domanda di revisione deve essere accompagnata da tutti i documenti necessari. Essa sarà presentata alla sezione delle opposizioni, la quale ordinerà una inchiesta preliminare, delegando uno dei suoi membri, e tresmetterà gli atti al pubblico ministero per le sue requisitorie.

Quando la sezione trovi fondato il motivo del ricorso, ordinerà la ripetizione del giudizio, rinviando gli atti avanti ad un Tribunale o ad una Corte diversi da quello o da quella che pronunziarono la sentenza, ed in tal caso potrà contemporaneamente disporre che sia sospesa la esecuzione della condanna, ancorchè il condannato si trovi ad espiare la pena. Saranno osservate le norme ordinarie del

procedimento formale sostituita all'ordinanza del giudice istruttore la deliberazione della sezione medesima.

Quando il ricorso non sia fondato, la sezione lo rigetterà e pronunzierà la condanna del ricorrente alla perdita del fatto deposito, o in mancanza di deposito, ad una ammenda eguale alla somma che avrebbe dovuto essere depositata.

774 *bis*. La deliberazione della sezione delle opposizioni deve essere notificata a cura del cancelliere, tanto al pubblico ministero che alle parti interessate, non più tardi di tre giorni dalla pronunzia.

Il ricorso per cassazione sarà presentato nella cancelleria della Corte d'appello, nel termine indicato nell'articolo 734.

775. Contro le deliberazioni della sezione delle opposizioni sulle domande di revisione è ammesso il ricorso per cassazione:

1° per irregolare composizione della sezione;

2° perchè non fu udito il pubblico ministero:

3° perchè la domanda di revisione fu ammessa in un caso non compreso fra quelli enumerati dagli articoli 1 e 2.

NB. — Il Progetto contiene anche il Libro IV, che si compone di 5 Titoli, dei quali riproduciamo le sole epigrafi, poichè riguardano materie di secondaria importanza:

INDICE

Prezzo L. 2.